

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

**SERVIZIO 5°
UFFICIO ELETTORALE**

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PUBBLICAZIONE N. 1

**NORME PER LE ELEZIONI DEI SINDACI
E DEI CONSIGLI COMUNALI,
DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
E DEI PRESIDENTI DEI
CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI**

1

Tipografia Agrostampa - Edizione Maggio 2017

PREFAZIONE

PUBBLICAZIONE REDATTA PER USO UFFICIO

La presente Pubblicazione n. 1 è una raccolta delle principali e maggiormente rilevanti norme della legislazione regionale in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale, del presidente del consiglio circoscrizionale e del consiglio circoscrizionale, di status degli amministratori locali, composizione degli organi degli enti locali, di procedimento elettorale, nonché disposizioni legislative connesse, oltre ad alcune norme della legislazione nazionale, in materia di procedimento elettorale e relative disposizioni legislative connesse.

La raccolta contenuta nella presente pubblicazione, ha carattere meramente compilatorio e non normativo, dal che i testi delle leggi ivi contenuti, ancorché coordinati ed aggiornati, nonché i prospetti e gli allegati, sono riprodotti allo scopo di fornire, esclusivamente, un utile compendio per la consultazione e la verifica del complesso impianto normativo regionale, che disciplina gli Enti locali dell'Isola. Si precisa che, qualora nel testo delle singole norme ivi contenute, l'eventuale importo, indicato dal legislatore in "lire", è stato trasformato in "euro", la conversione è stata effettuata ai soli fini di una immediata cognizione del valore.

Inoltre le parole "commissione elettorale mandamentale" e "mandamento" sono sostituite con le parole "commissione elettorale circondariale" e "circondario", giusta quanto disposto dall'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n.244. Le parole "quartiere" e "consiglio di quartiere" sono sostituite con le parole "circoscrizione" e "consiglio circoscrizionale", giusta disposizione dell'art. 51 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

Per effetto del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, che ha soppresso le preture, le relative competenze devono intendersi demandate al Tribunale o sezione staccata del Tribunale.

Per eventuali chiarimenti, informazioni ed approfondimenti, è possibile rivolgersi al curatore delle Pubblicazioni n.1, n. 2, n. 3 e n. 4, presso il Servizio 5° - Ufficio Elettorale del Dipartimento Autonomie Locali, Dott. Giovanni Cocco.

INDICE PUBBLICAZIONE N. 1

PARTE I

Legislazione regionale in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale, del presidente del consiglio circoscrizionale e del consiglio circoscrizionale, di status degli amministratori locali, composizione degli organi degli enti locali, di procedimento elettorale, nonché disposizioni legislative connesse.

- 1) D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 - Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana. Pag. 11

- 2) Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 - Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica. Pag. 51

- 3) Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 26 - Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. Pag. 72

- 4) Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35 -Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale. Pag. 96

- 5) Legge Regionale 8 maggio 1998, n. 6 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale». Pag. 114

- 6) Legge Regionale 26 ottobre 1998, n. 31 - Interpretazione autentica della lettera e), del comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il comma 3, dell'articolo 31, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Pag. 116
- 7) Legge Regionale 16 dicembre 2000, n. 25 - Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della Provincia regionale. Pag. 117
- 8) Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 - Norme sull'ordinamento degli enti locali. Pag. 120
- 9) Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 22 - Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie. Pag. 141
- 10) Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009. Pag. 157
- 11) Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 6 - Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali. Pag. 161
- 12) Legge Regionale 12 gennaio 2012, n. 7 - Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco. Pag. 173
- 13) Legge Regionale 10 aprile 2013, n. 8 - Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Pag. 175
- 14) Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11 - Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie. Pag. 178

- 15) Legge Regionale 10 luglio 2015, n. 12 - Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali. Pag. 186
- 16) Legge Regionale 11 agosto 2016, n. 17 - Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali. Pag. 188
- 17) Legge Regionale 29 marzo 2017, n. 6 – Norme relative agli incarichi fiduciari in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali. Pag. 196
- 18) Legge Regionale 5 maggio 2017, n. 7 – Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali. Pag. 198
- 19) D.A. n. 126 del 26 maggio 2017 e relativi allegati – Modelli di scheda di votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, del presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale. Pag. 200
- 20) Legge Regionale 9 maggio 1969, n. 14 - Elezione dei Consigli delle Province regionali. Pag. 209
- 21) Legge Regionale 11 dicembre 1976, n. 84 - Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali. Pag. 218
- 22) Legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 13, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.. Pag. 222
- 23) Legge Regionale 7 maggio 1977, n. 29 - Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale. Pag. 225

- 24) Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 74 - Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative. Pag. 227
- 25) Legge Regionale 30 marzo 1981, n. 42 - Norme integrative e modificative della legislazione regionale per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana e delle caratteristiche delle schede per la votazione. Pag. 229
- 26) Legge Regionale 15 novembre 1982, n. 128 - Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti. Pag. 231
- 27) Legge Regionale 24 giugno 1986, n. 31 - Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere. Pag. 237
- 28) Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 - Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali. Pag. 250
- 29) Legge Regionale 31 maggio 1994, n. 17 - Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti. Pag. 251
- 30) Legge Regionale 4 giugno 1970, n. 9 - Onorari ai presidenti, componenti e segretari degli uffici elettorali in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali e anticipazioni da concedere per le spese elettorali alle amministrazioni comunali e provinciali. Pag. 253
- 31) Legge Regionale 12 agosto 1989, n. 18 - Nuova determinazione degli onorari dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali. Norme per la nomina mediante sorteggio degli

scrutatori e per la disciplina delle ipotesi di mancanza o di annullamento delle elezioni. Pag. 255

32) Decreto Presidenziale n. 9 del 16 Gennaio 2008 - Rideterminazione, per l'anno 2008, dei compensi spettanti ai componenti degli uffici e delle commissioni elettorali. Pag. 259

33) Legge Regionale 5 dicembre 2007, n. 22 – Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali. Pag. 262

34) Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 - Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione. Pag. 269

PARTE II

Legislazione nazionale in materia di procedimento elettorale, nonché disposizioni legislative connesse.

35) Legge 4 aprile 1956, n. 212 - Norme per la disciplina della propaganda elettorale. Pag. 273

36) D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. Pag. 278

37) Legge 23 dicembre 1966, n. 1147 - Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo. Pag. 288

38) Legge 24 aprile 1975, n. 130 - Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrasegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali. Pag. 294

39) Legge 23 aprile 1976, n. 136 - Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. Pag. 299

40) Legge 30 aprile 1981, n. 178 - Estensione della norma del-

- l'art. 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali. Pag. 303
- 41) Legge 30 giugno 1989, n. 244 - Conversione in legge del D.L. 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione. Pag. 304
- 42) Legge 21 marzo 1990, n. 53 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale. Pag. 306
- 43) Legge 15 gennaio 1991, n. 15 - Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti. Pag. 311
- 44) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Pag. 312
- 45) Legge 19 marzo 1993, n. 68 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica. Pag. 313
- 46) Legge 10 dicembre 1993, n. 515 - Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Pag. 315
- 47) Decreto Legge 21 maggio 1994, n. 300 - Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative. Pag. 317
- 48) D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 - Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Pag. 320

- 49) Legge 5 febbraio 1998, n. 22 - Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea. Pag. 324
- 50) Legge 22 febbraio 2000, n. 28 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica. Pag. 326
- 51) D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. Pag. 343
- 52) D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 - Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120. Pag. 348
- 53) Legge 27 gennaio 2006, n. 22 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche. Pag. 358
- 54) Decreto Legge 1 aprile 2008, n. 49 - Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie. Pag. 369
- 55) Legge 13 ottobre 2010, n. 175 - Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Pag. 371
- 56) D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Pag. 372

Pagina Bianca

PARTE I

**Legislazione nazionale in materia di procedimento elettorale,
nonchè disposizioni legislative connesse.**

D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3⁽¹⁾.

**Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei
consigli comunali nella Regione siciliana⁽²⁾⁽³⁾.**

Epigrafe

Premessa

CAPO I

Norme generali.

Art. 1 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1;
D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977, art 1; L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 1.

Art. 2 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 12; L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2.

CAPO II

Elettorato attivo.

Art. 3 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

CAPO III

Eleggibilità.

Art. 4 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1;
L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3.

Art. 5 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 62; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 5.

Art. 6 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art.15.

Art. 7 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 16.

(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 agosto 1960, n. 37.

(2) Il presente testo unico trae forza dalla delega di cui all'art. 4, secondo comma, della legge regionale 25 luglio 1960, n. 28 "Modifiche ed aggiunte al testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 7 aprile 1960 n. 1" ed è sostitutivo del testo unico a suo tempo approvato con D.P.Reg. 7 aprile 1960, n. 1: "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana". La Corte Costituzionale ha attribuito al presente Testo unico "carattere meramente compilatorio e non normativo" (sent. n. 45/1967). Più specificatamente, il presente decreto, contiene talune disposizioni di provvedimenti normativi statali e disposizioni coordinate di cui alle seguenti leggi:

- legge regionale 5 aprile 1952, n. 11 "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della Regione siciliana";
- legge regionale 9 marzo 1959, n. 3 "Aggiunte e modifiche alla legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, concernente "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della Regione siciliana";
- legge regionale 25 luglio 1960, n. 28;

ed inoltre, stante le rilevanti innovazioni in materia di elezione dei consigli comunali e circoscrizionali, anche delle leggi regionali 26 agosto 1992, n. 7, 1 settembre 1993, n. 26, 15 settembre 1997, n. 35 (Con riguardo alle modifiche apportate da tale ultima legge, si tenga presente la disposizione transitoria di cui all'art. 17 della stessa), 16 dicembre 2000, n. 25, 16 dicembre 2008, n. 22, 5 aprile 2011, n. 6, 12 gennaio 2012, n. 7, 10 aprile 2013, n. 8, 26 giugno 2015, n. 11, 10 luglio 2015, n. 12 e 11 agosto 2016, n. 17.

Il decreto che si annota è sostitutivo, anche, delle disposizioni del titolo III del testo unico approvato con D.P.Reg. 9 giugno 1954, n. 9 relativo alla legislazione in materia comunale e provinciale, oggi superato dall'O.R.E.L.

(3) Omissis

CAPO IV
Procedimento elettorale preparatorio.

Sez. I
Disposizioni generali.

Art. 8

Art. 9 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6.

Art. 10 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 17.

Art. 11 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 12 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 18.

Art. 13 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 14 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 15

Art. 16 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 19.

Sez. II
La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti.

Art. 17 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 21; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4; L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 1.

Art. 18 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; D.L. 6 maggio 1948, n. 654.

Art. 19 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 23.

Sez. III
La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Art. 20 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 25 e 30; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4; L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2.

Art. 21 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 27.

Art. 22 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 28.

Art. 23 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Art. 24 - L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 3.

CAPO V
Votazione.

Sez. I
Disposizioni generali.

- Art. 25 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 26 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 27 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 28 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 29 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 30 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 31 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41; l. 18 maggio 1951, n. 329; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6.
Art. 32 - T.U. 5 aprile 1951, n.203, art. 42; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 33.
Art. 33 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 34 - L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-bis sub art. 6.
Art. 35 - L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-ter sub art. 6.
Art. 36 - T.U. 5 aprile 1951, n.203, art. 45; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 37 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

SEZIONE II

Disposizioni per la votazione nei comuni della Regione siciliana.

Art. 38

CAPO VI
Scrutinio e proclamazione.

Sez. I
Disposizioni generali.

- Art. 40 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 40.
Art. 41 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 42

Sez. II
**Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei
comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti.**

Art. 43 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 44 - L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-quater sub art. 6.
Art. 45 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 43.
Art. 46 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 47 - L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-quinquies sub art. 6.

Sez. III

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Art. 48 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 53 e 59; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 49 - L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-sexies sub art. 6.
Art. 50 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 51 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 62 e 66; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 52 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 50; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, artt. 3
e 43-septies sub art. 6.
Art. 53 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 51.
Art. 54 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art 66; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

CAPO VII

Convalida e surrogazioni.

Sez. I

Disposizioni generali.

Art. 55 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art.
1 e 52; D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1.
Art. 56 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 53.

Sez. II

Disposizioni particolari per i comuni con popolazione sino a quindici- cimila abitanti.

Art. 57 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 57.

Sez. III

Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni.

Art. 58 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 59 - L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 60.

CAPO VIII

Ricorsi.

Art. 60-62

CAPO IX

Disposizioni penali.

Art. 63 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 64 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 65 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 66 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 67 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 68 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 69 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 70 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 71 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 72 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 73 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 74 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 75 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 76 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 77 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 78 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Art. 79 - T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, vistato dall'Assessore proponente, in sostituzione di quello già approvato con d.p. 7 aprile 1960, n. 1.

Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana

CAPO I

Norme generali.

Art. 1 ^{(4) (5)}

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977, art 1; L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 1.

⁽⁶⁾

⁽⁷⁾

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Art. 2

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 12; L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2.

^{(8) (9) (10)}

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

CAPO II

Elettorato attivo.

Art. 3

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Sono elettori i cittadini ⁽¹¹⁾ iscritti nelle liste elettorali compilate ai termini della l. 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modifiche ⁽¹²⁾.

Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni legislative predette.

(4) Vedansi gli artt. 21 e 22 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(5) Per la disciplina dell'elezione diretta del sindaco, vedasi il capo I della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i. e la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i..

(6) I commi 1, 3, 4 e 5 debbono intendersi superati, considerato che la fattispecie risulta disciplinata dall'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., il quale dispone che "Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco".

(7) I commi che fanno riferimento alle Commissioni provinciali di controllo, fra l'altro, sono divenuti inapplicabili perché tali organismi non sono più vigenti.

(8) Il comma 1 deve intendersi superato in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 4 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e s.m.i., che disciplinano l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

(9) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

(10) Per la composizione dei consigli comunali, vedasi l'art. 43 D. L.vo Pres. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, recante la disciplina dell'ordinamento regionale degli enti locali, con le modifiche introdotte dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. Per la durata in carica dei consigli comunali, vedasi l'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(11) La parola "italiani" inserita nel previgente art. 3, è stata soppressa dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(12) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 "1. Nei comuni della Regione il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.". Per la disciplina relativa alla tenuta delle liste elettorali, vedasi, ora, il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, e le successive modifiche".

CAPO III

Eleggibilità ⁽¹³⁾.

Art. 4 ⁽¹⁴⁾

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3.

1. Sono eleggibili a consigliere comunale gli iscritti delle liste elettorali di qualsiasi comune.

Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 ⁽¹⁵⁾.

Art. 5

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 62; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 5.... ⁽¹⁶⁾

Art. 6

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art.15.... ⁽¹⁷⁾

Art. 7

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 16.

... ⁽¹⁸⁾

CAPO IV

Procedimento elettorale preparatorio.

Sez. I

Disposizioni generali.

Art. 8 ⁽¹⁹⁾⁽²⁰⁾

La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle corti d'appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

(13) Per i requisiti di eleggibilità a sindaco, vedansi gli artt. da 3 a 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(15) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(16) I numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenze 20 gennaio 1977, n. 45, 24 maggio 1985, n. 165, 3 dicembre 1987, n. 432 e 22 dicembre 1989, n. 571. L'intero articolo è stato abrogato dall'art. 26, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(17) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(18) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(19) Articolo sostituito con art. 3 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 74.

(20) Omissis

Il prefetto comunica altresì il decreto ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmettono ai sindaci o ai commissari un esemplare delle liste di sezione.

Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto del sindaco o del commissario

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6. ^(20bis)

Art. 10

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 17.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal presidente della corte d'appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i vice-pretori, gli avvocati, ^(20ter) i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato e della Regione, esclusi quelli dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati, dall'Assemblea regionale, nonché dai Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

La enumerazione di queste categorie, salvo quello dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è tenuto al corrente l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidenza di seggi elettorali, a norma dell'art. 26, comma secondo, della L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

(20bis)Articolo omissso, in quanto il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 ha introdotto la tessera personale elettorale a carattere permanente, in sostituzione del certificato elettorale, con la relativa disciplina.

(20ter)La parola "procuratori" deve ritenersi soppressa a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27, che ha soppresso il relativo albo.

Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado ⁽²¹⁾.

Art. 11 ^{(22) (23)}

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Tra il ventiquattresimo ed il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale^(21bis).

Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti debbono attestare il possesso dei seguenti requisiti.

- a) di essere elettore del comune.
- b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
- c) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a compilare l'elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo.

Nei comuni articolati in circoscrizioni l'elenco è articolato in settori ad essi corrispondenti.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco o, in caso di comuni articolati in circoscrizioni, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente alle circoscrizioni.

Non raggiungendosi il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina residuale degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

(21) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(21bis) Oggi Ufficiale Elettorale ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

(22) Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

(23) Per un riferimento agli artt. 11, 12 e 13 del presente Decreto, si veda l'art. 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20.

Ai nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Art. 12 ⁽²⁴⁾

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22; L.R.5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 18.
Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

- 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;
- 2) notai;
- 3) impiegati dello Stato, della Regione o degli enti locali;
- 4) ufficiali giudiziari.

Art. 13 ⁽²⁵⁾

T.U. 5 aprile 1951, n.203, art. 23; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vice-presidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo^(25bis).

Art. 14

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 15

... ⁽²⁶⁾ .

Art. 16

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 19.
Il sindaco provvede affinché, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso della elezione, prima delle ore 6, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

(24) Per un riferimento agli artt. 11, 12 e 13 del presente Decreto, si veda l'art. 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20.

(25) Per un riferimento agli artt. 11, 12 e 13 del presente Decreto, si veda l'art. 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20.

(25bis) Quest'ultimo comma riproduce l'ultimo comma dell'art. 24 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(26) Articolo abrogato dall'art. 6 legge regionale 4 giugno 1970, n. 9. La materia concernente il trattamento economico spettante ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione, è adesso disciplinata dalla legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 27;^(26bis)
- 3) cinque copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 25;^(26ter)
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 11;
- 5) il pacco delle schede che al sindaco sarà trasmesso sigillato dalla prefettura con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne, "o le cassette o scatole" occorrenti per la votazione ⁽²⁷⁾;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura dell'Assessorato regionale degli enti locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle a e b, vistate dall'Assessore per gli enti locali. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.^(27bis)

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni regionali, sono forniti a cura dell'Assessorato degli enti locali.

Sez. II

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti ^{(27ter)(28) (29)}.

(26bis) Per i cittadini dell'Unione europea, va trasmessa anche la lista aggiunta degli elettori prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

(26ter) Il manifesto riguarda, contestualmente, le candidature di sindaco e consigliere comunale.

(27) Le parole tra virgolette sono state aggiunte dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(27bis) Cfr. l'art. 12 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, che demanda all'Assessore regionale EE.LL. (oggi Autonomie Locali) la redazione di nuove schede di votazione.

(27ter) L'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, ha modificato l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, estendendo il sistema maggioritario per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. L'art. 1, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, ha soppresso gli artt. 2bis e 2ter della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, eliminando la fascia demografica intermedia tra 10.000 e 15.000, per quanto attiene il sistema elettorale.

(28) L'art. 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, che aveva apportato sostanziali modifiche al presente Testo Unico, è stato abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(29) Per la nuova disciplina della materia della candidatura a sindaco, per le sottoscrizioni delle candidature e delle liste, per la determinazione del numero minimo e massimo dei candidati alle elezioni del consiglio, vedasi anche l'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7 e l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, all'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il sistema maggioritario prima previsto per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, è ora esteso ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Art. 17

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 21; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4; L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 1.

(30)

(31)

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni e la loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, accertata da uno dei soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali ⁽³²⁾.

L'attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un unico atto. Può essere fatta, altresì, cumulativamente in unico atto l'autenticazione delle firme prescritte dal comma precedente.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita.

Nessuno può accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune ⁽³³⁾.

Con la lista devesi anche presentare:

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) ⁽³⁴⁾
- 3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati nel quarto comma del presente articolo.

(30) I primi due commi sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(31) I primi due commi sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(32) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(33) Comma così sostituito dall'art. 16 legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

(34) Numero sostituito dall'art. 27, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, successivamente abrogato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Per la dichiarazione di cui al comma primo dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., vedasi successivo art. 18, comma 1, lett. b).

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore di ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici. ⁽³⁵⁾

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale circondariale competente.

Art. 18

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; D.L. 6 maggio 1948, n. 654.

La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste:

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell'articolo 17, o manca la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, o manca, per l'elezione alla carica di sindaco, il documento programmatico con le prescrizioni relative al contenuto ed al modello. Per i comuni di cui al successivo art. 20, elimina anche le coalizioni di lista per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7 ⁽³⁶⁾.

(35) Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 8 ottobre 1964 n. 21 dall'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1975, n. 17 e dall'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29. Il nuovo sistema elettorale previsto dalla legge regionale 15 settembre 1997, n.35 disciplina la contestuale presentazione delle collegate candidature a sindaco.

(36) Lettera così sostituita dall'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26. La dichiarazione di cui all'art. 17, comma 9, n.2, del testo Unico di cui al D.Lgs. Pres. Reg. n. 3/1960, viene meno, in quanto il punto n. 2 è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. La dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, risulta essere, adesso, quella prevista dal comma 8 del novellato art. 7 della richiamata legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Vedasi, altresì, quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. Inoltre, considerato che l'art. 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è stato abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, per le dichiarazioni dallo stesso allora previste, si rinvia a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 6, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dall'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. Per la documentazione relativa all'elezione del sindaco, si veda quanto disposto dal comma 5, dell'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. L'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e, successivamente, dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012. Le cause ostative, la sospensione e la decadenza delle candidature negli enti locali, sono state disciplinate, quindi, dagli artt. 58, 59 e 94, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Successivamente, in particolare, l'art. 58 è stato abrogato dall' art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art. 18, comma 1, del medesimo D.Lgs. 235/2012. A norma dell' art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami all'abrogato articolo 58, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 35/1997. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista ⁽³⁷⁾.

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale ⁽³⁸⁾.

Della deliberazione della commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

(37) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2, L.R. 10 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(38) Comma aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32.

La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

(39).

Art. 19

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 23. Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 16, n. 3^(39bis), e per la affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente la elezione^(39ter).

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede.⁽⁴⁰⁾

Qualora la elezione non possa aver luogo per mancata presentazione di liste^(40bis) si provvede a norma dell'art. 56, secondo comma, ripetendo gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

Sez. III

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti⁽⁴¹⁾.

(39) Comma non riportato, in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n. 154 dell'8 maggio 1995 ha dichiarato la incostituzionalità del presente comma, stante che escludeva la immediata impugnabilità della esclusione delle liste dalla competizione elettorale. Oggi il ricorso avverso le decisioni della commissione va presentato in primo grado al T.A.R. Inoltre, alla luce della dichiarazione di incostituzionalità del comma di che trattasi, l'esclusione delle liste dalla competizione elettorale è immediatamente impugnabile. Trova applicazione l'art. 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Il comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

(39bis) Il manifesto, alla luce di quanto prescritto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, deve riguardare contestualmente le candidature di sindaco e consigliere comunale.

(39ter) A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ha approvato il Codice del processo amministrativo, le operazioni di affissione saranno rinviate all'ottavo giorno antecedente le votazioni, per effetto di eventuali ricorsi endoprocedimentali di cui all'art. 129 del Codice medesimo.

(40) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(40bis) Tenuto conto di quanto prescritto dalle disposizioni di cui alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, dopo la parola "liste" devono ritenersi inserite le parole "e collegate candidature a sindaco"

(41) L'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, ha modificato l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, estendendo il sistema maggioritario per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. L'art. 1, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, ha soppresso gli artt. 2bis e 2ter della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, eliminando la fascia demografica intermedia tra 10.000 e 15.000, per quanto attiene il sistema elettorale.

L'art. 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, che aveva apportato sostanziali modifiche al presente Testo Unico, è stato abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Per la nuova disciplina della materia della candidatura a sindaco, per le sottoscrizioni delle candidature e delle liste, per la determinazione del numero minimo e massimo dei candidati alle elezioni del consiglio, vedasi anche l'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Art. 20

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 25 e 30; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4; L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2.

(42)

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore^(42bis). Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 17. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50^(42ter).

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste, si applicano le disposizioni del precedente articolo 17⁽⁴³⁾.

Art. 21

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 27.

La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvede agli adempimenti previsti dall'art. 18.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi quattro commi dell'art. 18.

Art. 22

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 28.

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 19, recante le liste dei candidati, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni^(43bis).

(42) I commi 1 e 2, sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(42bis) Per le autentiche, vedasi la disposizione generale di cui all'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(42ter) Comma da ritenersi così sostituito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(43) Comma già sostituito dall'art. 16 legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e così definitivamente sostituito dall'art. 29 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(43bis) A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ha approvato il Codice del processo amministrativo, le operazioni di affissione saranno rinviate all'ottavo giorno antecedente le votazioni, per effetto di eventuali ricorsi endoprocedimentali di cui all'art. 129 del Codice medesimo.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede.^(43ter)

Art. 23

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

La commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 16, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente la elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Art. 24

L.R. 25 luglio 1960, n. 28, art. 3.

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso comune

^(43quater)

CAPO V Votazione.

Sez. I

Disposizioni generali.

Art. 25

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

La sala della elezione, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

^(43ter) L'ultimo periodo di questo secondo comma, deve ritenersi soppresso, per effetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, lett. e), della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

^(43quater) I commi 2, 3, 4 e 5, sono da ritenersi superati in quanto in contrasto con la legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. La materia è ora disciplinata dall'art. 14 della stessa legge.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Art. 26

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 9 ^(43quinquies).

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 27

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista deve essere affissa nella sala della elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno, inoltre, diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di corte di appello, con cui si dichiarino che essi sono elettori del comune.

Art. 28

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune^(43sexies), nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale ^(43septies).

(43quinquies) Il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha sostituito il certificato elettorale con la tessera elettorale personale permanente.

(43sexies) Il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha sostituito il certificato elettorale con la tessera elettorale personale permanente.

(43septies) Inoltre, vanno parimenti iscritti in calce alla lista di sezione, prendendone nota nel verbale, anche gli elettori non deambulanti, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Art. 29 ⁽⁴⁴⁾

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

1. Il voto è espresso dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

2. Gli elettori che, per impedimento fisico evidente o riconosciuto, si trovino nell'impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente, sentito il parere dell'ufficio elettorale, a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere nella votazione ed il nome dell'elettore che lo ha assistito. Ove la menomazione impedente non risulti evidente, l'elettore dovrà produrre certificato medico che viene allegato al verbale.

3. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto da funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti di candidati fino al quarto grado.

4. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

5. Sul certificato elettorale ^(44bis) dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione da parte del presidente del seggio.

6. Nessun elettore può esercitare la funzione di assistenza di cui al secondo comma per più di un elettore impedito. A tal fine, preliminarmente alla votazione, il presidente del seggio deve richiedere il certificato di chi è proposto per l'assistenza onde accertare che tale funzione non sia stata da lui svolta in precedenza.

7. Per gli elettori non deambulanti trovano applicazione le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modifiche.

8. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono attrezzare apposite sezioni elettorali secondo le prescrizioni della normativa di cui al precedente comma.

Art. 30

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

(44) Articolo così sostituito dall'art. 30 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(44bis) Il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha sostituito il certificato elettorale con la tessera elettorale personale permanente.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala della elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori ai locali, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 35 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 31

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41; l. 18 maggio 1951, n. 329; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6.

Alle ore sei del primo giorno di votazione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario ⁽⁴⁵⁾.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

(45) Comma così modificato dapprima dall'art. 31, L.R. 1° settembre 1993, n. 26 e poi dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 10 maggio 2002, n. 3.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, a mente del quale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, si applica la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto.

Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma da due scrutatori ^(45bis); le depone, indi, nella prima urna, dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara, poi, aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione, munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della votazione.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 72.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna nella lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 37.

Art. 32

T.U. 5 aprile 1951, n.203, art. 42; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 33.

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certi-

(45bis) Nel nuovo modello di scheda, l'autentica è effettuata da un solo scrutatore.

ficato elettorale ^(45ter) e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna "o cassetta" ⁽⁴⁶⁾, di cui all'art. 31, quarto comma, ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poi la presenta, già piegata e chiusa, al presidente, il quale la depone nella seconda urna, destinata a ricevere le schede dopo la espressione del voto.

Con la scheda deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

Art. 33

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 34 ⁽⁴⁷⁾

L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-bis sub art. 6.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune o della provincia rispettivamente per la elezione del consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certifi-

(45ter) In seguito all'introduzione della tessera elettorale personale a carattere permanente, operata dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, in sede di ammissione degli elettori alla votazione:

- a) Il Presidente di seggio procede, innanzitutto, all'identificazione dell'elettore con le modalità previste dalla legge e dalle istruzioni. Tali modalità non hanno subito alcuna modificazione con l'introduzione della tessera elettorale personale permanente.;
- b) Successivamente, il Presidente verifica la generalità dell'elettore sulla tessera elettorale personale permanente esibita, accertando che tale tessera, all'interno di uno degli spazi previsti per la certificazione del voto, non riporti, già, il bollo di altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento;
- c) Uno scrutatore accerta immediatamente il numero di iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali della sezione (salvo il caso di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i militari etc. etc.);
- d) Un secondo scrutatore appone sulla tessera elettorale del votante, all'interno di uno degli spazi appositi, il timbro della sezione e la data;
- e) Contemporaneamente, si deve riportare sul registro, il numero della tessera elettorale, scrivendovi il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, avendo cura, nel medesimo registro, di prendere nota anche del numero di elettori che, pur avendo annotato il numero della tessera elettorale nel registro, non hanno votato ovvero hanno partecipato, per qualsiasi motivo, soltanto ad altre consultazioni/votazioni contestuali;
- f) Esauriti tali adempimenti, il Presidente consegna all'elettore una matita copiativa e la scheda spiegata;
- g) Espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al Presidente, che provvede ad inserirla nell'urna;
- h) Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale;
- i) Infine si restituiscono all'elettore, il documento di identificazione e la tessera elettorale.

(46) Le parole tra virgolette sono state aggiunte dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(47) Articolo sostituito dall'articolo unico del D.P.Reg. 15 aprile 1970, n. 1, il quale ha operato il coordinamento dell'articolo medesimo con la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14. Vedasi, anche, l'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29.

cato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 16 del presente testo unico, al presidente di ciascuna sezione il quale, nell'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta immissione negli elenchi previsti dalla lett. a.

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita una sezione elettorale per n. 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio; alla sezione ospedaliera possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza degli istituti che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati è raccolto, durante le ore destinate alla votazione dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, destinato dalla sorte e dal segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente inviate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale ^(47bis), anche dell'attestazione di

(47bis) Il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha sostituito il certificato elettorale con la tessera elettorale personale permanente.

cui alla lett. b del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio viene allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale .

Art. 35⁽⁴⁸⁾

L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-ter sub art. 6.

Le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

La votazione deve proseguire fino alle ore 23,00.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovino nei locali del seggio:

1) dopo che tali elettori hanno votato provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) provvede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti il carteggio, gli atti e documenti riguardanti l'espressione del voto, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate per la votazione;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio, nonché la propria firma e quella di due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. ⁽⁴⁹⁾;

4) ⁽⁵⁰⁾

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne o della firma del Presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali.

(51) (52) (53)

(48) L'art. 2 "Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale" della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, dispone che "A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, si applica la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto". La normativa statale in riferimento è data dal comma 399, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che "A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23."

Conseguentemente, il presente articolo è da ritenere implicitamente non più interamente applicabile nella sua originaria stesura, stante il nuovo quadro normativo che disciplina la durata delle operazioni di votazione, testè richiamato, per cui le operazioni di votazione si svolgono nella sola giornata di domenica e dovranno avere inizio alle ore 7:00 della domenica e proseguire fino alle ore 23:00 della medesima giornata. Tuttavia se a tale ora sono ancora presenti elettori nella sala, il Presidente ne fa prendere nota al Segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati. Dopo che tali elettori hanno votato, il Presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e la cassetta contenente le schede autenticate, richiude in un plico tutto il carteggio, gli atti e documenti riguardanti l'espressione del voto, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate per la votazione e cura che sui sigilli dell'urna, della cassetta e sul plico vengano apposte, oltre la propria firma, anche quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi elettore che ne faccia richiesta. La mancanza di suggellazione dell'urna o della firma del Presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude l'urna e la cassetta, produce la nullità delle operazioni elettorali.

(49) Omissis

(50) Omissis

(51) Omissis

(52) Omissis

(53) Omissis

Art. 36

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, nonché da quelle di cui all'art. 34 ^(53bis).

Queste liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della votazione, vidimate dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta ^{(53quater) (54)};

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del circondario ^(53quater).

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati; delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 37

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle delle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

(53bis) A seguito dell'introduzione della tessera elettorale personale permanente, ad opera del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ed alla contestuale e conseguente abolizione del certificato elettorale, per l'accertamento del numero dei votanti, occorre tenere conto del registro sul quale vanno annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(53quater) Per effetto del D.L. vo 19 febbraio 1998, n. 51, che ha soppresso le preture, le relative competenze devono intendersi demandate al Tribunale o sezione staccata del Tribunale.

(54) L'art. 32 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 ha soppresso le parole: "a pena di nullità della votazione".

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

SEZIONE II

Disposizioni per la votazione nei comuni della Regione siciliana ⁽⁵⁵⁾.

Art. 38 ⁽⁵⁶⁾

1

2 ⁽⁵⁷⁾

3. L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza ⁽⁵⁸⁾.

4. ⁽⁵⁹⁾

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.

8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge ⁽⁶⁰⁾.

9. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

10. È inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

(55) Sezione così sostituita, alle originarie sezioni II e III, dall'art. 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(56) Articolo così sostituito, agli originari artt. 38 e 39, dall'art. 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(57) I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Per le modalità di espressione del voto di lista nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si veda l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Per le modalità di espressione del voto di lista nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si vedano gli artt. 3 e 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(58) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), L.R. 10 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(59) Comma soppresso dall'art. 1, comma 3, lettera b), L.R. 10 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(60) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera c), L.R. 10 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge ^(60bis).

Art. 39 ^(60ter)

CAPO VI

Scrutinio e proclamazione.

Sez. I

Disposizioni generali.

Art. 40 ⁽⁶¹⁾

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 40.

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune ^(61bis).

La elezione è nulla:

- 1) se il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente;
- 2) se la lista non abbia riportato il numero minimo dei voti validi prescritto dal comma precedente;
- 3) se la metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante ^(61ter).

Nei casi previsti dal comma precedente si provvede a norma del secondo comma dell'art. 56, ripetendosi, però, tutti gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

^(60bis) Considerato che la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 ha introdotto la scheda unica di votazione, per il sindaco ed il consiglio comunale, per le modalità di espressione del voto di lista nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si veda l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Per le modalità di espressione del voto di lista nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si vedano gli artt. 3 e 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

^(60ter) Articolo sostituito ed unificato con il precedente articolo 38 dall'art. 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

⁽⁶¹⁾ Vedasi l'art. 5, comma 12, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

^(61bis) Con la riforma introdotta dalla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, in tale ipotesi risultano eletti sia il candidato a sindaco che tutti i consiglieri della lista ad esso collegata.

^(61ter) Tale fattispecie non è più configurabile, per effetto dell'intervenuta riforma elettorale operata ed introdotta dalla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 17. Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della richiamata legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, nei comuni fino a 15.000 abitanti, ogni lista non può avere un numero di candidati inferiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, ogni lista non può avere un numero di candidati inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

Art. 41

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti ⁽⁶²⁾.

Art. 42

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza ^(62bis).

Sez. II

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti ⁽⁶³⁾.

Art. 43

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Compiute le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti ⁽⁶⁴⁾.

Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna o cassetta le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, à termini dell'art. 37.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

(62) Per la proclamazione del risultato dell'elezione per il sindaco, vedasi il comma 3, dell'art. 8 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, il quale dispone che "Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il Sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati dell'elezione e li notifica all'eletto", comma che è da intendere sostitutivo del presente articolo.

(62bis) Per effetto del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, che ha soppresso le Preture, le relative competenze devono intendersi demandate al Tribunale o sezione staccata del Tribunale.

(63) Alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, la soglia demografica di 15.000 abitanti in precedenza prevista dall'art. 23, comma 1 lett. a), della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successivamente abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n.35, è stata ripristinata con eliminazione della fascia intermedia 10.000/15.000, già prevista dagli abrogati art. 2bis e 2ter della richiamata legge regionale 15 settembre 1997, n.35.

(64) Per le modalità di scrutinio nell'ipotesi di contemporaneità di elezioni comunali e provinciali, vedasi la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 44

L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-quater sub art. 6.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

- 1) che non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'art. 31;
- 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 45⁽⁶⁵⁾

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 43.

Art. 46

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunciati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha una unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, a termini dell'art. 55.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

(65) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n.35. Le modalità di ripartizione dei seggi nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sono disciplinate dall'art. 2 della medesima norma.

Art. 47^(65bis)

L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-quinquies sub art. 6.

Il presidente dell'ufficio della I sezione, quando il comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato; pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale à termini dell'art. 55.

Il segretario della I sezione è segretario della adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Sez. III

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti ⁽⁶⁶⁾.

Art. 48

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 53 e 59; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1. Compiute le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti ^(66bis).

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista ^(66bis) nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

(65bis) Le operazioni elettorali indicate nell'articolo, devono tenere conto delle innovazioni introdotte dalla legge regionale 15 settembre 1997, n.35, con richiamo, quindi, in tema di precedenza della proclamazione del sindaco neo eletto, rispetto a quella dei consiglieri comunali. Si richiamano, altresì, in tal senso, l'art. 8 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, nonché l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35.

(66) Alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, la soglia demografica di 15.000 abitanti in precedenza prevista dall'art. 23, comma 1 lett. a), della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successivamente abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n.35, è stata ripristinata con eliminazione della fascia intermedia 10.000/15.000, già prevista dagli abrogati art. 2bis e 2ter della richiamata legge regionale 15 settembre 1997, n.35.

(66bis) Per le modalità di scrutinio nell'ipotesi di contemporaneità di elezioni comunali e provinciali, vedasi la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74.

(67) A seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., tale operazione deve intendersi svolta dopo la lettura del cognome del candidato a sindaco.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 37.

Art. 49

L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-sexies sub art. 6.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- 1) non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portano il bollo o le firme richieste dall'art. 31;
- 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 50

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma.

Art. 51

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 62 e 66; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

L'ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

... ⁽⁶⁸⁾.

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

(68) Comma abrogato dall'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9. La materia risulta adesso disciplinata, dalla legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

Art. 52 ⁽⁶⁹⁾

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 50; L.R. 9 marzo 1959, n. 3, artt. 3 e 43-septies sub art. 6.

Art. 53 ^(69bis)

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 51.

Art. 54

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art 66; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate

Di tutte le operazioni compiute, gli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti, deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio..

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma. Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

CAPO VII

Convalida e surrogazioni.

Sez. I

Disposizioni generali.

Art. 55

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1 e 52; D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma dell'art. 4 ^(69ter) e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle

(69) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Le modalità di ripartizione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono adesso disciplinate dall'art. 4 della richiamata legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(69bis) Articolo da ritenere superato per la successiva disciplina della materia introdotta con l'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Rimangono salve le operazioni di convalida disciplinate dal successivo art. 55 e dall'art. 11 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(69ter) L'art. 4 richiamato è stato sostituito, nel nuovo testo riportato, dall'art. 26, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 ed integrato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Gli artt. 5, 6 e 7, altresì richiamati nella originaria stesura del presente comma, non sono riportati in quanto abrogati con l'art. 26, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

norme di cui alla sez. III del presente capo ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁷¹⁾

Contro le decisioni dei consigli sono ammessi i ricorsi previsti dal capo VIII e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria ⁽⁷²⁾.

Art. 56 ⁽⁷³⁾

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 53.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata con sentenza l'elezione, ove il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di qualcuno degli eletti, non occorre ripetere in esse la votazione.

Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla gestione del comune con la nomina di un commissario scelto tra i dirigenti in servizio presso il corpo ispettivo dell'Assessorato regionale degli enti locali ⁽⁷⁴⁾.

Divenuta definitiva la pronuncia giurisdizionale di annullamento, l'elezione avviene nel rispetto della procedura indicata dalla vigente legge elettorale e nei tempi previsti dal vigente ordinamento amministrativo degli enti locali. Nell'ipotesi di consultazione parziale degli elettori restano ferme le liste elettorali delle sezioni interessate nonché le liste dei candidati.

Al fine del rinnovo del consiglio comunale, per la determinazione del quinquennio di carica, si fa riferimento alla data di effettuazione della elezione ripetuta, con eccezione delle ipotesi di consultazione parziale degli elettori, nella quale il quinquennio decorre dalla data della consultazione annullata.

Nei casi di nullità dell'elezione, disciplinati dagli articoli 40 e 45, ultimo comma, ^(74bis), trovano applicazione le disposizioni del secondo comma e del terzo comma del presente articolo .

⁽⁷⁰⁾ Il riferimento alla Sezione III del presente Capo, deve intendersi superato, in quanto deve farsi riferimento agli artt. 9-17 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

⁽⁷¹⁾ Comma omissis in quanto da ritenersi superato, stante che le Commissioni provinciali di controllo sono state abrogate, mentre i CO.RE.CO., che le hanno sostituite non sono più funzionanti. Si richiamano le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e, per la convalida, la surroga e la prima convocazione del consiglio comunale, si rinvia all'art. 19 della stessa legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

⁽⁷²⁾ La Corte Costituzionale con ord. n. 26 del 1968 ha riconosciuto la illegittimità costituzionale delle norme di cui al capo VIII. In atto, pertanto, per il contenzioso elettorale comunale, occorre fare riferimento alla legge regionale 1 aprile 1967, n. 32, nonché agli artt. 82 e segg. del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ed alle leggi statali 23 dicembre 1966, n. 1147 e 6 dicembre 1971, n. 1034.

⁽⁷³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

⁽⁷⁴⁾ Vedi anche l'art. 13, comma 3, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

^(74bis) Le disposizioni di cui al citato art. 45, non trovano più applicazione, in quanto il medesimo articolo è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Sez. II
**Disposizioni particolari per i comuni con popolazione sino a
quindicimila abitanti** ⁽⁷⁵⁾

Art. 57

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 57.

^(75bis)

⁽⁷⁶⁾

Sez. III
Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni ⁽⁷⁷⁾

Art. 58

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

⁽⁷⁸⁾

Art. 59

L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 60.

Nei casi di ineleggibilità o di morte verificatesi anteriormente alla prima adunanza del consiglio, il posto resosi vacante verrà assegnato, dagli organi previsti dall'art. 62⁽⁷⁹⁾, al candidato che, nella lista del consigliere mancato, abbia conseguito la più alta cifra individuale dopo l'ultimo eletto e, a parità di cifra, al più anziano di età^(79bis).

Il seggio che, durante il quinquennio⁽⁸⁰⁾ rimanga vacante o temporaneamente vacante^(80bis) per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e, a parità di voti, al più anziano

(75) Alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, la soglia demografica di 15.000 abitanti in precedenza prevista dall'art. 23, comma 1 lett. a), della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successivamente abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n.35, è stata ripristinata con eliminazione della fascia intermedia 10.000/15.000, già prevista dagli abrogati art. 2bis e 2ter della richiamata legge regionale 15 settembre 1997, n.35.

(75bis) Articolo divenuto inapplicabile in quanto l'art.6 richiamato nel primo comma dello stesso, è stato abrogato dall'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26. Inoltre, il secondo comma di questo articolo è da ritenersi, altresì, abrogato, in quanto la fattispecie che vi era disciplinata, trovandosi adesso regolata dall'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

(76) Vedansi anche gli artt. 9-17 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

(77) Le disposizioni della sezione, prima riferita ai comuni in cui si vota con il sistema proporzionale, si applicano, adesso, anche agli altri comuni.

(78) Articolo divenuto inapplicabile in quanto l'art.6 richiamato nel primo comma dello stesso, è stato abrogato dall'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26. Inoltre, il secondo comma di questo articolo è da ritenersi, altresì, abrogato, in quanto la fattispecie che vi era disciplinata, trovandosi adesso regolata dall'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. Vedansi anche gli artt. 9-17 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

(79) La Corte Costituzionale con ord. n. 26 del 1968 ha riconosciuto la illegittimità costituzionale delle norme di cui al capo VIII, contenente l'art. 62. In atto, pertanto, per il contenzioso elettorale comunale, occorre fare riferimento alla legge regionale 1 aprile 1967, n. 32, nonché agli artt. 82 e segg. del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ed alle leggi statali 23 dicembre 1966, n. 1147 e 6 dicembre 1971, n. 1034.

(79bis) Le parole "al più anziano di età", debbono intendersi sostituite con le seguenti: "al candidato che precede nell'ordine di lista", alla luce di quanto disciplinato dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4, comma 7bis, della legge regionale 15 settembre 1997, n.35.

(80) La durata in carica dei consigli comunali, precedentemente fissata in quattro anni dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è stata nuovamente fissata in cinque anni, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25.

(80bis) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 luglio 2015, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

CAPO VIII

Ricorsi.

Art. 60-62

... (81)

CAPO IX

Disposizioni penali^(81bis)

Art. 63

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2065, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento in cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 64^(81ter)

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidature o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2.065,00.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o

(81) La Corte Costituzionale con ord. n. 26 del 1968 ha riconosciuto la illegittimità costituzionale delle norme di cui di cui al capo VIII. In atto, pertanto, per il contenzioso elettorale comunale, occorre fare riferimento alla legge regionale 1 aprile 1967, n. 32, nonché agli artt. 82 e segg. del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ed alle leggi statali 23 dicembre 1966, n. 1147 e 6 dicembre 1971, n. 1034.

(81bis) Gli artt. dal 63 al 79 riproducono gli artt. dall'86 al 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Vedasi, anche, l'art. 95 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 (le cui disposizioni sono state estese alle elezioni comunali dall'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663) nonché gli artt. 32, 34 e 113, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli artt. 416bis e 416ter del codice penale, nel testo introdotto con gli artt. 11bis e 11ter della legge 7 agosto 1992, n. 356. Si precisa, altresì, che gli originari importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603 e dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e convertiti in euro a norma dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

(81ter) Con l'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo l'art. 87 del T.U. approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è stato inserito il seguente art. 87bis: "Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164,00.

Art. 65

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2.065,00.

Art. 66

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1. Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 73 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio incorrono nella multa da euro 206,00 a euro 516,00. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 67^(81quater)

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2.065,00. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti del presente Testo Unico, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli

(81quater) Articolo così modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61.

atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena, chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due ad otto anni e della multa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo VII del libro secondo del codice penale, aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00.

Art. 68

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni od in quella dell'ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 69

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206,00.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 70^(81 quinquies)

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o da il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura, è punito con la pena dell'ammenda da euro 200,00 a euro 1.000,00.

(81 quinquies) Articolo così modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61.

Art. 71

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516,00 a euro 2.065,00.

Art. 72

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, o il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032,00.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Art. 73

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 2.065,00.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale contravviene alle disposizioni degli artt. 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi⁽⁸²⁾.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 2.065,00.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

In tali casi, il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale con giudizio direttissimo.

(82) Comma aggiunto con l'art. 17 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le disposizioni dei richiamati artt. 63 e 68 sono contenute negli artt. 43 e 48 del presente testo unico.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Art. 74

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale^(82bis), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Art. 75

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando del certificato elettorale^(82bis) o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 76

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 ad euro 309,00.

Art. 77

T.U. 5 aprile 1951; n. 203, art. 93; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 78

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Ordinata una inchiesta dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le dispo-

(82bis) Con l'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale, deve intendersi fatto alla tessera elettorale personale permanente, tenuto conto, quindi, dei diversi, eventuali, aspetti procedurali.

sizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 79

T.U. 5 aprile 1951, 203, art. 95; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'art. 478 del codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale⁽⁸³⁾.

(83) Con sentenza n. 121 del 17-20 luglio 1980, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, da cui traeva efficacia tale disposizione regionale.

Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 ⁽¹⁾.

Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾.

Epigrafe

Capo I

Procedimento per l'elezione a suffragio popolare del Sindaco nei Comuni della Regione

- Art. 1 - Durata in carica del Sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili.
- Art. 2 - Periodo di svolgimento delle elezioni.
- Art. 3 - Condizioni di eleggibilità.
- Art. 4 - Incandidabilità e incompatibilità del personale direttivo negli organi ed uffici di collocamento.
- Art. 5 - Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di Sindaco.
- Art. 6 - Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
- Art. 7 - Candidatura.
- Art. 8 - Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio.
- Art. 9 - Secondo turno di votazione.
- Art. 10 - Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione.
- Art. 11 - Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione.
- Art. 12 - Giunta comunale.
- Art. 13 - Competenze del Sindaco.
- Art. 14 - Incarichi ad esperti.
- Art. 15 - Giuramento.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 agosto 1992, n. 40.

(2) Per nuove disposizioni in materia, si veda la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Con riguardo alle modifiche apportate da tale ultima legge, si tenga presente la disposizione transitoria di cui all'art. 18 della stessa.

(3) Omissis

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

- Art. 16 - Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni o morte.
- Art. 17 - Relazione sullo stato di attuazione del programma.
- Art. 18 - Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco.
- Art. 19 - Presidenza del consiglio comunale.
- Art. 20 - Attribuzioni del presidente del consiglio comunale.

Capo II

Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni e per il funzionamento degli organi comunali e provinciali

- Art. 21 - Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario.
- Art. 22 - Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario.
- Art. 23 - Attribuzione dei seggi.
- Art. 24 - Composizione della Giunta.
- Art. 25 - Dimissioni.
- Art. 26 - Competenze.
- Art. 27 - Attività ispettiva del consiglio.

Capo III

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

- Art. 28 - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.
- Art. 29 - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli comunali.
- Art. 30 - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli provinciali.
- Art. 31 - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli circoscrizionali.
- Art. 32 - Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione.
- Capo IV - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 33 - Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 34 - Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali.

Art. 35 - Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei Sindaci.

Art. 36 - Disposizione transitoria per la direzione delle aree funzionali.

Art. 37 - Norme di rinvio.

Art. 38 - Termine esame statuti.

Art. 39 - Disposizione programmatica per l'elezione diretta del presidente della Provincia.

Art. 40

Capo I

Procedimento per l'elezione a suffragio popolare del Sindaco nei Comuni della Regione ⁽⁵⁾

Art. 1

Durata in carica del Sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili ⁽⁶⁾.

1. Nei comuni della Regione il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni ⁽⁷⁾.

3. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di Ordinamento regionale degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli ⁽⁸⁾.

(5) Con la riforma elettorale introdotta dalla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., l'elezione del sindaco avviene contestualmente all'elezione del consiglio comunale, con l'utilizzo di un'unica scheda. Conseguentemente, è cessata l'elezione separata del sindaco e la relativa disciplina.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(7) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 2000, n. 25 (vedi, anche, il comma 5 dello stesso articolo).

(8) La presente legge innova la materia in precedenza disciplinata dall'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
Periodo di svolgimento delle elezioni ⁽⁹⁾.

⁽¹⁰⁾

Art. 3
Condizioni di eleggibilità ⁽¹¹⁾.

1. Sono eleggibili a Sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti ⁽¹²⁾ per la carica di consigliere comunale e per la carica di Sindaco.
3. Il Sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandanti precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. ⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾
4. Non è immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 ⁽¹⁵⁾.
5. ... ⁽¹⁶⁾.

(9) Omissis

(10) Articolo, già modificato dall'art. 35 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. La contestuale elezione del sindaco e del consiglio comunale ha luogo nelle tornate elettorali disciplinate dall'art. 169 dell'O.R.EE.LL., come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, o alla scadenza naturale del periodo di carica o nelle ipotesi di cessazione anticipata previste e disciplinate dagli artt. 10 e 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e le s.m.i. di cui alla legge regionale 11 agosto 2016, n. 17.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(12) Vedasi la legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

(13) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedere l'art. 112, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il quale dispone che: "Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i., va interpretato nel senso che il divieto di rieleggibilità per una sola volta non si applica nel caso in cui tra un mandato e l'altro si sia verificata una gestione straordinaria ai sensi degli artt. 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". Inoltre questo comma è stato così modificato dapprima dall'art. 7, L.R. 12 novembre 1996, n. 41 e poi dall'art. 10, L.R. 12 gennaio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge). L'articolo 16 della presente legge, al quale questo terzo comma faceva prima riferimento, è stato abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il cui art. 10 disciplina ora la materia.

(14) Omissis

(15) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Vedasi, altresì, il seguente art. 1, commi 3 e 4, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17: "3. La mancata adozione da parte del sindaco dei provvedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, entro i termini previsti dalle relative disposizioni di legge e comunque entro il termine massimo di venti giorni dalla trasmissione della proposta di provvedimento da parte dei funzionari od impiegati responsabili, costituisce grave e persistente violazione di legge, sanzionata con la rimozione, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, quando si sia verificata almeno cinque volte nel corso del mandato." "4. I sindaci rimossi per le ragioni di cui al comma 3 non possono essere candidati per l'elezione per la carica di sindaco nello stesso comune, nella competizione elettorale successiva alla loro rimozione".

(16) Il presente comma, che sopprime alcune parole al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 32 del 1994.

Art. 4
**Incandidabilità e incompatibilità del personale direttivo negli
organi ed uffici di collocamento ⁽¹⁷⁾.**

(18)

Art. 5
**Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei
deputati regionali alle elezioni alla carica di Sindaco ⁽¹⁹⁾.**

(20)

Art. 6 ⁽²¹⁾
Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16
**1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui alla
legge 18 gennaio 1992, n. 16**

(21bis)

(22)

Art. 7
Candidatura

(23) (24) (25)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio

(17) Omissis

(18) L'articolo aggiunge alcune parole al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36, poi sostituito dall'ultimo comma dell'art. 2, L.R. 1° settembre 1993, n. 26, ed in ultimo è stato poi abrogato dall'art. 76, comma 15, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge).

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(20) Il presente articolo in vigore a seguito della decisione della Regione di non pubblicare la norma abrogativa di cui al comma ottavo dell'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, a seguito della impugnazione proposta dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto regionale (per la decisione adottata dalla Corte Costituzionale si veda la predetta legge regionale e le note relative all'art. 2), è stato poi abrogato dall'art. 1, comma 6, lettera b), L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

(21) Articolo così sostituito dall'art. 36 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(21bis) La legge 18 gennaio 1992, n. 16 che si dichiara di recepire in Sicilia con rinvio statico e non dinamico, è stata successivamente abrogata dall'art. 274 del T.U. degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 265 per quanto concerne gli articoli 1 e 4, comma 2. La disciplina è stata riprodotta nell'art. 58 del citato T.U., articolo poi abrogato e trasferito nel D.Lgs. 235 del 31 dicembre 2012.

(22) Omissis

(23) Vedi anche l'art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(25) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di Sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso Comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto Sindaco decade da quella di consigliere comunale.

8. I candidati alle cariche di Sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati

Art. 8

Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio

1. Il presidente dell'ufficio centrale o il presidente della prima sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, o al più tardi il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla elezione alla carica di Sindaco, costituita dai voti validamente attribuiti.

2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione, rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al nume-

ro così determinato.⁽²⁶⁾

2 bis. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 ⁽²⁷⁾.

2 ter. Le operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio relative alla elezione del Sindaco vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio comunale e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione⁽²⁸⁾.

3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il Sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati dell'elezione e li notifica all'eletto.

Art. 9

Secondo turno di votazione

(29) (30)

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del Sindaco avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età ⁽³¹⁾.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali ⁽³²⁾.

4. Il venir meno, per rinuncia, della candidatura oltre i termini di cui al comma precedente non determina l'applicazione delle disposizioni di cui

(26) Disposizione da ritenersi superata stante la disciplina introdotta dalla legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i.. Si evidenzia che con il sistema introdotto dalla norma richiamata, la presentazione delle candidature a sindaco avviene contestualmente a quella delle liste collegate ed in modo analogo avviene lo scrutinio dell'unica scheda utilizzata.

(27) Comma aggiunto dall'art. 38 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(28) Comma aggiunto dall'art. 38 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(29) Vedi anche l'art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

(30) Omissis

(31) I presenti commi 2, 3, 4 e 4-bis sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4, come stabilito dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(32) I presenti commi 2, 3, 4 e 4-bis sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4, come stabilito dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3⁽³³⁾.

4-bis. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare, a pena di esclusione, l'elenco completo degli assessori che intendono nominare⁽³⁴⁾.

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7^(34bis).

5-bis. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14⁽³⁵⁾.

6. La Commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al Sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.

7. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione.

8. Nel secondo turno è eletto Sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano per età⁽³⁶⁾.

9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non

(33) I presenti commi 2, 3, 4 e 4-bis sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4, come stabilito dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26. Il riferimento di non applicazione della normativa, va inteso al successivo comma 9, non abrogato ma parzialmente sostituito. Trattasi di mancato coordinamento legislativo.

(34) I presenti commi 2, 3, 4 e 4-bis sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4, come stabilito dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26. Comma da ritenersi vigente a seguito del parere del C.G.A. n.1010 dell'11 novembre 1997; il "documento programmatico" deve intendersi sostituito con il "programma amministrativo".

(34bis) Disposizione incompatibile con la riforma introdotta dalla Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(35) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(36) Il secondo periodo del comma è stato aggiunto dall'art. 39, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26. Nei comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti, che adottano il sistema proporzionale, per l'elezione del sindaco al secondo turno, si adotta il diverso criterio di cui al comma 8 dell'art. 3 della Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35: "8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età".

venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile ⁽³⁷⁾ dall'accertamento dei risultati. Le funzioni del Sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato secondo l'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 ⁽³⁸⁾.

Art. 10

Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.
2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.
3. ⁽⁴⁰⁾.
4. Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'articolo 9, il numero di voti ivi previsti.

Art. 11

Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali.
2. In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la elezione del Sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16. ⁽⁴¹⁾
3. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni. ^(41bis)

(37) L'art. 50, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ha sostituito le parole "entro 90 giorni", contenute nei commi 9 dell'articolo 9, 3 e 5 dell'articolo 16 e 6 e 10 dell'articolo 18 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, con le parole "alla prima tornata elettorale utile".

(38) L'ultimo periodo del comma è stato così sostituito dall'art. 39, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(40) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, L.R. 10 maggio 2002, n. 3.

(41) A seguito dell'abrogazione dell'art. 16 della presente legge, trova applicazione l'art. 11 della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i.

(41bis) Il primo periodo del presente comma non è riportato, in quanto è divenuto inapplicabile per effetto del mancato rinnovo dei CO.RE.CO., in seguito alla soppressione dei controlli esterni di legittimità sugli atti deliberativi degli enti locali.

Art. 12

Giunta comunale

1. Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in cinque anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni⁽⁴²⁾⁽⁴³⁾.
2. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune⁽⁴⁴⁾.
4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti⁽⁴⁵⁾.
5. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.
6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali⁽⁴⁶⁾.
7. Il Sindaco nomina, tra gli assessori, il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche⁽⁴⁷⁾. Qualora si assenti

(42) Omissis

(43) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(44) L'art. 40 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ha aggiunto le parole "né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune".

(45) Il presente comma, già modificato dall'art. 40, L.R. 1° settembre 1993, n. 26, è stato poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(46) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(47) L'art. 40 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ha aggiunto le parole "nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche".

o sia impedito anche il vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.

8. Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

9. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.

Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, [alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo]⁽⁴⁸⁾ ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

11. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta ⁽⁴⁹⁾.

Art. 13 ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'ar-

(48) Sono comprese tra parentesi, in quanto i Comitati Regionali di Controllo non sono più operanti.

(49) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 40 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26. Questo comma è da leggere in sinergia con l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., apportate in particolare dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 17.

(50) L'articolo innova la materia in precedenza regolata dagli artt. 41 e segg. dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e da ultimo dall'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

(51) Vedasi l'art. 4, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32: "Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province, sono di competenza, rispettivamente, del sindaco o del presidente della provincia." Vedasi, altresì, il 3° comma dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30: "Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia regionale."

ticolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune. Nomina, altresì i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale ⁽⁵²⁾.

2. Il Sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

3. Restano riservate alla Giunta le delibere per le materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾.

Art. 14 ⁽⁵⁵⁾

Incarichi ad esperti

1. Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti;

b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;

c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti ⁽⁵⁶⁾.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato ⁽⁵⁷⁾.

4. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

5. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale ⁽⁵⁸⁾.

6. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente ⁽⁵⁹⁾.

(52) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 41, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(53) Comma aggiunto dall'art. 41, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(54) Omissis.

(55) Omissis

(56) Comma già sostituito dall'art. 41, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ed ora così nuovamente sostituito dall'art. 48, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Per disposizioni transitorie si veda il secondo comma del predetto art. 48.

(57) L'art. 41, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ha così sostituito i commi 2 e 3.

(58) Comma introdotto dall'articolo 41 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, così sostituito dall'art. 4 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38. Per ulteriori disposizioni in materia si veda l'art. 7 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39.

(59) Comma aggiunto dall'art. 6 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.

Art. 15

Giuramento

1. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale⁽⁶⁰⁾.
2. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
3. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Art. 16

Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni o morte ^{(61) (21) (31)}

Art. 17

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni anno il Sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti ⁽⁶⁴⁾.
2. Il Consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
- 2-bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo ⁽⁶⁵⁾.

Art. 18

Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco ^{(66) (67)(68)}

(60) Il comma 1 dell'articolo annotato deve intendersi così modificato in seguito all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 07.09.1998, n. 23, che ha disposto il recepimento, fra l'altro, dell'art. 4 della legge 15.05.1997, n. 127. Ne consegue che il sindaco giura innanzi al consiglio comunale, con implicita abrogazione della seconda parte del comma 1, precedentemente vigente.

(61) Articolo, già modificato dagli artt. 42, comma 1, e 50, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ora abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il cui art. 11 disciplina ora la materia.

(64) Comma così modificato dall'art. 127, comma 22, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(65) Comma aggiunto dall'art. 11, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(62) Omissis

(63) Omissis

(66) Articolo, già modificato dall'art. 50, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ora abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il cui art. 10 ha introdotto e disciplinato l'istituto della mozione di sfiducia.

(67) Omissis

(68) Omissis

Art. 19

Presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.
2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.
4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza⁽⁶⁹⁾.
5. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.
6. La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, è disposta dal Sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.
7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
8. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti gli statuti possono prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza composto da un numero massimo di tre componenti compreso il presidente.⁽⁷⁰⁾

(69) L'art. 43 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ha aggiunto le seguenti parole: "e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza".

(70) Omissis

Art. 20

Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta⁽⁷¹⁾.
2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.
3. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel comune secondo quanto previsto nello statuto⁽⁷²⁾.

Capo II - Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni e per il funzionamento degli organi comunali e provinciali^{(73) (74)}

Art. 21

Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario

1. ...⁽⁷⁵⁾.

Art. 22

Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario⁽⁷⁶⁾

1. ⁽⁷⁷⁾.
2. ⁽⁷⁸⁾.

(71) Comma così sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(72) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(73) Per l'applicazione differita delle disposizioni di cui ai primi tre capi della presente legge, vedasi l'art. 46 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(74) Omissis

(75) Tale disposizione che prevedeva modifiche nel primo comma dell'articolo 17 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è stata abrogata per la successiva sostituzione di tale primo comma, disposta con l'art. 27, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26

(76) Omissis

(77) Tale disposizione che prevedeva modifiche del primo comma dell'articolo 45 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è stata abrogata per la successiva diversa sostituzione dell'art. 45, comma 1, del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, disposta con l'art. 33, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(78) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, L.R. 10 luglio 2015, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge)

Art. 23

Attribuzione dei seggi

(79)

(80)

Art. 24⁽⁸¹⁾

Composizione della Giunta

(81) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, con la decorrenza indicata al comma 4 del medesimo articolo. L'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, ha sostituito l'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, in precedenza sostituito dal presente articolo, poi abrogato. In materia di composizione di giunta comunale, si richiama, altresì, l'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6.

Art. 25

Dimissioni

1. ...⁽⁸⁵⁾
(82) (83) (84)

Art. 26⁽⁸⁶⁾

Competenze

1. Le competenze di cui alla lettera n) dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della L.R. n. 48 del 1991, sono attribuite al Sindaco. [.....]⁽⁸⁷⁾

(79) Omissis

(80) Articolo, già modificato dall'art. 44, ultimo comma, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ora abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. La materia è adesso disciplinata dagli artt. 2 e 4 della medesima legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(82) (83) (84) Omissis

(85) Sostituisce l'articolo 174 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni. La fattispecie è stata ulteriormente disciplinata con il comma 1bis dell'art. 11 della legge regionale 15.09.1997, n. 35, introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. b) della legge regionale 11.08.2016, n. 17.

(86) Omissis

(87) L'art. 45, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, ha soppresso il secondo periodo del primo comma. Le competenze della disposizione richiamata in questo comma riguardano: "la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati."

Le competenze dei consigli comunali, sono quelle indicate dall'art. 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotto dall'articolo 1, lettera e), della L.R. n. 48 del 1991, con le s.m.i. di cui alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 e legge regionale 8 gennaio 1996, n. 41.

2. Il sindaco, con provvedimento motivato, può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico⁽⁸⁸⁾.

3. ...⁽⁸⁹⁾.

4. ...⁽⁹⁰⁾.

Art. 27

Attività ispettiva del consiglio

(91)

1. Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'articolo 12 e dell'articolo 17 sono rilevanti per l'applicazione dell'articolo 40 della legge n. 142 del 1990 così come recepito e modificato dall'articolo 1, lettera g), della L.R. n. 48 del 1991.

3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti comunali.

Capo III

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali ⁽⁹²⁾ ⁽⁹³⁾

Art. 28

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana

1. ...⁽⁹⁴⁾.

(88) Vedere anche art. 4, comma 1, legge regionale 20.08.1994, n. 32.

(89) Comma abrogato dall'art. 45, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(90) Il quarto comma deve intendersi interamente soppresso, come da errata-corrige in Gazz. Uff. Reg. sic. 19 settembre 1992, n. 44.

(91) Omissis

(92) Per l'applicazione differita delle disposizioni di cui ai primi tre capi della presente legge, vedasi l'art. 46 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.

(93) Omissis

(94) Sostituisce l'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29⁽⁹⁵⁾

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli comunali

1. ...⁽⁹⁶⁾.

Art. 30⁽⁹⁷⁾

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli provinciali

1. ...⁽⁹⁸⁾.

Art. 31⁽⁹⁹⁾

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli circoscrizionali

1. ...⁽¹⁰⁰⁾.

Art. 32

Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per gli enti locali provvederà con proprio decreto all'adeguamento dei modelli delle schede di votazione.

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 33

Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge

(95) Omissis

(96) Sostituisce gli articoli 38 e 39 del T.U. delle leggi, per l'elezione dei consigli comunali della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(97) Omissis

(98) Sostituisce l'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(99) Omissis

(100) Sostituisce il comma primo dell'articolo 8, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84. In merito alle "operazioni elettorali" di cui all'art. 8 richiamato, deve tenersi conto del combinato disposto dal comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 15.09.1997, n. 35, ai sensi del quale "sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge", nonché della disciplina di cui agli artt. 1bis, commi 1, 2, 4, 5 e 7, 4bis, 4ter, sempre della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., in materia di elezioni del Presidente e del Consiglio circoscrizionale, alla luce delle novità introdotte dalla legge regionale 05.04.2011, n. 6, della legge regionale 10.04.2013, n. 8 e in ultimo dalla legge regionale 11.08.2016, n.17. Tenuto conto del quadro normativo richiamato, che disciplina le modalità di espressione del voto, il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, si intende abrogato.

(101) - (107) Omissis

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali, per i primi cinque anni dalla approvazione della presente legge, è istituito un Osservatorio per verificare lo stato d'attuazione della presente legge.
2. L'Osservatorio redige annualmente una relazione scritta all'Assessore per gli enti locali che ne riferisce alla Giunta regionale. Copia della relazione è trasmessa dal Presidente della Regione all'Assemblea regionale con valutazioni e proposte entro trenta giorni dalla ricezione.
3. L'Osservatorio utilizza il personale di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25 che viene incrementato a cento unità scelte nell'ambito dei ruoli regionali.

Art. 34 ⁽¹⁰⁸⁾

Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale, su iniziativa del Governo regionale, esaminerà la normativa riguardante il contenimento delle spese elettorali e la disciplina pubblicitaria per i candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonché per l'elezione del Sindaco.

Art. 35

Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei Sindaci

1. La prima elezione a suffragio popolare dei Sindaci avrà luogo in coincidenza con la data di rinnovo dei consigli comunali.
2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono procedere a deliberare le conseguenti modifiche ai propri statuti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 4 della legge n. 142 del 1990, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 48 del 1991.

Art. 36

Disposizione transitoria per la direzione delle aree funzionali

(108) Per quanto concerne la pubblicità delle spese di propaganda elettorale, si richiama l'art. 53 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

1. I comuni possono attivare la disposizione di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 142 del 1990, come introdotta dal comma 1 dell'articolo 1, lettera h), della legge regionale n. 48 del 1991, anche nelle more dell'approvazione dello statuto.

Art. 37

Norme di rinvio

1. Si applicano alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai consorzi tra enti locali territoriali le disposizioni dell'articolo 12 bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

2. Per gli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 7 giugno 1992, n. 142, come introdotti con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si opera rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili.

Art. 38

Termine esame statuti

1. ... ⁽¹⁰⁹⁾.

Art. 39

Disposizione programmatica per l'elezione diretta del presidente della Provincia

1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa che preveda l'estensione alla Provincia regionale dei criteri contenuti nella presente legge ai fini dell'elezione mediante suffragio popolare del presidente della Provincia e dell'elezione dei consigli provinciali.

Art. 40

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(109) Aggiunge il seguente periodo alla fine del comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44: "Il termine per l'esame degli statuti degli enti e delle relative aziende speciali è, nella fase di prima approvazione dello statuto, di sessanta giorni".

Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 26 ⁽¹⁾.

Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 ⁽²⁾⁽³⁾.

Epigrafe

TITOLO I

Elezione con suffragio popolare del Presidente della Provincia regionale.

Art. 1 - Principi generali.

Art. 2 - Requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di presidente della Provincia.

Art. 3 - Candidatura.

Art. 4 - Operazioni dell'ufficio elettorale provinciale.

Art. 5 - Secondo turno di votazione.

Art. 6 - Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione.

Art. 7 - Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione.

Art. 8 - Cessazione dalla carica di presidente.

Art. 9 - Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente.

TITOLO II

Norme per l'elezione dei consigli delle Province regionali modifica della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 6 settembre 1993, n. 42.

(2) Per nuove disposizioni in materia, si veda la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Con riguardo alle modifiche apportate da tale ultima legge, si tenga presente la disposizione transitoria di cui all'art. 18 della stessa.

(3) Si vedano Circ.Ass. 1 ottobre 1993, n. 17 e Circ.Ass. 8 marzo 1994, n. 7

TITOLO III

Norme per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione delle Province regionali.

Art. 15 - Modifiche ed integrazioni al Capo II del Titolo V della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9.

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

TITOLO IV

Modifiche ed integrazioni al testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46 - Prima applicazione delle disposizioni della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
Art. 47 - Norme di rinvio.
Art. 48 - Richiesta chiarimenti da parte del CORECO.
Norme finali e transitorie.
Art. 49 - Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.
Art. 50 - Tornate elettorali.
Art. 51 - Elezione organi di decentramento comunale.
Art. 52 - Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali.
Art. 53 - Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale.
Art. 54 - Integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128.
Art. 55 - Pareri delle province regionali.
Art. 56 - Pari opportunità.
Art. 57 - Adeguamento degli statuti.
Art. 58 - Norme particolari sui controlli straordinari.
Art. 59 - Inventario dei beni patrimoniali della Provincia.
Art. 60 - Inventario dei beni patrimoniali del Comune.
Art. 61 - Interpretazione dell'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
Art. 62 - Autorizzazione a spese di economato.
Art. 63 - Prima applicazione nuove disposizioni.
Art. 64

TITOLO I

Elezione con suffragio popolare del Presidente della Provincia regionale.

Art. 1

Principi generali.

1. Nelle province regionali il presidente è eletto a suffragio popolare dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia.
2. La durata in carica del presidente e del consiglio della provincia regionale è fissata in cinque anni ⁽⁴⁾.
- 3.
4. ⁽⁵⁾.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 dicembre 2000, n. 25 (vedi, anche, il comma 5 dello stesso articolo).

(5) I commi 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 15, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

5. Si applicano le norme per la elezione dei consigli delle province regionali, tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di presidente della Provincia.

1. Sono eleggibili a presidente di provincia regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per la elezione a consigliere di provincia regionale.

2. Non è eleggibile alla carica di presidente di provincia regionale il presidente di altra provincia. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa per dimissioni non oltre la data di presentazione della candidatura.

3. La carica di presidente di provincia regionale è incompatibile con la carica di assessore comunale. Ricorrono inoltre le cause di ineleggibilità e di incompatibilità disciplinate per la carica di consigliere della provincia regionale, nonché quelle previste nell'articolo 156, comma 1, n. 4, dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di proclamazione o dal verificarsi dell'ipotesi.

4. Nessuno contemporaneamente può presentare la propria candidatura a sindaco ed a presidente di provincia.

5. Il presidente di provincia è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Non è immediatamente rieleggibile il presidente di Provincia che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

7. ⁽⁸⁾

8. ⁽⁹⁾

9. ⁽¹⁰⁾

(8) Il comma non è stato pubblicato in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto regionale, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana. La Corte Costituzionale con sentenza 15 marzo 1994, n. 84 (in G.U.R.I. n. 13 del 23-3-1994) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in applicazione di consolidata giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 142/1981, n. 13/1983, n. 54/1983, n. 115/1985, n. 148/1985 e n. 239/1986) che, partendo dal concetto di unicità dell'atto di promulgazione della legge, ha ritenuto che la mancata pubblicazione delle norme regionali impuginate dal Commissario dello Stato determina la sostanziale acquiescenza o adesione della Regione ai sollevati rilievi di incostituzionalità. Con la medesima sentenza, peraltro, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime anche le successive norme integrative approvate con legge varata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993.

(9) Il comma non è stato pubblicato in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana. Per l'esito della impugnativa si veda la nota precedente.

(10) Sostituisce il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

Art. 3 Candidatura⁽¹¹⁾.

1. La circoscrizione per l'elezione del presidente della Provincia regionale coincide con il territorio provinciale.
2. La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle Province con popolazione oltre 500.000 abitanti.
3. Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma 2.
4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.
5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.
6. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.
7. Per la candidatura vanno presentati:
 - a) l'atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
 - c) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;
 - d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;

(11) Vedi anche l'art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

e) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;

f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno la metà degli assessori che il candidato intende nominare.

8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.

9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.

10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali.

11. Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9, e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale i collegamenti sono ritenuti non validi.

12. L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati ⁽¹²⁾.

Art. 4

Operazioni dell'ufficio elettorale provinciale.

1. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio riunisce l'ufficio e riassume i voti delle

(12) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. Si veda anche il comma 2 dello stesso art. 5.

sezioni elettorali dei comuni della provincia determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di presidente di provincia regionale, che è costituita dai voti validamente attribuiti.

2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale invia attestato al Presidente eletto e ne dà immediata notizia alla Prefettura ed alla provincia regionale che, tramite i sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.

3. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale relative alla elezione del presidente della provincia regionale vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio della provincia regionale, e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione.

Art. 5

Secondo turno di votazione ⁽¹³⁾.

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del presidente della provincia regionale avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi all'ufficio elettorale circoscrizionale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti.

Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.

4. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati eletto-

(13) Vedi anche l'art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

rali, i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono contestualmente indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare, a pena di esclusione.

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno con il quale il candidato è stato contraddistinto.

6. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo" ⁽¹⁴⁾ entro il giorno stabilito anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14.

7. L'ufficio circoscrizionale del comune capoluogo di provincia accerta la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno ed entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione "al Presidente della Provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto" ⁽¹⁵⁾ per la preparazione del manifesto dei candidati e per la stampa delle schede di votazione.

8. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni e della provincia ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione.

9. Nel secondo turno è eletto presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano per età.

10. In caso di unica candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.

11. Nell'ipotesi di nullità dell'elezione, le funzioni del presidente e della giunta della provincia regionale sono esercitate da un commissario regionale nominato secondo l'articolo 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile.

12. Il venir meno, per rinuncia, della candidatura oltre i termini di cui al comma 3 non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(14) Le parole tra virgolette sostituiscono le precedenti ("alla segreteria della provincia regionale") per effetto dell'art. 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6.

(15) Le parole tra virgolette sostituiscono le precedenti ("al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati e") per effetto dell'art. 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6.

Art. 6

Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione.

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.
2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.
3. ⁽¹⁶⁾.
4. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di candidatura unica, si applica il precedente articolo 4, comma 3.
5. Il presidente eletto entra in carica all'atto della proclamazione.

Art. 7

Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione.

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali.
2. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, sull'osservanza dei termini e della procedura di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni^(16bis).
3. Nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità accertati con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e l'elezione del presidente della provincia avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8.
4. Il presidente presta giuramento dinanzi al Presidente della Regione con la formula prescritta per i consiglieri provinciali.

(16) Comma così sostituito dall'art. 13, L.R. 15 settembre 1997, n. 35, poi abrogato dall'art. 4, comma 2, L.R. 10 maggio 2002, n. 3.

(16bis) Il comma è divenuto inapplicabile, per effetto del mancato rinnovo dei CO.RE.CO., in seguito alla soppressione dei controlli esterni di legittimità sugli atti deliberativi degli enti locali.

Art. 8
Cessazione dalla carica di presidente ⁽¹⁷⁾.

Art. 9
**Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione
del presidente** ⁽¹⁸⁾.

TITOLO II
Norme per l'elezione dei consigli delle Province regionali
modifica della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

Art. 10

1. L'elezione dei consigli delle province regionali è disciplinata dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 alla quale sono apportate le modifiche ed integrazioni specificate nei successivi articoli.

Art. 11

1. ... ⁽¹⁹⁾.
2. ... ⁽²⁰⁾.

Art. 12

1. ... ⁽²¹⁾.
2. ... ⁽²²⁾.
3. ... ⁽²³⁾.
4. ... ⁽²⁴⁾.

(17) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(18) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

(19) Sostituisce le parole "consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane", inserite nell'epigrafe e nelle disposizioni della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, con le parole "consigli delle province regionali".

(20) Sostituisce l'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14

(21) Sostituisce il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(22) Sopprime le parole "ai fini della indicazione del voto di preferenza" nel terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(23) Sostituisce il quinto comma dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(24) Sostituisce i commi settimo ed ottavo dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

Art. 13

1. ... ⁽²⁵⁾.
2. ... ⁽²⁶⁾.
3. ... ⁽²⁷⁾.

Art. 14

1. ... ⁽²⁸⁾.
2. ... ⁽²⁹⁾.

TITOLO III

Norme per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione delle Province regionali.

Art. 15

Modifiche ed integrazioni al Capo II del Titolo V della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9.

1. ... ⁽³⁰⁾.

Art. 16

1. ... ⁽³¹⁾.

Art. 17

1. ... ⁽³²⁾.

(25) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(26) Aggiunge una lettera f) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(27) Aggiunge il comma 1 bis all'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(28) Comma che sostituiva il numero 2 del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, con i numeri 2 e 2 bis, oggi abrogato dall'art. 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6.

(29) Sostituisce il quarto e quinto periodo di cui al numero 3 del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

(30) Aggiunge due commi all'articolo 25 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(31) Sostituisce l'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(32) Aggiunge un articolo dopo l'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

Art. 18

1. ...⁽³³⁾.

Art. 19

1. ...⁽³⁴⁾.

Art. 20

1. ...⁽³⁵⁾.

Art. 21

1. ...⁽³⁶⁾.

Art. 22

1. ...⁽³⁷⁾.

Art. 23

1. ...⁽³⁸⁾.

Art. 24

1. ...⁽³⁹⁾.

Art. 25

...⁽⁴⁰⁾.

(33) Sostituisce l'articolo 27 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(34) Sostituisce l'articolo 28 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(35) Sostituisce l'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(36) Sostituisce l'articolo 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(37) Sostituisce l'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(38) Sostituisce l'articolo 33 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(39) Sostituisce l'articolo 34 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(40) Sostituisce l'articolo 35 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

TITOLO IV
Modifiche ed integrazioni al testo unico approvato
con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3,
ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 26

1. ... ⁽⁴¹⁾.
2. ... ⁽⁴²⁾

Art. 27

1. ... ⁽⁴³⁾
2. ... ⁽⁴⁴⁾

Art. 28

1. ... ⁽⁴⁵⁾

Art. 29

1. ... ⁽⁴⁶⁾

Art. 30

1. ... ⁽⁴⁷⁾

(41) Sostituisce l'articolo 4 del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(42) Abroga gli articoli 5, 6 e 7 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(43) Sostituisce i commi 1 e 4 dell'articolo 17 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(44) Sostituisce l'art. 17, comma 9, n. 2, del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(45) Sostituisce la lettera b) del primo comma dell'articolo 18 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(46) Apporta modifiche all'art. 20 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(47) Sostituisce l'art. 29 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 31

1. Nell'articolo 31 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, le parole contenute nel comma 1 "del prima giorno di elezione" sono sostituite con le parole "del giorno di votazione".
2. L'articolo 35 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, è così modificato:
 - a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "La votazione ha inizio alle ore 7 e si conclude alle ore 22";
 - b) nel comma 2, n. 3, sono soppresse le parole "Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti";
 - c) nel comma 2, n. 4, sono soppresse le parole: "rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e" e le parole: "Nei comuni con oltre 5.000 abitanti";
 - d) ⁽⁴⁸⁾

Art. 32

1. All'articolo 36, comma 2, del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, sono soppresse le parole: "a pena di nullità della votazione".

Art. 33

1. ... ⁽⁴⁹⁾
2. ... ⁽⁵⁰⁾

Art. 34

1. ... ⁽⁵¹⁾

Art. 35

1. ... ⁽⁵²⁾.

(48) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, L.R. 10 maggio 2002, n. 3.

(49) Sostituisce il primo comma dell'articolo 45 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(50) Sostituisce, con due commi, l'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(51) Sostituisce i commi sesto e settimo dell'articolo 52 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

(52) Sopprime l'ultimo periodo al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 36

1. ... ⁽⁵³⁾.

Art. 37

1. ... ⁽⁵⁵⁾.

Art. 38

- ... ⁽⁵⁶⁾

Art. 39

1. ... ⁽⁵⁷⁾.
2. ... ⁽⁵⁸⁾.

Art. 40

1. ... ⁽⁵⁹⁾.

Art. 41

1. ... ⁽⁶⁰⁾.
2. ... ⁽⁶¹⁾.
3. ... ⁽⁶²⁾.

Art. 42

1. ... ⁽⁶³⁾.
2. Ai componenti dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 1 della legge

(53) Sostituisce l'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(55) Apporta modifiche all'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(56) Aggiunge due commi dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(57) Sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(58) Apporta modifiche all'art. 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(59) Apporta modifiche all'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(60) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(61) Aggiunge un comma all'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(62) Apporta modifiche all'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(63) Sostituisce il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

regionale 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modifiche, ed ai funzionari dell'Amministrazione regionale nominati commissari dei comuni, delle province e dei relativi consorzi, secondo le vigenti disposizioni di legge, sono riconosciuti compensi per l'attività gestionale demandata, per la quale sono considerati in servizio ⁽⁶⁴⁾.

3. La misura dei compensi di cui al precedente comma è stabilita dall'Assessore regionale per gli enti locali sulla base di una tabella predefinita per classe di enti dalla Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore ed è aggiornata annualmente in relazione agli indici Istat.

"1. Fino all'approvazione del disegno di legge concernente il settore della bonifica e il riordino dei consorzi di bonifica e comunque non oltre il 30 aprile 1995 le attuali gestioni straordinarie dei consorzi sono affidate a funzionari dell'Amministrazione regionale.

2. Ai funzionari dell'Amministrazione regionale nominati commissari straordinari dei consorzi di bonifica e di bonifica montana si applicano, per l'attività gestionale demandata, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26."

Art. 43

1. ... ⁽⁶⁵⁾.

Art. 44

1. ... ⁽⁶⁶⁾.

2. ... ⁽⁶⁷⁾.

3. ... ⁽⁶⁸⁾.

Art. 45

1. ... ⁽⁶⁹⁾.

(64) Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 3:

(65) Aggiunge alcune parole all'art. 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7.

(66) Sostituisce il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(67) Aggiunge un comma dopo il terzo comma dell'articolo 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(68) Sostituisce nell'art. 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, la cifra "10.000" ai punti a) e b) con la seguente: "15.000".

(69) Sopprime all'art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, il secondo periodo del comma I ed il terzo comma.

2. All'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, e riferito alla competenza dei consigli comunali, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b.) sono aggiunte, dopo le parole "storni dai fondi", le parole "tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio";
- b) alla lettera 1), dopo la parola "relative", sono aggiunte le parole "alla locazione di immobili";
- c) al terzo comma sopprimere le parole da "salvo quelle attinenti" fino a "reiterate".

Art. 46

Prima applicazione delle disposizioni della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

1. Le disposizioni dei primi tre capi della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificati da quelle della presente legge, con eccezione dell'articolo 3, commi 5, ó e 25, hanno applicazione differita come disposto dal secondo comma dell'articolo 35 della medesima legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 47

Norme di rinvio.

1. ... ⁽⁷⁰⁾.

Art. 48

Richiesta chiarimenti da parte del CORECO.

1. ... ⁽⁷¹⁾.

Norme finali e transitorie.

Art. 49

Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.

1. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche. Sono,

(70) Sostituisce l'art. 37 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(71) Sostituisce l'art. 19 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con l'avvertenza che i CO.RE.CO. non sono più funzionanti dopo l'abolizione dei controlli preventivi di legittimità esterni degli atti deliberativi degli enti locali.

inoltre competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni il giudice di pace ed i segretari giudiziari^(71bis).

Art. 50 Tornate elettorali.

1. ... ⁽⁷²⁾.

2. ... ⁽⁷³⁾.

3. Sono abrogati l'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ed i commi 3 e 4 (74) dell'articolo 25 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

4. La durata in carica dei consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge è fissata in quattro anni.

Art. 51 Elezione organi di decentramento comunale.

1. Al comma I dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, sono soppresse le parole: "I consigli capoluoghi di provincia ed". Al comma 3 del medesimo articolo è aggiunto il seguente periodo: "Detti comuni nonché quelli con popolazione inferiore possono costituire circoscrizioni di decentramento nelle frazioni o borgate isolate territorialmente rispetto al capoluogo del comune e nelle isole minori di pertinenza".

2. ... ⁽⁷⁵⁾.

3. ... ⁽⁷⁶⁾.

4. ... ⁽⁷⁷⁾.

5. L'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è abrogato.

(71bis) L'espressione "segretari giudiziari" va interpretata con riguardo all'incardinamento dei funzionari presso determinati uffici giudiziari, per cui deve ritenersi che il legislatore abbia inteso abilitare all'autenticazione i soli funzionari amministrativi addetti alle procure generali o alle procure della Repubblica (C.S. Sez. V decisione n. 1061 del 29 settembre 1994).

(72) Sostituisce l'art. 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

(73) Sostituisce le parole "entro 90 giorni", contenute nei commi 9 dell'articolo 9, 3 e 5 dell'articolo 16 e 6 e 10 dell'articolo 18 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, con le parole "alla prima tornata elettorale utile".

(74) Il quarto comma dell'articolo 25 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 apportava modifiche al comma secondo dell'art. 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, integralmente sostituito dal comma primo del presente articolo 50.

(75) Modifica la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 nel senso che le parole "consiglio di quartiere" e "quartiere" contenute negli articoli, non abrogati della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, 5, 6, comma 1, 7, 8 e 9, sono sostituite con le parole "consiglio circoscrizionale" e "circoscrizione".

(76) Modifica la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 nel senso che le parole "superiore a 5000 abitanti" contenute nel penultimo comma dell'articolo 5 e nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, sono sostituite con le parole "superiore a 15.000 abitanti".

(77) Sostituisce la terza disposizione contenuta alla lettera m) dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Art. 52

Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali.

1. ... ⁽⁷⁸⁾.
2. Le disposizioni del precedente comma trovano applicazione in relazione al primo rinnovo del consiglio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. La composizione dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quella del consiglio comunale ^(78bis).
4. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge trova applicazione l'articolo 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81, con le limitazioni e le condizioni di copertura dei maggiori oneri di spesa ivi disciplinate.
5. Per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane, costituite secondo l'articolo 20 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le indennità di carica e di presenza previste per gli organi dei comuni o delle province eletti o nominati sono incrementate del 50 per cento ⁽⁷⁹⁾.
6. Rimangono confermati, nelle more della riforma della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e, compatibilmente con l'esplicazione statutaria introdotta in tema di commissioni consiliari e di decentramento comunale, gli articoli 1, 2,3 e 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.
7. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1993 n. 15, i compensi per i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali del comitato regionale di controllo sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con le modifiche di cui ai successivi commi ⁽⁸⁰⁾.
8. I compensi per i vicepresidenti sono stabiliti nella misura del 90 per cento di quelli spettanti ai presidenti.
9. I compensi per i componenti, compresi i segretari sono stabiliti nella misura dell'80 per cento di quelli spettanti ai presidenti ^(80bis).

(78) Sostituisce l'art. 43 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

(78bis) Nuova disciplina è stata introdotta dall'art. 5 della legge regionale 26.06.2015, n. 11.

(79) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41. Si veda in argomento la Circ.Ass. 30 marzo 1998, n. 2, recante: "Indennità di carica e di presenza per gli amministratori ed i consiglieri delle province regionali e dei comuni. Disciplina di variazione delle misure ordinarie previste dopo la costituzione delle aree metropolitane con i decreti del Presidente della Regione n. 228, 229 e 230 del 10 agosto 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 21 ottobre 1995".

(80) Per l'interpretazione autentica del presente comma, si veda l'art. 2, comma 2, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.

(80bis) I CO.RE.CO. non sono più funzionanti dopo l'abolizione dei controlli preventivi di legittimità esterni degli atti deliberativi degli enti locali.

Art. 53

Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale.

1. La propaganda elettorale per la elezione dei consigli comunali, dei sindaci, dei consigli provinciali e dei presidenti delle medesime province è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dagli articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia^(80ter).

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia.

Art. 54

Integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128.

1. Sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, i sindaci ed i presidenti della provincia regionale eletti con suffragio popolare, nonché gli assessori dai medesimi nominati.

2. I soggetti tenuti alle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni⁽⁸¹⁾. Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi od organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. Per le dichiarazioni non rese secondo le disposizioni della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, i soggetti interessati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla carica o dall'ufficio ove non provvedano entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge a presentare le dichiarazioni omesse per l'esercizio in corso ed i precedenti cui ci riferisce la carica o la nomina.

(80ter) Gli articoli 28 e 29 della legge 25.03.1993, n. 81, risultano, il primo abrogato, il secondo parzialmente abrogato (sono rimasti in vigore i commi 3, 4 e 5).

(81) Per il differimento del termine si veda l'art. 17 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Art. 55

Pareri delle province regionali.

1. I pareri di competenza degli organi delle province regionali, disciplinati con legge, sono emessi entro trenta giorni dalla richiesta. Per la pretermissione dei pareri si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
2. Gli atti adottati in violazione del comma 1 non possono essere oggetto di successiva definizione.

Art. 56

Pari opportunità.

1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia regionale, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti^(81bis).

Art. 57

Adeguamento degli statuti.

1. Le province regionali adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le nuove norme statutarie si applicano a decorrere dalla prima elezione contemporanea del presidente e del consiglio della provincia regionale.

Art. 58

Norme particolari sui controlli straordinari.

1. Le disposizioni dell'articolo 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale nel settore.
2. Nella ricorrenza di elezione separata degli organi elettivi dei comuni e

(81bis) Si richiama la nuova disciplina in materia di "parità di genere" introdotta dalla legge regionale 05.04.2011, n. 6 e dalla legge regionale 10.04.2013, n. 8.

delle province regionali, le misure della sospensione, dello scioglimento e della sostituzione commissariale sono riferite ai consigli.

Art. 59

Inventario dei beni patrimoniali della Provincia.

1. Il presidente della provincia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali della provincia.
2. Tale inventario dovrà comprendere gli immobili utilizzati dall'Amministrazione provinciale nonché quelli ceduti in uso, anche parzialmente, ad amministrazioni diverse dalla provincia o a soggetti privati.
3. Nell'inventario deve essere specificato:
 - l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico-sanitarie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.
4. Il presidente della provincia che non redige o non aggiorna l'inventario entro i termini fissati è dichiarato decaduto⁽⁸²⁾.

Art. 60

Inventario dei beni patrimoniali del Comune.

1. Il sindaco, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali del comune.
2. Tale inventario dovrà comprendere gli immobili utilizzati dall'Amministrazione comunale nonché quelli ceduti in uso, anche parzialmente; ad amministrazioni diverse dalla provincia o a soggetti privati.
3. Nell'inventario deve essere specificato:
 - l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico - sanitarie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.
4. Il sindaco che non redige o non aggiorna l'inventario entro i termini fissati è dichiarato decaduto⁽⁸³⁾.

(82) Si veda la Circ.Ass. 1 ottobre 1993, n. 17.

(83) Si veda la Circ.Ass. 1 ottobre 1993, n. 17.

Art. 61
**Interpretazione dell'articolo 78
della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.**

1. L'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è così interpretato:

"L'autorizzazione, di cui all'articolo 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, può essere data anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture. Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge, sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti dell'ente locale."

Art. 62
Autorizzazione a spese di economato.

1. La giunta municipale può autorizzare le piccole spese di economato per acquisti e per servizi entro l'importo previsto dal preesistente regolamento di economato aumentato del cinquanta per cento sia come importo complessivo che come singole spese.

Art. 63
Prima applicazione nuove disposizioni.

1. La prima convocazione del consiglio della provincia regionale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni della presente legge, è disposta dal presidente della provincia uscente.

2. Le disposizioni dei primi tre titoli della presente legge si applicano, in ciascuna provincia, a decorrere dalla effettuazione delle prime elezioni congiunte del consiglio e del presidente della provincia regionale. Fa eccezione l'articolo 21, riguardante anche i consigli comunali, che trova applicazione con l'entrata in vigore della presente legge.

3. Con eguale decorrenza del comma 2 cessano di trovare applicazione le disposizioni degli articoli 134, 135, 136 e 137 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e quelle non compatibili degli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come introdotti con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Art. 64

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35⁽¹⁾.
**Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della
Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.**

Epigrafe

- Art. 1** - Presentazione candidatura a Sindaco e a consigliere comunale.
- Art. 1-bis** - Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali.
- Art. 2** - Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
- Art. 2-bis** - Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.
- Art. 2-ter** - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.
- Art. 3** - Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
- Art. 4** - Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
- 4-bis** - Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale.
- Art. 4-ter** - Elezione del consiglio circoscrizionale.
- Art. 5** - Presentazione candidature a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale.
- Art. 6** - Elezione del Presidente della Provincia regionale.
- Art. 6-bis**
- Art. 7** - Elezione del Consiglio provinciale.
- Art. 8** - Nomina delle Giunte.
- Art. 9** - Determinazione del numero dei componenti le Giunte delle Province regionali.
- Art. 10** - Mozione di sfiducia.
- Art. 11** - Cessazione dalle cariche.
- Art. 11-bis** - Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale.
- Art. 12** - Predisposizione dei modelli di schede di votazione.
- Art. 13** - Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione.
- Art. 14** - Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1997, n. 51.

Art. 15 - Modifiche ed integrazioni di norme.

Art. 16 - Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali.

Art. 17

Art. 18 - Norma transitoria.

Art. 19

Art. 1

Presentazione candidatura a Sindaco e a consigliere comunale.

1. L'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

(2)
... .

Art. 1-bis

Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali
e circoscrizionali (3).

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

Art. 2

*Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei
Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.*

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco (4).

2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del Consiglio comunale. La

(2) Si veda il testo aggiornato dell'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo⁽⁵⁾.

3-bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza⁽⁶⁾.

4. È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

4-bis. È proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti⁽⁷⁾.

5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è

(5) Comma dapprima sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13* della stessa legge) e poi così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 agosto 2016, n. 17*.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 10 aprile 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge*).

(7) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 17*. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'*art. 3* della suddetta *L.R. n. 17/2016*.

attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio⁽⁸⁾. 5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5⁽⁹⁾. 6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 2-bis

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti⁽¹⁰⁾.

Art. 2-ter

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti⁽¹¹⁾.

Art. 3

Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti⁽¹²⁾.

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale⁽¹³⁾.

(8) Comma dapprima sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge) e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

(9) Comma dapprima aggiunto dall'art. 5, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge) e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

(10) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge) e poi soppresso dall'art. 1, comma 2, L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

(11) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge), poi modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 10 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge) ed infine soppresso dall'art. 1, comma 2, L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

(12) Rubrica così modificata per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(13) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo ⁽¹⁴⁾.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età ⁽¹⁵⁾.

5. Qualora nessun candidato ottenga l'elezione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età ⁽¹⁶⁾.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni

(14) Comma dapprima sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*) e poi così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 11 agosto 2016, n. 17*.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 3, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 17*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 17*.

dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

Art. 4

Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ⁽¹⁷⁾.

1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza ⁽¹⁸⁾.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco ⁽¹⁹⁾.

(17) Rubrica così modificata per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(18) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 10 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

(19) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

3-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ⁽²⁰⁾.

3-ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7 ⁽²¹⁾.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste

(20) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, poi così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(21) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi ⁽²²⁾.

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti ⁽²³⁾.

7-bis. Compite le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista ⁽²⁴⁾.

4-bis

Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale ⁽²⁵⁾.

1. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

(22) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

(23) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera d), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

(24) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, lettera d), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

(25) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo ⁽²⁶⁾.

5. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 4-ter

Elezione del consiglio circoscrizionale ⁽²⁷⁾.

1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4.
2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.
3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.
4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.

Art. 5

Presentazione candidature a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale.

1. L'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

... ⁽²⁸⁾.

2. Ai fini della presentazione della candidatura alla carica di Presidente

(26) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della suddetta L.R. n. 17/2016.

(27) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(28) Si veda il testo aggiornato dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

della Provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 8^(28bis).

Art. 6

Elezione del Presidente della Provincia regionale.

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale.
2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo ⁽²⁹⁾.
3. È proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di Presidente della Provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.
4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
5. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare all'ufficio elettorale circoscrizionale del Comune capoluogo il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della

(28bis) L'art. 1 della legge regionale 15.09.1997, n. 35, ha sostituito l'art. 7 della legge regionale 26.08.1992, n. 7, dal che la dichiarazione è quella prevista dal comma 8 dell'art. 7 della richiamata legge regionale 26.08.1992, n. 7.

(29) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

Provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate ⁽³⁰⁾.

6. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

7. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il Consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 6-bis ⁽³¹⁾

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.

Art. 7

Elezione del Consiglio provinciale.

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla *legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

2. Con la lista dei candidati al Consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di Presidente della Provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei Comuni.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

4. L'attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.

(30) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 8 maggio 1998, n. 6*.

(31) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

4-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ⁽³²⁾.

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti ⁽³³⁾.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista ⁽³⁴⁾.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi ⁽³⁵⁾.

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste

(32) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

(33) Il presente comma, già modificato dall'art. 2, L.R. 8 maggio 1998, n. 6, è stato poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(34) Il presente comma, già modificato dall'art. 2, L.R. 8 maggio 1998, n. 6, è stato poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(35) Il presente comma, già modificato dall'art. 2, L.R. 8 maggio 1998, n. 6, è stato poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

nei vari collegi, si procede ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni ⁽³⁶⁾.

Art. 8

Nomina delle Giunte.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

... ⁽³⁷⁾.

2. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, così come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

... ⁽³⁸⁾.

Art. 9

Determinazione del numero dei componenti le Giunte delle Province regionali.

Articolo abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, con la decorrenza indicata al comma 4 del medesimo articolo.

⁽³⁹⁾

Art. 10

Mozione di sfiducia ⁽⁴¹⁾.

1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore ⁽⁴²⁾.

(36) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(37) Si veda il testo aggiornato dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(38) Si veda il testo aggiornato dell'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

(39) La L. 8 giugno 1990, n. 142 è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti a disposizioni di detta legge, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. Le analoghe norme contenute nell'art. 33 della citata legge n. 142/1990 sono confluite nell'art. 47, D.Lgs. n. 267/2000 soprarichiamato. Poiché però la Regione Sicilia ha continuato ad apportare modifiche direttamente al suddetto art. 33 (da ultimo lo stesso articolo è stato sostituito dall'art. 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, il cui art. 2 ha abrogato il presente articolo), per tale Regione, si ritiene, continui a rimanere in vigore la L. 8 giugno 1990, n. 142, come modificata da leggi regionali dalla stessa emanate, intervenute successivamente.

(41) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 dicembre 2000, n. 25, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(42) Comma dapprima modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 17. Le disposizioni di cui all'art. 4 della suddetta L.R. n. 17/2016 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della citata L.R. n. 17/2016).

1-bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo ⁽⁴³⁾.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 ⁽⁴⁴⁾.

Art. 11

Cessazione dalle cariche.

1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile⁽⁴⁵⁾.

1-bis. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio ⁽⁴⁶⁾.

2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.⁽⁴⁷⁾

2-bis. La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di

(43) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*) e poi così modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 17*. Le disposizioni di cui all'*art. 4 della suddetta L.R. n. 17/2016* si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 2, della citata L.R. n. 17/2016*).

(44) Comma dapprima corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 febbraio 2001, n. 8 e poi così modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n. 17*. Le disposizioni di cui all'*art. 4 della suddetta L.R. n. 17/2016* si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 2, della citata L.R. n. 17/2016*).

(45) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2000, n. 25*, dall'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n.17 e in ultimo dall'art.1, comma 2, della L.R. 5 maggio 2017, n. 7*.

(46) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 17*.

(47) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n.17 e in ultimo dall'art. 1, comma 3, della L.R. 5 maggio 2017, n.7*.

un commissario ai sensi del comma 4 ⁽⁴⁸⁾.

3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.

4. Le competenze del Sindaco, della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, e successive modifiche ed integrazioni ⁽⁴⁹⁾.

5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.

Art. 11-bis

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale ⁽⁵⁰⁾.

1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.

Art. 12

Predisposizione dei modelli di schede di votazione.

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132*.

2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore ⁽⁵¹⁾.

(48) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lettera c)*, L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

(49) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, lettera d)*, L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

(50) Articolo aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6* (vedi anche, per l'adeguamento degli statuti dei comuni alle disposizioni di cui al presente articolo, il comma 2 dello stesso articolo).

(51) Si veda, in argomento, il *Dec.Ass. 28 aprile 1998*, avente ad oggetto: "Sostituzione dei modelli delle schede di votazione per l'elezione dei Presidenti delle Province regionali e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali".

Art. 13

Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, ed il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 sono sostituiti dal seguente: ⁽⁵²⁾.

Art. 14

Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale.

1. Nella presentazione delle liste dei Consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

Art. 15

Modifiche ed integrazioni di norme.

1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con *D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3*, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma dell'articolo 3 la parola "italiani" è soppressa;

b) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

c) all'articolo 16 al n. 6) aggiungere, dopo le parole "le urne", le parole "o le cassette o scatole";

d) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 17. È altresì abrogato il punto 2 del comma 9, come sostituito dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;

e) al comma 2 dell'articolo 19 le parole:

"nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", sono soppresse;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono abrogati;

(52) Si veda il testo aggiornato dell'art. 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

- g) all'articolo 32, primo comma, aggiungere dopo le parole "urna" le parole "o cassetta";
- h) all'articolo 38, come modificato dall'*articolo 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, i commi 1 e 2 sono abrogati;
- i) gli articoli 45 e 52 sono abrogati".
2. Gli *articoli 3 e 16 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, sono abrogati.
3. Al comma 12 dell'*articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, come sostituito dall'*articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, l'inciso: "rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente" è soppresso.
4. Alla *legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a) l'articolo 2 è abrogato;
- b) il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito: "Non è immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'*articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come recepito dalla *legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*";
- c) al comma 9 dell'articolo 12 l'inciso: "rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18" è soppresso;
- d) gli articoli 16, 18 e 23 sono abrogati.
5. Alla *legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a) i commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati;
- b) al comma 6 dell'articolo 2 le parole: "rimosso dalla carica secondo l'articolo 9 o" sono soppresse;
- c) gli articoli 3⁽⁵³⁾, 8 e 9 sono abrogati.
- d) al comma 6 dell'articolo 5 le parole "alla segreteria della Provincia regionale" sono sostituite con le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del Comune capoluogo"⁽⁵⁴⁾;
- e) al comma 7 dell'articolo 5 le parole "al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati e" sono sostituite con le parole "al Presidente della Provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto"⁽⁵⁵⁾;
- f) il comma 1 dell'articolo 14 è abrogato⁽⁵⁶⁾.

(53) Il legislatore non ha considerato che l'*art. 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*, era già stato interamente sostituito con l'*art. 5, comma 1, della presente legge*, onde la incongruenza della disposta abrogazione che, evidentemente, andrebbe riferita al precedente testo.

(54) Le lettere da d) a f) sono state aggiunte dall'*art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(55) Le lettere da d) a f) sono state aggiunte dall'*art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

(56) Le lettere da d) a f) sono state aggiunte dall'*art. 3 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6*.

6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.

Art. 16

Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali.

1. ⁽⁵⁷⁾.
2. Alla fine dell'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è aggiunto il seguente comma:
... ⁽⁵⁸⁾.
3. Alla fine dell'articolo 10 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente comma:
... ⁽⁵⁹⁾.

Art. 17

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, per i soggetti ivi previsti attualmente in carica, è differito di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Norma transitoria.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in ciascun Comune e ciascuna Provincia regionale a decorrere dalla data di scadenza naturale dei relativi organi.
2. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(57) Si veda il testo aggiornato dell'art. 26 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29. Successivamente il presente comma e conseguentemente il comma aggiunto nell'art. 26, L.R. 20 marzo 1951, n. 29, è stato soppresso dall'art. 56, comma 24, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge.

(58) Si veda il testo aggiornato dell'art. 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

(59) Si veda il testo aggiornato dell'art. del Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

Legge Regionale 8 maggio 1998, n. 6 ⁽¹⁾.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale».

Epigrafe

Art. 1 - Modifica dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Art. 4 - Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Art. 5

Art. 1

Modifica dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Omissis

Art. 2

Modifica dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Omissis

Art. 3

Modifica dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

1. Al comma 5, dell'articolo 15, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, sono aggiunte le seguenti lettere:

... ⁽²⁾.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 maggio 1998, n. 24, S. O.

(2) Si veda il testo aggiornato dell'art. 15, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Art. 4

Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

1. La disposizione di cui al comma 2, dell'articolo 11, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, per quanto riguarda la cessazione dei consigli comunali e provinciali va interpretata nel senso che a tal fine non sono considerate le dimissioni da consigliere per opzione alla carica di assessore.

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 26 ottobre 1998, n. 31 ⁽¹⁾.

Interpretazione autentica della lettera e), del comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il comma 3, dell'articolo 31, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 1

1. La data a decorrere dalla quale i Consigli comunali devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili, a norma della lettera e), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, deve intendersi quella della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, mediante affissione del relativo manifesto, da parte dei Sindaci dei singoli Comuni.

Art. 2

1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati tra la data dell'adozione del decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali di fissazione della data delle elezioni e la sua pubblicazione da parte del Sindaco.

Art. 3

1. La presente legge si applica anche agli atti deliberativi adottati dai Consigli comunali per i quali sia stata pronunciata ordinanza di annullamento da parte della competente sezione del Comitato regionale di controllo⁽²⁾.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 28 ottobre 1998, n. 55.

(2) I Comitati Regionali di Controllo non sono più operanti.

Legge Regionale 16 dicembre 2000, n. 25 ⁽¹⁾.

Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della Provincia regionale.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è sostituito dal seguente:

“2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni”.

2. ⁽²⁾

3. Gli organi elettivi dei comuni e delle province le cui scadenze sono previste secondo la vigente legislazione nel secondo semestre si rinnovano nella tornata elettorale dell'anno successivo alla scadenza del quadriennio.

4. Il turno elettorale previsto per la primavera del 2001 si svolge nello stesso anno in un periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre e quello che ai sensi della legislazione vigente scade nell'autunno del 2001 è rinviato alla tornata elettorale successiva.

5. Fatta eccezione per quanto previsto dai commi 3 e 4 le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai comuni e alle province regionali i cui organi elettivi sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i comuni ricompresi nel secondo turno elettorale dell'anno 2000.

Art. 2

1. L'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 è sostituito dal seguente:

“1. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 dicembre 2000, n. 58.

(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, L.R. 1° settembre 1993, n. 26.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del comune e della provincia regionale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35".⁽³⁾

2. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, è così modificato:

"1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile."

Art. 3

L'art. 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"1. Le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

Nell'ipotesi di ricorso ad elezioni congiunte per anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, l'elezione si svolge nel turno elettorale dell'anno di ricorrenza ove la definizione dei provvedimenti certativi intervenga entro i termini per l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni."

(3) Il presente comma, corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. 23 febbraio 2001, n. 8, sostituisce l'art. 10, L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

Art. 4

(4)

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(4) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*, con la decorrenza indicata al comma 4 del medesimo articolo.

Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ⁽¹⁾.

Norme sull'ordinamento degli enti locali ⁽²⁾.

TITOLO I

Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali

Capo I

Art. 1 - Autonomia statutaria e regolamentare.

Art. 2 - Principio di sussidiarietà.

Art. 3 - Partecipazione popolare e azione popolare.

Art. 4 - Modifica dei soggetti al diritto di accesso.

Art. 5 - Rinnovo dei consigli di circoscrizione.

TITOLO I

Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali

Capo II

Art. 6 - Funzionamento degli organi comunali e provinciali.

Art. 7 - Autonomia organizzativa.

Art. 8 - Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.

Art. 9 - Potere di iniziativa del procedimento di variazione.

Art. 10 - Procedimento istruttorio.

Art. 11 - Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali.

TITOLO II

Capo I

Art. 12 - Parere dei responsabili dei servizi.

Art. 13 - Contratti.

Art. 14 - Il commissario straordinario.

TITOLO II

Disciplina dello status degli amministratori locali

Capo II

Art. 15 - Disposizioni generali.

Art. 16 - Condizione giuridica degli amministratori locali.

Art. 17 - Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 18 - Aspettative.

Art. 19 - Indennità.

Art. 19-bis - Divieto di cumulo.

Art. 20 - Permessi e licenze.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61.

(2) Omissis

Art. 21 - Rimborsi delle spese di viaggio.

Art. 21-bis - Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali.

Art. 22 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.

Art. 23 - Occupazione d'urgenza di immobili.

Art. 24 - Patrocinio legale.

Art. 25 - Consigli di amministrazione delle aziende speciali.

Art. 26 - Testo coordinato in materia di ordinamento degli enti locali.

Art. 27 - Apertura domenicale.

TITOLO II

Capo III - Province regionali

Art. 28

Art. 29

TITOLO I

Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali

Capo I

Art. 1

Autonomia statutaria e regolamentare.

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, le parole «allo stesso articolo 4» sono sostituite dalle parole «agli stessi articoli 4 e 5».

2. ... ⁽³⁾.

3. ... ⁽⁴⁾.

4. Ai punti 1), 2) e 3), della lettera a) del comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, rispettivamente, dopo le parole «comma 2», «comma 3» e «comma 4» sono aggiunte le parole «dell'articolo 4».

5. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie.

6. ... ⁽⁵⁾.

(3) Aggiunge, prima del punto 1), i punti 01) e 02) alla lettera a) del comma 1 dell'*art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48*.

(4) Sostituisce il punto 3) della lettera a) del comma 1 dell'*art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48*.

(5) Aggiunge il punto 4) alla lettera a) del comma 1 dell'*art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48*.

Art. 2

Principio di sussidiarietà

1. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Partecipazione popolare e azione popolare.

1. ...⁽⁶⁾.

Art. 4

Modifica dei soggetti al diritto di accesso.

1. ...⁽⁷⁾.

Art. 5

Rinnovo dei consigli di circoscrizione.

1. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede al rinnovo dei consigli circoscrizionali contestualmente al rinnovo dei consigli comunali.

TITOLO I

Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali

Capo II

Art. 6

Funzionamento degli organi comunali e provinciali.

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* sono apportate le seguenti aggiunte e sostituzioni:

- ...⁽⁸⁾ ;
- ...⁽⁹⁾ ;
- ...⁽¹⁰⁾ ;
- ...⁽¹¹⁾ ;

(6) Sostituisce la lettera b) e aggiunge la lettera bb) al comma 1 dell'*art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48*.

(7) Sostituisce l'*art. 26, L.R. 30 aprile 1991, n. 10*.

(8) Aggiunge, prima del punto 1), il punto 01) alla lettera e) del comma 1 dell'*art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48*.

(9) Aggiunge i punti 3-bis) e 3-ter) alla lettera e) del comma 1 dell'*art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48*.

(10) Aggiunge un periodo al punto 4) della lettera e) del comma 1 dell'*art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48*.

(11) Aggiunge il punto 4-bis) alla lettera e) del comma 1 dell'*art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48*.

- ...⁽¹²⁾;

- ...⁽¹³⁾.

2. I comuni annualmente con l'approvazione del bilancio determinano la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni.

3. Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della Provincia regionale.

Art. 7

Autonomia organizzativa.

1.⁽¹⁴⁾

Art. 8

Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni⁽¹⁵⁾.

1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:

- a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
- b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;
- c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
- d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro Comune contermini.

2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero Comune.

3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un Comune all'altro.

4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte

(12) Sostituisce il punto 9) della lettera e) del comma 1 dell'*art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48.*

(13) Aggiunge il punto 13-bis) alla lettera e) del comma 1 dell'*art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48.*

(14) Aggiunge un periodo alla lettera h) del comma 1 dell'*art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48.*

(15) Vedi anche quanto dispongono, in conformità al presente articolo e ai sensi e per gli effetti dello stesso, gli *articoli 1 e 2, L.R. 10 agosto 2011, n. 18.* :

"Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Marone e Godrano e fra i comuni di Termini Imerese e Trabia."

del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro Comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.

5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, per interesse qualificato si intende quello riferito alle infrastrutture o alle funzioni di istituti territoriali essenziali per l'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione territoriale ⁽¹⁶⁾.

6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo Comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del Comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.

6-bis. La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti ⁽¹⁷⁾.

7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.

7-bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune ⁽¹⁸⁾.

7-ter. Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all'intera popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al

(16) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 144, L.R. 9 maggio 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

(17) Comma aggiunto dall'*art. 102, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'*art. 131, comma 2, della stessa legge*.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 102, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'*art. 131, comma 2, della stessa legge*.

restante ambito comunale. In tal caso, il referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello complessivo⁽¹⁹⁾.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria⁽²⁰⁾.

Art. 9

Potere di iniziativa del procedimento di variazione⁽²¹⁾.

1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:
- a) alla Giunta regionale;
 - b) al Comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
 - c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del Comune di cui si chiede il cambio di denominazione;
 - d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;
 - e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;
 - f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.

Art. 10

Procedimento istruttorio⁽²²⁾.

1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione:
- a) relazione tecnica-illustrativa;

(19) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 145, L.R. 9 maggio 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(20) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8.

(21) Vedi anche quanto dispone, in conformità al presente articolo, l'art. 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 18,:

“Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Marineo e Godrano e fra i comuni di Termini Imerese e Trabia.”

(22) Vedi anche quanto dispone, in conformità al presente articolo, l'art. 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 18,: “Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Marineo e Godrano e fra i comuni di Termini Imerese e Trabia.”

- b) quadro di unione dei fogli di mappa;
- c) cartografia dell'Istituto geografico militare;
- d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;
- e) elenco delle particelle catastali.

2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'Assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, autorizza la consultazione referendaria.

Art. 11

Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali⁽²³⁾.

1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo Comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l'Assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione emana, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo Comune.

TITOLO II

Capo I

Art. 12

Parere dei responsabili dei servizi.

1.⁽²⁴⁾.

(23) Vedi anche quanto dispone, in conformità al presente articolo, l'*art. 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 18*; "Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Marineo e Godrano e fra i comuni di Termini Imerese e Trabia."

(24) Aggiunge il punto 01) alla lettera i) del comma 1 dell'*art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48*.

Art. 13

Contratti.

1. All'inizio del punto 1) della lettera i) del comma 1, dell'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, è aggiunto quanto segue:

«La rubrica dell'articolo 56 è sostituita dalla seguente:

“Determinazioni a contrattare e relative procedure”; nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 56 le parole: “da apposita deliberazione” sono sostituite dalle seguenti: “da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa”».

Art. 14

Il commissario straordinario.

1.⁽²⁵⁾

2.⁽²⁶⁾

TITOLO II

Capo II - Disciplina dello status degli amministratori locali

Art. 15

Disposizioni generali.

1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori, ai soli fini del presente capo, si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ed i componenti degli organi di decentramento⁽²⁷⁾.

(25) Sostituisce l'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *L.R. 15 marzo 1963, n. 16*.

(26) Sostituisce l'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *L.R. 15 marzo 1963, n. 16*.

(27) Periodo così modificato dall'*art. 3, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

Art. 16

Condizione giuridica degli amministratori locali.

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Per la disciplina dei trasferimenti degli amministratori lavoratori dipendenti e del loro avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo, nonché per l'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare o di sue forme sostitutive, si applica il comma 6 dell'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nella fattispecie di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato elettivo il trasferimento del finanziamento regionale previsto dall'articolo 46 della legge 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, non si attua restandone beneficiario l'Ente.
4. Il nulla osta per il trasferimento dei titolari di mandato elettivo dipendenti da enti pubblici sottoposti alla vigilanza regionale negato per motivi ostativi ovviabili e che non reca grave pregiudizio alla organizzazione degli enti interessati, previa verifica ispettiva, è disposto dai competenti organi governativi regionali in via sostitutiva.

Art. 17

Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

1.⁽²⁸⁾ ...

Art. 18

Aspettative.

1. I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettati-

(28) Aggiunge un comma, dopo il quarto, nell'art. 14, L.R. 24 giugno 1986, n. 31.

va è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31

Art. 19^(29bis)

Indennità.

1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ⁽³⁰⁾ adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri ⁽³¹⁾:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le

(29) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

(29bis) Con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, di seguito riportato, recante "Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali", il legislatore regionale, senza esprimersi in ordine all'eventuale modifica o abrogazione dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è nuovamente intervenuto nella materia in esame, disponendo l'adeguamento alla normativa nazionale delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti per gli amministratori locali siciliani:

(30) Omissis

(31) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione ⁽³²⁾;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della Provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾.

3. ⁽³⁵⁾

4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l'effettiva partecipa-

(32) La presente lettera, già modificata dall'*art. 21, comma 7, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19*, è stata poi così sostituita dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

(33) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

(34) Ai sensi dell'*art. 23, comma 19, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19*, a far data dal 1° gennaio 2006 il presente comma non trova applicazione nei confronti dei componenti i consigli di amministrazione dei CIAPI.

(35) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

zione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell'unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione ⁽³⁶⁾.

5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio ⁽³⁷⁾.

6. Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.

7. ⁽³⁸⁾

8. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.

9. ⁽³⁹⁾

10. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

11. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'*articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

(36) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

(37) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lettera f), L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

(38) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 1, lettera g), L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

(39) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 1, lettera h), L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

12. Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12-bis. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità ⁽⁴⁰⁾.

“Art. 2

Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi.

1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119 del Ministro dell'interno e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento.”

Con il comma in esame, il legislatore regionale ha inteso uniformare la disciplina regionale vigente (art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e D.P.Reg. 18 ottobre 2001, n. 19) a quanto previsto dal legislatore nazionale. Il legislatore regionale ha introdotto il concetto di “misura massima” di indennità di funzione e di gettoni di presenza, da sostituire con quello di “misura minima”, di cui all'art. 19, comma 1, di che trattasi.

Di conseguenza, a far data dal primo rinnovo dei consigli comunali, suc-

(40) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera i), L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

cessivo alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, la “misura massima” delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali siciliani, sarà determinata alla stregua di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Interno D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all’*articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle modifiche introdotte dal richiamato art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. La tecnica legislativa utilizzata con l’art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, è quella del rinvio dinamico alla normativa statale richiamata, per cui, laddove il predetto D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e/o l’*articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, dovessero subire modifiche e/o integrazioni, queste si applicheranno automaticamente nell’ordinamento regionale siciliano. Il principio di “*misura massima*” delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza non è stato introdotto dal legislatore regionale con esclusivo riferimento agli importi indicati nella Tabella A del D.M. n. 119/2000, stante il tenore letterale dell’introdotta norma il quale prevede che tale misura massima sia determinata “*ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119...e delle tabelle allegate.....*”. Ciò comporta che agli importi indicati nella allegata Tabella A, possono applicarsi le maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. n. 119/2000, ma non gli adeguamenti ISTAT già previsti, con riferimento al D.P.Reg. n. 19/2001, dal decreto assessoriale del 29 febbraio 2008, ferma restando l’applicazione della riduzione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005. Conclusivamente, anche con riguardo agli elementi di perplessità emersi, stante che alcuni parametri del D.M. n. 119/2000 confliggono con le disposizioni dell’art. 19 in trattazione, per quanto riguarda le indennità ed i gettoni di presenza, rispettivamente per i presidenti ed i consiglieri dei consigli di circoscrizione, si ribadisce, in base al principio della successione delle leggi nel tempo, l’applicabilità nella materia in esame delle disposizioni di cui al D.M. n. 119/2000, come introdotto con l’art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.(Cfr. parere Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 10601 12/11/2016 del 12.05.2016).

Art. 19-bis

Divieto di cumulo.

1. I parlamentari nazionali ed europei e i deputati regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto dovuto ai sensi dell'articolo 21, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta.
4. Il sindaco e il presidente della provincia non possono cumulare alla propria altre indennità relative a cariche ricoperte per la funzione ⁽⁴¹⁾.

Art. 20

Permessi e licenze.

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti ^(41bis), hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre l'una, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva ⁽⁴²⁾.
2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della

(41) Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

(41bis) Si richiama l'art. 5 "Norme in materia di consigli circoscrizionali", della Legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale "Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina."

(42) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera a), L.R. 26 giugno 2015, n. 11 e, in ultimo, dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 17.

seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro ⁽⁴³⁾.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, degli organi esecutivi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'*articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* ⁽⁴⁴⁾.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore ⁽⁴⁵⁾. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo

(43) Comma dapprima modificato dall'*art. 2, comma 2, lettera b), L.R. 26 giugno 2015, n. 11* e poi così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 17*.

(44) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 16 dicembre 2008, n. 22* e, in ultimo, dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n. 17*.

(45) Periodo aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

sindaco o presidente di provincia ⁽⁴⁶⁾.

6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Art. 21

Rimborsi delle spese di viaggio ⁽⁴⁷⁾.

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali.

2. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

3. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

4. ⁽⁴⁸⁾

5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ⁽⁴⁹⁾.

(46) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, dall'art. 24, comma 1, lettere a) e b), L.R. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge) ed infine dall'art. 2, comma 2, lettera c), L.R. 26 giugno 2015, n. 11.

(47) Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

(48) Comma soppresso dall'art. 2, comma 3, lettera a), L.R. 26 giugno 2015, n. 11.

(49) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lettera b), L.R. 26 giugno 2015, n. 11.

Art. 21-bis

Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali ⁽⁵⁰⁾.

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.
2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.

Art. 22

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di Provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nel caso in cui il Comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni^(50bis) e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approva-

(50) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11.

(50bis) Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, il quale ha disposto che "I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

Si richiamano, altresì, le recenti modifiche introdotte dall'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, di seguito riportato:

ART. 5 – Norme in materia di consigli circoscrizionali

"1. Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina."

2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.

3. Entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.

zione della riforma in materia di servizi pubblici locali ⁽⁵¹⁾.

2. A favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale.

5. I comuni, le province, le unioni di comuni, i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva.

7. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564*, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4, del *decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278*, si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali. Gli enti locali territoriali possono provvedere a loro carico.

8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.

(51) Omissis

Art. 23

Occupazione d'urgenza di immobili.

1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla *legge 3 gennaio 1978, n. 1*, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'*articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1*, e successive modificazioni.

Art. 24

Patrocinio legale.

1. L'*articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145*, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità.

Art. 25

Consigli di amministrazione delle aziende speciali.

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'*articolo 16, comma 1, nell'articolo 18, nell'articolo 20, commi 3 e 4, nell'articolo 21, comma 2, e nell'articolo 22* ⁽⁵²⁾.

Art. 26

Testo coordinato in materia di ordinamento degli enti locali.

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali.

(52) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. sic. 27 aprile 2001, n. 19.

Art. 27

Apertura domenicale.

1. L'attività di panificazione autorizzata ai sensi della *legge 31 luglio 1956, n. 1002*, è da intendersi ricompresa tra quelle elencate al comma 1 dell'*articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28*.

TITOLO II

Capo III - Province regionali

Art. 28

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Art. 29

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 22 ⁽¹⁾

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie ⁽²⁾.

Epigrafe

Premessa

TITOLO I

Composizione delle giunte. status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica

Art. 1 - Composizione delle giunte comunali e provinciali.

Art. 2 - Adeguamento degli statuti.

Art. 3 - Definizione di amministratori locali.

Art. 4 - Aspettative.

Art. 5 - Indennità e gettoni di presenza.

Art. 6 - Divieto di cumulo di indennità.

Art. 7 - Abrogazioni in materia di indennità degli amministratori locali.

Art. 8 - Disposizioni in materia di permessi e licenze.

Art. 9 - Spese di viaggio.

Art. 10 - Adesione a forme associative.

Art. 11 - Circostrizioni di decentramento.

Art. 12 - Indennità commissari ad acta.

Art. 13 - Commissari straordinari.

Art. 14 - Commissari straordinari delle IPAB.

TITOLO II

Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della regione. disposizioni varie

Art. 15 - Soglia di sbarramento.

Art. 16 - Nomina di rappresentanti di lista per le elezioni provinciali.

Art. 17 - Modifica della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

Art. 18 - Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet.

Art. 19 - Componenti degli organi delle società partecipate da enti locali.

Art. 20 - Compensi dei componenti degli organi delle società partecipate

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 24 dicembre 2008, n. 59, suppl. ord. n. 34.

(2) Omissis

da enti locali.

Art. 21 - Utilizzo delle autovetture di servizio degli enti locali.

Art. 22 - Competenze gestionali degli assessori comunali.

Art. 23 - Indennità dei corpi di polizia municipale dei comuni.

Art. 24

Art. 25 - Interpretazione autentica in materia di compensi per i presidenti di IACP.

Art. 26 - Entrata in vigore.

TITOLO I

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica

Art. 1

Composizione delle giunte comunali e provinciali.

1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ⁽³⁾, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 33

Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali

1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica".

(3) La L. 8 giugno 1990, n. 142 è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti a disposizioni di detta legge, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. Le analoghe norme contenute nell'art. 33 della citata legge n. 142/1990 sono confluite nell'art. 47, D.Lgs. n. 267/2000 soprarichiamato. Tuttavia la Regione Sicilia ha continuato ad apportare modifiche direttamente alla suddetta Legge n. 142/1990, in quanto introdotta nell'Ordinamento regionale dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. Conseguentemente, detta legge continua a rimanere in vigore, nell'ambito della Regione Sicilia, opportunamente coordinata con le modifiche disposte da leggi regionali dalla stessa emanate, intervenute successivamente.

Art. 2

Adeguamento degli statuti

1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro il rinnovo delle cariche elettive.
2. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e degli articoli 3 e 5 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, il numero degli assessori è comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
3. Sono abrogate le seguenti norme: l'articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, come modificato dall'articolo 76, comma 16, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.
4. Le abrogazioni di cui al comma 3 operano a decorrere dal termine di cui al comma 1.

Art. 3

Definizione di amministratori locali.

1. All'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "Per amministratori" sono aggiunte le parole ", ai soli fini del presente capo,";
 - b) sono abrogate le parole "e i vicepresidenti".^(3bis)

Art. 4

Aspettative.

1. L'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

(3bis) Dalla modifica introdotta dalla lettera b), ne consegue che dal novero degli amministratori sono esclusi i vicepresidenti dei consigli comunali e provinciali.

"Art. 18
Aspettative

1. I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31".

Art. 5

Indennità e gettoni di presenza.

1. All'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "previa deliberazione della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali,";

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni";

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell'unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione" ⁽⁴⁾;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio";

4) Vedi anche l'art. 23, comma 1, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, per l'applicazione ai consiglieri circoscrizionali di comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti delle disposizioni di cui alla presente lettera. Si richiamano, al riguardo, le modifiche introdotte dall'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.

- g) il comma 7 è abrogato;
- h) il comma 9 è abrogato;
- i) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:
"12-bis. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità."
- 2. I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Divieto di cumulo di indennità.

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:

"Art. 19-bis

Divieto di cumulo

1. I parlamentari nazionali ed europei e i deputati regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto dovuto ai sensi dell'articolo 21, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta.
4. Il sindaco e il presidente della provincia non possono cumulare alla propria altre indennità relative a cariche ricoperte per la funzione".

Art. 7

Abrogazioni in materia di indennità degli amministratori locali.

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.

Art. 8

Disposizioni in materia di permessi e licenze.

1. All'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole "dei consigli circoscrizionali," sono abrogate;
- b) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un anno solare non può superare l'importo pari a metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco nello stesso periodo."

Art. 9

Spese di viaggio.

1. L'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Rimborso delle spese di viaggio

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali.

2. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

3. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
4. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo della sede dell'ente medesimo, è riconosciuto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e soggiorno, alle condizioni previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni."

Art. 10

Adesione a forme associative.

1. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.
3. A decorrere dal termine indicato dall'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.
4. Il presente articolo non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi universitari e ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanzia-

te con il vincolo della gestione in forma associata.

5. Agli enti locali nei cui territori risiedono minoranze linguistiche storiche, riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è consentita, altresì, l'adesione ad un'altra forma associativa che abbia come finalità unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche, fra le forme gestionali previste dall'articolo 25 della legge n. 142 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 48 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1986.

Art. 11

Circoscrizioni di decentramento.

1. L'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ⁽⁵⁾, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Circoscrizioni di decentramento comunale.

1. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. La circoscrizione ha poteri in ordine a:

- a) servizi demografici;
- b) servizi sociali e di assistenza sociale;
- c) servizi scolastici ed educativi;
- d) attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale.

3. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 può articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci.

4. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di

(5) La L. 8 giugno 1990, n. 142 è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti a disposizioni di detta legge, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. Tuttavia la Regione Sicilia ha continuato ad apportare modifiche direttamente alla suddetta Legge n. 142/1990, in quanto introdotta nell'Ordinamento regionale dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. Conseguentemente, detta legge continua a rimanere in vigore, nell'ambito della Regione Sicilia, opportunamente coordinata con le modifiche disposte da leggi regionali dalla stessa emanate, intervenute successivamente.

quello dei componenti del consiglio del comune di appartenenza.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni.

6. I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall'applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia.

7. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale.

8. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla cessazione del mandato dei consigli di circoscrizione attualmente in carica.

3. I comuni adeguano i propri statuti e i propri regolamenti alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 nel testo sostituito dal presente articolo, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 12

Indennità commissari ad acta.

1. All'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità rapportata all'Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all'entità demografica dell'Ente ed agli accessi effettuati.".

2. Con successivo decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinate le indennità di cui al comma 1.

Art. 13

Commissari straordinari.

1. Nel primo comma dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, il periodo "fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio" è sostituito con il seguente: "fra i funzionari direttivi in servizio presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni".

2. Nel primo comma dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale n. 16 del 1963, e successive modifiche e integrazioni, il periodo "fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio" è sostituito con il seguente: "fra i funzionari direttivi in servizio presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni".

3. I soggetti individuati ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 2 dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, non possono assumere, a pena di nullità, l'incarico di commissario straordinario se sono titolari di incarico di commissario straordinario presso altro ente locale, a prescindere dalle funzioni attribuite.

4. I commissari straordinari, nell'espletamento delle proprie funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi:

- nel caso di sostituzione di sindaco e giunta o di sindaco, giunta e consiglio, per un massimo di 36 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 48 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali;

- nel caso di sostituzione del solo consiglio per un massimo di 16 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 20 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali.

5. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 4 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell'ente.

Art. 14

Commissari straordinari delle IPAB.

1. I soggetti nominati commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono assumere, a pena di nullità, l'incarico di commissario straordinario se all'atto del conferimento dell'incarico svolgono le medesime funzioni presso un'altra Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

2. I commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nell'espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi:

- per un massimo di 36 ore mensili nelle Istituzioni di prima classe;
- per un massimo di 20 ore mensili nelle Istituzioni di seconda classe;
- per un massimo di 16 ore mensili nelle Istituzioni di terza classe.

3. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 2 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell'ente.

TITOLO II

Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della regione.

Disposizioni varie

Art. 15

Soglia di sbarramento.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma: "3-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 35 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

"4-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quozien-

te elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.".

Art. 16

Nomina di rappresentanti di lista per le elezioni provinciali.

1. La nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni provinciali avviene secondo le modalità e i tempi previsti per la nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni comunali.

Art. 17

Modifica della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

1. Alla fine del numero 4 del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti periodi:

"La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso".

Art. 18

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet ⁽⁶⁾.

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio

(6) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11. Il precedente testo della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, come modificato dalla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, era così formulato: «Art. 18. Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet. 1. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia.

di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.

2. È fatto obbligo alle aziende pubbliche (ex municipalizzate) di rendere noti nel rispettivo sito internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali.

2-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, fino a quando il comune o la provincia inadempiente non abbia ottemperato. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'obbligo per il comune di sospendere i trasferimenti di somme a qualsiasi TITOLO fino a quando l'azienda pubblica non abbia ottemperato.

2-ter. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge i legali rappresentanti degli enti di cui ai commi 1 e 2 trasmettono all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali una dichiarazione, a propria firma, attestante l'istituzione del servizio di cui al comma 1 e la nomina del responsabile del procedimento.

2-quater. L'aggiornamento del sito è effettuato entro il primo giorno di ogni mese, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2-bis.»

Art. 19

Componenti degli organi delle società partecipate da enti locali.

1. Il numero dei componenti nominati da comuni e province negli organi delle società, aziende ed enti, sia interamente sia parzialmente partecipate, non può eccedere le tre unità.

Art. 20

Compensi dei componenti degli organi delle società partecipate da enti locali.

1. Nelle aziende, negli enti e nelle società a totale partecipazione di comuni o province regionali, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente al 70 per cento ed al 40 per cento delle indennità spettanti al sindaco del comune con maggiore popolazione o al presidente della provincia.

2. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché le indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata per il sinda-

co o il presidente della provincia.

Art. 21

Utilizzo delle autovetture di servizio degli enti locali.

1. Gli enti locali inseriscono nei rispettivi regolamenti norme che disciplinano l'utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei soggetti beneficiari secondo i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione.

Art. 22

Competenze gestionali degli assessori comunali.

1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

2. Il contenimento della spesa è documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 23

Indennità dei corpi di polizia municipale dei comuni.

1. L'indennità prevista dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, destinata agli appartenenti ai corpi di polizia municipale dei comuni, che hanno approvato e richiesto il finanziamento dei piani di miglioramento dei servizi di polizia municipale, rimane concessa a tutto il personale della polizia municipale, ivi compresi comandanti e ufficiali, siano essi dirigenti o incaricati di posizione organizzativa, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, che svolgono le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali autorizza i comuni a procedere alla liquidazione delle somme spettanti, già accantonate a partire dal 1999 nei propri bilanci, in favore dei comandanti e degli ufficiali di polizia municipale di cui al comma 1.

Art. 24

(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 25

Interpretazione autentica in materia di compensi per i presidenti di IACP.
1. L'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dall'articolo 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si interpreta nel senso che, a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2002 ai presidenti degli Istituti autonomi case popolari e degli enti indicati nella tabella "B" di cui all'articolo 39-bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell'indennità complessiva del presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2002 ⁽⁷⁾.

Art. 26

Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(7) Comma così modificato dall'art. 21, L.R. 12 gennaio 2012, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della stessa legge).

Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6 ⁽¹⁾.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

Epigrafe

Premessa

TITOLO I

Disposizioni finanziarie, contabili ed in materia di entrate

- Art. 1** - Risultati differenziali.
- Art. 2** - Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti.
- Art. 3** - Limiti d'impegno.
- Art. 4** - Controllo e monitoraggio della spesa.
- Art. 5** - Contenimento delle spese di funzionamento.
- Art. 6** - Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni regionali.
- Art. 7** - Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali.
- Art. 8** - Patto di stabilità.
- Art. 9** - Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2009-2011.
- Art. 10** - Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet.
- Art. 11** - Interventi in favore dei Comuni in crisi finanziaria.
- Art. 12** - Riequilibrio finanziario delle province.
- Art. 13** - Attribuzione di somme alle province per l'erogazione dei servizi socio assistenziali.
- Art. 14** - Cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici territoriali.
- Art. 15** - Fondo di Quiescenza.
- Art. 16** - Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte.
- Art. 17** - Credito agrario di esercizio a tasso agevolato.
- Art. 18** - Consolidamento passività onerose e interventi per la capitalizzazione.
- Art. 19** - Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e ristrutturazione delle passività a tasso agevolato.
- Art. 20** - Disposizioni in favore della viticoltura.
- Art. 21** - Riperimetrazione di aziende faunistico-venatorie.
- Art. 22** - Riconoscimento di associazioni faunistico-venatorie.
- Art. 23** - Norme sui consigli di circoscrizione.
- Art. 24** - Oneri per permessi retribuiti di consiglieri di enti locali.
- Art. 25** - Attivazione di iniziative di microcredito.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 maggio 2009, n. 22.

- Art. 26** - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- Art. 27** - Contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese dei servizi ospedalieri.
- Art. 28** - Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15. Norme in materia di contrasto alla criminalità.
- Art. 29** - Norme in materia di censimento degli alloggi popolari.
- Art. 30** - Modifica di norme in materia di mutui per la prima casa.
- Art. 31** - Fondo progettazione.
- Art. 32** - Disposizioni in materia di studio e progettazione di opere pubbliche.
- Art. 33** - Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee.
- Art. 34**
- Art. 35** - Interventi per la formazione della "gente di mare".
- Art. 36** - Misure urgenti per l'emergenza sociale.
- Art. 37** - Misure urgenti di sostegno all'occupazione.
- Art. 38** - Personale CEFPAS.
- Art. 39** - Norme sul comando di personale.
- Art. 40** - Contributi in conto interessi alle imprese.
- Art. 41** - Convenzioni con i confidi.
- Art. 42** - Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all'Ente autonomo Fiera di Messina.
- Art. 43** - Indennità per calamità e aiuti all'occupazione nel settore della pesca.
- Art. 44** - Consorzi di ripopolamento ittico.
- Art. 45** - Norme in materia di accesso al credito delle piccole e medie imprese.
- Art. 46** - Norme sulle cooperative giovanili.
- Art. 47** - Personale dei soppressi patronati scolastici.
- Art. 48** - Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia.
- Art. 49** - Servizio museografico.
- Art. 50** - Disposizioni relative al Museo regionale d'arte moderna e contemporanea.
- Art. 51** - Modalità di sostegno alle iniziative per la diffusione e conoscenza delle tradizioni popolari siciliane.
- Art. 52** - Contributi per attività di catalogazione libraria e documentale.
- Art. 53** - Risanamento e recupero del centro storico di Ragusa Ibla.
- Art. 54** - Adeguamento e messa in sicurezza di edifici scolastici.
- Art. 55** - Disposizioni in favore dello svolgimento di iniziative culturali.
- Art. 56** - Norme sulle borse di studio per la frequenza di scuole di specia-

lizzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 57 - Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Art. 58

Art. 59 - Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica.

Art. 60 - Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13.

Art. 61 - Misure di contenimento dell'emergenza ambientale.

Art. 62 - Disposizioni sul personale dei consorzi idrici tra comuni.

Art. 63 - Norme in materia di nautica da diporto.

Art. 64 - Istituzione del Parco dei Monti Sicani.

Art. 65 - Disposizioni in materia di beni immobili della Regione.

Art. 66 - Disposizioni in favore della Fondazione "Federico II".

Art. 67 - Medaglia d'oro ai siciliani vittime di Nassirya.

Art. 68 - Fondo per le imprese di trasporto merci.

Art. 69 - Norme in materia di liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo.

Art. 70 - Incentivi in favore del Bed and Breakfast.

Art. 71 - Disposizioni in materia di agenzie immobiliari turistiche.

Art. 72 - Disposizioni in materia di attività di guida turistica.

Art. 73 - Norme in materia di disciplina di attività nel settore del turismo.

Art. 74 - Disposizioni in materia di distretti turistici.

Art. 75 - Agevolazioni alle imprese turistico-alberghiere.

TITOLO II

Norme finali

Art. 76 - Abrogazione e modifiche di norme.

Art. 77

Art. 78 - Fondi globali e tabelle.

Art. 79 - Effetti della manovra e copertura finanziaria.

Art. 80 - Entrata in vigore.

Prospetto – Effetti della manovra finanziaria (triennio 2009-2011)

Tabelle A-L

Regione Siciliana
L'Assemblea regionale ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:

Omissis dall'art. 1 all'art. 22

Art. 23

Norme sui consigli di circoscrizione.

1. Sino alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica, le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'*articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22*, si applicano anche ai consiglieri circoscrizionali di comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, ove i consigli siano stati istituiti ai sensi della previgente normativa.
2. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti possono mantenere i consigli circoscrizionali, senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci, ove gli stessi siano stati istituiti prima dell'entrata in vigore della *legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22*.

Omissis dall'art. 24 all'art. 79

Art. 80

Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 6 ⁽¹⁾.
**Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e
decadenza degli organi comunali e provinciali ⁽²⁾.**

Epigrafe

Premessa

Art. 1 Modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia.

Art. 2 Sistema di elezione dei consigli provinciali.

Art. 3 Rappresentanza di genere.

Art. 4 Composizione della giunta comunale e provinciale.

Art. 5 Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza.

Art. 6 Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza.

Art. 7 Mozione di sfiducia.

Art. 8 Elezione del sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

Art. 9 Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente.

Art. 10 Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale.

Art. 11 Relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 12 Consulta dei cittadini migranti.

Art. 13 Decorrenza.

Art. 14 Norma finale.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic, 11 aprile 2011, n. 16.

(2) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla *Circ.Ass. 12 marzo 2012, n. 6*.

Regione siciliana
L'Assemblea regionale ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:

Art. 1

Modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del presidente della provincia.

1. Il comma 3 dell'*articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo."
2. Il comma 3 dell'*articolo 3 della legge regionale n. 35/1997* e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo."
3. Il comma 2 dell'*articolo 6 della legge regionale n. 35/1997* e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi

dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.”.

Art. 2

Sistema di elezione dei consigli provinciali.

1. All'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate,

ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'*articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14* e successive modifiche ed integrazioni.».

2. All'*articolo 18, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14* e successive modifiche ed integrazioni, i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

«3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle varie liste. A tal fine: si ordinano le liste ad iniziare da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale provinciale; si determina il quoziente elettorale di lista, ottenuto dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna lista per il numero dei seggi alla stessa attribuiti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'*articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche ed integrazioni; si determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista nel collegio; si assegnano, in ciascun collegio, a ciascuna lista, come sopra ordinate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista, trascurando l'eventuale parte frazionaria, è compreso nella cifra elettorale che ciascuna lista ha riportato nel collegio, sino alla concorrenza dei seggi allo stesso per legge spettanti, a cominciare da quello in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale di collegio e, via via, in quelli in cui ha ottenuto le cifre elettorali immediatamente inferiori. Compilate tali operazioni con riferimento a tutte le liste, gli eventuali seggi non assegnati sono attribuiti alle relative liste, come sopra ordinate, nel collegio in cui la lista ha il resto più alto, sino all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascun collegio e fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito nel collegio in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parità, il collegio è individuato per sorteggio;

4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato, in base al numero di voti di preferenza validi ottenuti;

5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato che precede nell'ordine di lista.».

Art. 3

Rappresentanza di genere.

1. Alla *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'*articolo 1* è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.»;

b) dopo l'*articolo 6* è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.».

Art. 4

Composizione della giunta comunale e provinciale.

1. Il comma 4 dell'*articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.».

2. Il comma 6 dell'*articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.».

3. Il comma 3 dell'*articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere provinciale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.».

4. Il comma 5 dell'*articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali.».

5. Al comma 1 dell'*articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* e successive modifiche ed integrazioni, e sostituito dall'*articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22*, dopo le parole "che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento" sono aggiunte le seguenti parole "e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4"⁽³⁾.

Art. 5

Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza.

1. Il comma 5 dell'*articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.».

2. Dopo il comma 5 dell'*articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: «5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5.».

Art. 6

Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza.

1. Il comma 6 dell'*articolo 4* ed il comma 7 dell'*articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del

(3) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. sic. 15 aprile 2011, n. 17.

comma 3-bis dell'articolo 4 e del comma 4-bis dell'articolo 7, non sono ammesse all'assegnazione di seggi.

Art. 7

Mozione di sfiducia.

1. All'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “dal 65 per cento” sono sostituite dalle parole “da due terzi”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.».

Art. 8

Elezione del sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 2-bis

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

1. Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collega-

to e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età.»;

b) «Art. 2-ter

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.

4. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. Per le finalità di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono ammesse all'assegnazione dei seggi.

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna

lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.».

2. Agli *articoli 3 e 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "10.000 abitanti", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "15.000 abitanti".

Art. 9

Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente.

1. Dopo l'*articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 4-bis

Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale.

1. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che

disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

5. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.»;

b) «Art. 4-ter

Elezione del consiglio circoscrizionale.

1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.

3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di pre-

sentazione della lista.».

2. Il comma 3 dell'*articolo 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41*, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 7 dell'*articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* e sostituito dall'*articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22*, sono soppresse le parole “ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l’elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale.”.

4. È abrogato il comma 8 dell'*articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* e sostituito dall'*articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22*.

Art. 10

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale.

1. Dopo l'*articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
“Art. 11-bis

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale.

1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.”.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'*art. 11-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, introdotto dal comma 1.

Art. 11 *Relazione sullo stato di attuazione del programma.*

1. All'*articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7* e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo.”.

Art. 12

Consulta dei cittadini migranti.

1. I comuni nel cui territorio siano presenti comunità di cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, istituiscono e disciplinano con regolamento la Consulta dei cittadini migranti. A tal fine i comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede in via sostitutiva.

Art. 13

Decorrenza.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad eccezione di quelle di cui agli *articoli 6, 10 e 12*.

Art. 14

Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 12 gennaio 2012, n. 7 ⁽¹⁾.
Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale.
Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove
norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci.*

Art. 2 *Disposizioni relative al patto di stabilità regionale.*

Art. 3 *Modifica di norme in materia di enti sottoposti al Patto di stabilità.*

Art. 4 *Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico.*

Art. 5 *Modifiche di norme in materia di anticipazioni ai comuni in situazioni di emergenza.*

Art. 6 *Certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione e degli enti locali.*

Art. 7

Art. 8 *Oneri di gestione in materia di formazione professionale.*

Art. 9

Art. 10 *Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7/1992.*

Art. 11 *Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.*

Art. 12 *Norma per l'editoria.*

Art. 13 *Norme in materia di consorzi agrari.*

Art. 14

Art. 15 *Disposizioni finali.*

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 gennaio 2012, n. 3, S.O. n. 3.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

Omissis dall'art. 1 all'art. 9

Art. 10

Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7/1992.

1. Al comma 3 dell'*articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7* e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "una sola volta." sono aggiunte le seguenti: "È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".

Omissis dall'art. 11 all'art. 14

Art. 15

Disposizioni finali.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 10 aprile 2013, n. 8 ⁽¹⁾

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.*

Art. 2 *Entrata in vigore.*

**REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:**

Art. 1

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 1-bis - Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali.

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.”;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 12 aprile 2013, n. 18.

lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.”;

c) il comma 2 dell'articolo 2-ter è sostituito dal seguente:

“2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.”;

d) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con *D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3*, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'*articolo 1-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35* e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'*arti-*

colo 1-bis della legge regionale n. 35/1997. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista.”

3. All’articolo 38 del Testo unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con *D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3*, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.”;

b) il comma 4 è soppresso;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.”.

Art. 2

Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali.*

Art. 2 *Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi.*

Art. 3 *Adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali.*

Art. 4 *Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa.*

Art. 5 *Norme in materia di consigli circoscrizionali.*

Art. 6 *Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet.*

Art. 7 *Norma finale.*

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 3 luglio 2015, n. 27, S.O. n. 22.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

Art. 1⁽²⁾

Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali.

1. Il numero dei componenti dei consigli comunali previsto dall'*articolo 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16* e successive modifiche e integrazioni è ridotto del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo. Qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore.

2. Al comma 1 dell'*articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* e successive modifiche ed integrazioni sono appor-

(2) Il comma 1 dell'art.1 della l.r. n. 11/2015 riduce il numero dei componenti i consigli comunali, previsto dall'art.43 della Legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e s.m.i. del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo, disponendo, altresì, che qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1, il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore. Tale modifica (comma 4, art.1, l.r. 11/2015) inizierà a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della legge di che trattasi, il che comporterà le seguenti future composizioni degli Organi consiliari:

Popolazione comune	Precedente composizione	Composizione Consigli ridotti del 20%
Fino a 3000	12	10
Da 3001 a 10.000	15	12
Da 10.001 a 30.000	20	16
Da 30.001 a 100.000	30	24
(e comuni capoluogo di Prov. con popolazione inferiore)		
Da 100.001 a 250.000	40	32
Da 250.001 a 500.000	45	36
Più di 500.000	50	40

Per effetto delle modiche apportate dall'art.1, comma 2, lett. a) e b) e comma 3, della l.r. n. 11/2015, all'art. 33 della Legge 142/90, come introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della legge, così come disposto dal comma 4 del richiamato art.1 della l.r. 11/2015 di che trattasi, le giunte comunali saranno composte dal seguente numero di assessori:

Popolazione comune	Numero assessori
Fino a 5.000	3
Da 5.001 a 10.000	4
Da 10.001 a 30.000	4
Da 30.001 a 100.000 (e comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore)	5
Da 100.001 a 250.000	7
Da 250.001 a 500.000	8
Più di 500.000	8

tate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “al 20 per cento dei componenti dell’organo elettivo di riferimento” aggiungere le parole “, arrotondato all’unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1.”;

b) le parole da “e, limitatamente alle giunte comunali, “ fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole “Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a tre.”.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all’unità inferiore.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi.

1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all’*articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30* e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con *D.M. 4 aprile 2000, n. 119* del Ministro dell’interno e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all’*articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un’indennità pari a quella dell’assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un’indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all’atto dell’insediamento⁽³⁾.

2. All’*articolo 20 della legge regionale n. 30/2000* e successive modifi-

che e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “si protraggano oltre la mezzanotte” sono sostituite dalle parole “si protraggano oltre le due”;
- b) al comma 2 le parole “hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l’intera giornata.” sono sostituite dalle parole “hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nella misura massima di un’ora prima e di un’ora dopo lo svolgimento della seduta.”;
- c) al comma 5 le parole “pari a due terzi” sono sostituite dalle parole “pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà”.

3. All’articolo 21 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 è soppresso;
- b) al comma 5 le parole da “e che, in ragione del loro mandato” fino a “modifiche ed integrazioni.” sono sostituite dalle parole “, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l’effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”.

Con l’art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, il legislatore regionale, senza esprimersi in ordine all’eventuale modifica o abrogazione dell’art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è nuovamente intervenuto nella materia in esame, disponendo l’adeguamento alla normativa nazionale delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti per gli amministratori locali siciliani.

Con il comma in esame, il legislatore regionale ha inteso uniformare la disciplina regionale vigente (art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e D.P.Reg. 18 ottobre 2001, n. 19) a quanto previsto dal legislatore nazionale. Il legislatore regionale ha introdotto il concetto di “*misura massima*” di indennità di funzione e di gettoni di presenza, da sostituire con quello di “*misura minima*”, di cui all’art. 19, comma 1, di che trattasi.

Di conseguenza, a far data dal primo rinnovo dei consigli comunali, successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, la “*misura massima*” delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali siciliani, sarà determinata alla stregua di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Interno D.M. 4 aprile 2000,

n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle modifiche introdotte dal richiamato art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. La tecnica legislativa utilizzata con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, è quella del rinvio dinamico alla normativa statale richiamata, per cui, laddove il predetto D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e/o l'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovessero subire modifiche e/o integrazioni, queste si applicheranno automaticamente nell'ordinamento regionale siciliano. Il principio di "misura massima" delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza non è stato introdotto dal legislatore regionale con esclusivo riferimento agli importi indicati nella Tabella A del D.M. n. 119/2000, stante il tenore letterale dell'introdotta norma il quale prevede che tale misura massima sia determinata "ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119...e delle tabelle allegate.....". Ciò comporta che agli importi indicati nella allegata Tabella A, possono applicarsi le maggiorazioni previste dall'art. 2 del D.M. n. 119/2000, ma non gli adeguamenti ISTAT già previsti, con riferimento al D.P.Reg. n. 19/2001, dal decreto assessoriale del 29 febbraio 2008, ferma restando l'applicazione della riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005. Conclusivamente, anche con riguardo agli elementi di perplessità emersi, stante che alcuni parametri del D.M. n. 119/2000 confliggono con le disposizioni dell'art. 19 in trattazione, per quanto riguarda le indennità ed i gettoni di presenza, rispettivamente per i presidenti ed i consiglieri dei consigli di circoscrizione, si ribadisce, in base al principio della successione delle leggi nel tempo, l'applicabilità nella materia in esame delle disposizioni di cui al D.M. n. 119/2000, come introdotto con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. (Cfr. parere Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 10601 12/11/2016 del 12.05.2016).

Art. 3

Adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali.

1. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. In caso di mancato adeguamento trova applicazione quanto previsto dai medesimi articoli.

Art. 4

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa.

Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

“Art. 21-bis.

Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.
2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.”.

Art. 5

Norme in materia di consigli circoscrizionali.

1. Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina.
2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.
3. Entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario *ad acta* che provvede in via sostitutiva.
4. In fase di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario *ad acta* che provvede

de in via sostitutiva.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.

Art. 6

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet.

L'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 18.

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola “organizzazione” sopprimere le parole “e le forme di pubblicità dei lavori”;

b) dopo la parola “diffusi” aggiungere il seguente periodo: “Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal rego-

lamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.”.

Art. 7

Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 10 luglio 2015, n. 12⁽¹⁾.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.*

Art. 2. *Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale.*

Art. 3. *Disposizioni in materia di surrogazione dei consiglieri comunali.*

Art. 4. *Entrata in vigore.*

**REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:**

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Omissis

Art. 2.

Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale.

1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applica la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 17 luglio 2015, n. 29, S.O. n. 23.

(2) Legge 27.12.2013 n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

Comma 399

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'*articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, all'*articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, e all'*articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 1976, n. 240*, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'*articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto legge n. 161 del 1976* le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'*articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

Art. 3.

Disposizioni in materia di surrogazione dei consiglieri comunali.

1. Al secondo comma dell'articolo 59 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con *decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3* e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "vacante" sono inserite le parole "o temporaneamente vacante".
2. È abrogato il comma 2 dell'*articolo 22 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 11 agosto 2016, n. 17⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali.

Epigrafe

Premessa

TITOLO I

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali

Art. 1 *Sistema maggioritario nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.*

Art. 2 *Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del presidente del consiglio circoscrizionale.*

Art. 3 *Modifiche di norme in materia di composizione del consiglio comunale.*

Art. 4 *Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 in materia di mozione di sfiducia al sindaco.*

Art. 5 *Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 in materia di cessazione degli organi comunali.*

TITOLO II

Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali

Art. 6 *Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali.*

Art. 7 *Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi degli amministratori locali.*

Art. 8 *Norma finale.*

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 2 settembre 2016, n. 38, S.O. n. 30.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga
la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali

Art. 1

*Sistema maggioritario nei comuni con popolazione
fino a 15.000 abitanti.*

1. All'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "10.000 abitanti", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole "15.000 abitanti".
2. Gli articoli 2-bis e 2-ter della legge regionale n. 35/1997, come introdotti dall'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi.

Art. 2

*Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del presidente del
consiglio circoscrizionale.*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "Ciascun elettore esprime separatamente" fino a "non si estende alla lista collegata." sono sostituite dalle parole "Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista.".
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "Ciascun elettore esprime separatamente" fino a "non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate." sono sostituite dalle parole "Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.".
3. All'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al quaranta per cento dei voti validi è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.”

b) al comma 5 le parole “la maggioranza assoluta” sono sostituite dalle parole “l’elezione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 4-bis della legge regionale n. 35/1997 le parole da “Ciascun elettore indica separatamente” fino a “non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate.” sono sostituite dalle parole “Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.”.

Art. 3

Modifiche di norme in materia di composizione del consiglio comunale.

1. All’articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. È proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.”;

b) al comma 5 le parole “All’altra lista” sono sostituite dalle parole “Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, all’altra lista”;

c) al comma 5-bis le parole “Alla lista” sono sostituite dalle parole “Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, alla lista”.

2. All’articolo 4 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole “al termine del primo o del secondo turno” sono soppresse;

b) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

“3-ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7.”;

c) al comma 6 le parole “I restanti seggi” sono sostituite dalle parole “Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, i restanti seggi” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.”;

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

7-bis. Compiute le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.”.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l’elezione dei consigli circoscrizionali.

Art. 4

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 in materia di mozione di sfiducia al sindaco.

1. All’articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a

15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.”;

b) al comma 1-bis le parole “o del presidente della provincia regionale” sono soppresse;

c) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell'articolo 11.”.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 in materia di cessazione degli organi comunali.

1. All'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) ⁽¹⁾

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.”;

c) ⁽²⁾

d) al comma 4 le parole “, del Presidente della Provincia, delle rispettive Giunte e dei rispettivi Consigli” sono sostituite dalle parole “, della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio” e le parole “degli articoli 55 e 145” sono sostituite dalle parole “dell'articolo 55”.

2. ⁽³⁾

TITOLO II

Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali

Art. 6 *Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n.*

(1) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 maggio 2017, n. 7

(2) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 maggio 2017, n. 7

(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 maggio 2017, n. 7

3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali.

1. *L'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:*

“Art. 10 - Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali –

1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:
1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'or-

- dine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
- 3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.
4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.
5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario *ad acta* ai sensi dell'*articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44* e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.
7. Ciascun revisore non può assumere più di due incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.
8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
9. All'*articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991,*

n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole “, e sono rieleggibili per una sola volta” sono soppresse.”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi degli amministratori locali.

1. All'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “si protraggano oltre le due” sono sostituite dalle parole “si protraggano oltre l'una”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta.

Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.”;

c) al comma 3 le parole “o provinciali” sono soppresse ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.”.

Art. 8

Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE 29 marzo 2017, n. 6.

Norme relative agli incarichi fiduciari in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Norme relative alla conferma di incarichi fiduciari
di vertice in enti regionali o sottoposti
a tutela e vigilanza della Regione*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 ter della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 bis, le designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria, per i quali non è richiesta una selezione sulla base di specifiche competenze tecniche, relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione, con esclusione in particolare delle aziende di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, conferiti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale o dagli Assessori regionali, durante il loro mandato, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto. Decorso tale termine le designazioni, nomine ed incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.”.

Art. 2.(1)

*Interpretazione autentica in materia
di cessazione dalle cariche negli enti locali*

Articolo abrogato dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 5 maggio 2017, n. 7.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 marzo 2017.

CROCETTA BACCEI

Legge Regionale 5 maggio 2017, n. 7⁽¹⁾.

Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali.*

Art. 2 *Entrata in vigore.*

**REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge**

Art. 1 *Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali.*

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 sono abrogati il comma 1, lettere a) e c), e il comma 2.

2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile."

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale."

4. È abrogato l'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 6.

5. In applicazione del comma 4 si intendono decaduti i provvedimenti

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 10 maggio 2017, n. 19.

adottati sulla base dell'*articolo 2 della legge regionale n. 6/2017*. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica apporta le conseguenti modifiche al decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo dei comuni fissate per l'11 giugno 2017.

Art. 2 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 12 - "*Predisposizione dei modelli di schede di votazione*" - della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*";

VISTO il Decreto Assessoriale n. 83/SS "Ufficio Elettorale" del 29 aprile 2013, che ha disciplinato le caratteristiche tipologiche delle schede elettorali, la disposizione dei contrassegni, nonché le modalità di piegatura delle stesse;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante "*Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali*", che ha modificato le fasce demografiche di riferimento per i sistemi maggioritario e proporzionale;

CONSIDERATO che i modelli di scheda elettorale di cui alla "*Tabella E*" ed alla "*Tabella G*", allegati al predetto decreto assessoriale n. 83/SS/2013, originariamente riferiti, rispettivamente, ai comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti ed ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per effetto delle modifiche introdotte dalla richiamata legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, sono da intendersi riferiti, rispettivamente, ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ed ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere procedere alla sostituzione dei modelli di scheda di votazione, parte interna, relativa all'elezione del sindaco e del consiglio comunale, di cui alla "*Tabella E*" ed alla "*Tabella G*", con relative annotazioni, del precitato decreto assessoriale n. 83/SS/2013, restando invariati i modelli di scheda di votazione di cui alla "*Tabella I*" (parte esterna) ed il modello di scheda di votazione, parte interna ed esterna, di cui alla "*Tabella M*" ed alla "*Tabella N*", relativo all'elezione del presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale;

RILEVATA, altresì, la necessità di garantire uniformità di comportamento nella predisposizione delle schede elettorali precisando, nell'*Allegato K*) al presente decreto, le modalità applicative della disciplina afferente le caratteristiche tipologiche delle schede elettorali, la disposizione dei contrassegni, nonché le modalità di piegatura delle stesse, sia per quanto attiene l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, rispettivamente, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché per l'elezione del presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale;

DECRETA

Articolo 1 – In conformità alle premesse, gli allegati al D.A. n. 83/SS/2013, identificati come "*Tabella E*" e "*Tabella G*" sono sostituiti, rispettivamente dagli allegati al presente decreto, denominati "*Tabella J*" e "*Tabella W*", concernenti i modelli di scheda di votazione relativi all'elezione del sindaco e del consiglio comunale, rispettivamente, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Articolo 2 - Resta invariato il modello di scheda di votazione di cui alla "*Tabella I*", parte esterna, relativo

all'elezione del sindaco e del consiglio comunale ed il modello di scheda di votazione, parte interna ed esterna, di cui alla "Tabella M" ed alla "Tabella N", relativo all'elezione del presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale che, comunque, si allegano al presente decreto.

Articolo 3 – Sono approvate le modalità applicative della disciplina afferente le caratteristiche tipologiche delle schede elettorali, la disposizione dei contrassegni e le modalità di piegatura delle stesse, sia per quanto attiene l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, rispettivamente, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché per l'elezione del presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale, risultanti dall' *Allegato K*) al presente decreto.


Articolo 4 - Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito INTERNET del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art.68, comma 5 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 26-05-2014

IL DIRIGENTE GENERALE
Giuseppe Morale




L'ASSESSORE
L.A. Lantieri



IL DIRIGENTE AD INTERIM
dr.ssa Margherita Rizza



IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
dott. Giovanni Cocco



ALLEGATO K) AL DECRETO ASSESSORIALE N. 126 DEL
26-05-2014

Scheda di votazione relativa all'elezione del sindaco e del consiglio comunale, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

"La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, il rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco, con accanto il contrassegno della lista.

Sulla destra sono stampate accanto a ciascun contrassegno due righe per l'espressione di due preferenze per due candidati alla carica di consigliere comunale della lista votata.

Ad ogni riga sono anteposti i numeri: 1 nella riga superiore posta accanto al contrassegno che contraddistingue la lista e 2 nella riga sottostante posta accanto al contrassegno che contraddistingue la lista.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda, in modo da comprendere un numero complessivo di otto contrassegni.

Quando i contrassegni da inserire sono da 9 a 10, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e del rispettivo contrassegno ammesso.

La scheda deve essere piegata a cura dell'elettore verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta o su quelle successive seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

I contrassegni delle liste verranno riprodotti a colori e con un diametro di 3 cm."

Scheda di votazione relativa all'elezione del sindaco e del consiglio comunale, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché per l'elezione del presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale

"La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Sindaco/Presidente di circoscrizione, posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi.

Sulla destra sono stampate accanto a ciascun contrassegno due righe per l'espressione di due preferenze per due candidati alla carica di consigliere comunale/consigliere circoscrizionale della lista votata.

Ad ogni riga sono anteposti i numeri: 1 nella riga superiore posta accanto al contrassegno che contraddistingue la lista e 2 nella riga sottostante posta accanto al contrassegno che contraddistingue la lista.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere complessivamente, in numero superiore a

9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Sindaco/Presidente di circoscrizione, collegato a più di 9 liste l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Sindaco/Presidente di circoscrizione, devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di Sindaco/Presidente di circoscrizione ed i contrassegni delle liste ad essi collegate, devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

[I contrassegni delle liste collegate devono essere disposti secondo il relativo ordine di ammissione.] ¹⁾

La scheda deve essere piegata a cura dell'elettore verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta o su quelle successive seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

I contrassegni delle liste verranno riprodotti a colori e con un diametro di 3 cm."

Palermo 26-05-2017

IL DIRIGENTE GENERALE
Giuseppe Morale



L'ASSESSORE
L.A. Lantieri

Lantieri

IL DIRIGENTE AD INTERIM
dr.ssa Margherita Rizza

Margherita Rizza

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
dott. Giovanni Cocco

Giovanni Cocco

1) "Non va tenuto conto di tale indicazione, in quanto trattasi di mero refuso di stampa, ed il formale provvedimento correttivo non era ancora intervenuto alla data di pubblicazione del presente testo"

PARTE ESTERNA DEL MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L' ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

The image shows a ballot paper template with a decorative background of a dense, repeating geometric pattern. At the top, there is a header section with the following text:

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE

di

(denominazione dell' Comune)

(9912 data votazione)

.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

.....

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

Logo of the Italian Republic: **REPUBBLICA ITALIANA**

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.100 ABITANTI
 (parte interna della scheda)


PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> </div>

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1500 ABITANTI

PARTE I	PARTE II
<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 1 2 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 1 2 </div> </div>	<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 1 2 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 1 2 </div> </div>
<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 1 2 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 1 2 </div> </div>	<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 1 2 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 1 2 </div> </div>
<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 1 2 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 1 2 </div> </div>	<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME (candidato alla carica di sindaco)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 1 2 </div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 1 2 </div> </div>

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L' ELEZIONE DEL PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE E DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
 (parte esterna della scheda)

TABELLA N



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE
 E DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE ALL'.....
 (parte esterna della scheda)

COMUNE DI
 CIRCOSCRIZIONE DI

SCHEDA DELLA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

 Bollo
 della
 Sezione

Legge Regionale 9 maggio 1969, n. 14 ⁽¹⁾

Elezione dei Consigli delle Province regionali ⁽²⁾.

Epigrafe

- Art. 1** - Ripartizione delle circoscrizioni provinciali in collegi.
Art. 2 - Collegi elettorali.
Art. 3 - Sistema elettorale.
Art. 4 - Espressione del voto.
Art. 5 - Eleggibilità.
Art. 6 - Cause di incompatibilità.
Art. 7 - Cause di ineleggibilità.
Art. 8 - Convocazione dei comizi.
Art. 9 - Ufficio elettorale circoscrizionale.
Art. 10 - Ufficio elettorale provinciale.
Art. 11 - Presentazione delle candidature.
Art. 12 - Esame delle liste e delle candidature.
Art. 13 - Comunicazione delle decisioni e stampa manifesto con le candidature.
Art. 14 - Designazione dei rappresentanti di lista.
Art. 15 - Poteri e doveri del rappresentante di lista.
Art. 16 - Schede di votazione.
Art. 17 - Operazioni successive allo scrutinio.
Art. 18 - Determinazione delle cifre elettorali - in lista ed individuale - ripartizione dei seggi in sede provinciale e loro distribuzione nei vari collegi.
Art. 19 - Proclamazione degli eletti.
Art. 20 - Adempimenti dell'ufficio elettorale provinciale.
Art. 21 - Comunicazione ai Consiglieri eletti, alla segreteria della Provincia e alla Prefettura.
Art. 22 - Consigliere eletto in più collegi.
Art. 23 - Spese.
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Tabelle

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 10 maggio 1969, n. 22.

(2) Le parole "Consigli delle Province regionali" sostituiscono le originarie "Consigli delle Amministrazioni straordinarie delle Province siciliane" per effetto dell'*art. 11, comma primo, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, che ha profondamente innovato la materia.

Per disposizioni transitorie si veda l'*art. 3 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17*.

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, cui si rimanda, le norme di cui alla presente legge si applicano in quanto siano compatibili con quelle di cui alla medesima legge regionale n. 35 del 1997. Si veda anche la disposizione transitoria di cui al successivo art. 18 della stessa legge regionale n. 35 del 1997.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9, alle elezioni provinciali si applicano anche, ed in quanto compatibili, le norme per le elezioni comunali.

Omissis dall'art. 1 all'art. 7

Art. 8

Convocazione dei comizi.

La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle Corti d'Appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

Il decreto assessoriale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'art. 2.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto dei Sindaci o dei commissari della Provincia ⁽³⁾.

Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute.

Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

(3) I commi 1, 2, 3 e 4 sostituiscono gli originari primi tre commi dell'art. 8 in forza dell'art. 4 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 74.

Art. 9

Ufficio elettorale circoscrizionale.

Presso la pretura del Comune capoluogo di collegio si costituisce, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da un magistrato che lo presiede, e da due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade il capoluogo di collegio ⁽⁴⁾.

Un cancelliere di pretura è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 10

Ufficio elettorale provinciale.

Il tribunale del capoluogo della Provincia, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, si costituisce in ufficio elettorale provinciale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente del tribunale stesso. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni, di segretario ⁽⁵⁾.

Art. 11

Presentazione delle candidature.

Omissis

Art. 12

Esame delle liste e delle candidature⁽⁶⁾.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- a) verifica se le liste siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero di elettori prescritto, eliminando quelle che non lo siano;
- b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o

(4) Vedansi in argomento l'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, nonché, relativamente ai compensi spettanti ai componenti l'Ufficio elettorale circoscrizionale, l'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9 e l'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

(5) Relativamente ai compensi spettanti ai componenti l'Ufficio elettorale provinciale, si vedano l'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9 e l'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

(6) Si veda in argomento l'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

della autorizzazione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'articolo 15, comma i, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo 11, comma 7 o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali o manca la dichiarazione prevista dall'*articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*⁽⁷⁾;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste già presentate;

e) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi.

f) elimina le coalizioni di liste per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'articolo 11, comma 8⁽⁸⁾.

1bis. Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale⁽⁹⁾.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alle liste.

L'ufficio circoscrizionale si riunisce l'indomani per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Art. 13

Comunicazione delle decisioni e stampa manifesto con le candidature.

Le decisioni di cui all'articolo precedente debbono essere immediatamente comunicate al presidente della Provincia per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e per l'invio dello stesso ai Sindaci dei Comuni interessati perché provvedano alla affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

(7) La lettera c) è stata così sostituita dal primo comma dell'*art. 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

(8) La lettera f) è stata aggiunta dal secondo comma dell'*art. 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

(9) Il comma 1bis è stato aggiunto dal terzo comma dell'*art. 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

Analoga ed immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede di votazione nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di ammissione, ed al presidente dell'ufficio elettorale provinciale ai fini delle successive operazioni per la proclamazione degli eletti.

Art. 14

Designazione dei rappresentanti di lista.

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 11 o persone da esse autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione o all'ufficio elettorale provinciale, due rappresentanti della lista: uno effettivo ed uno supplente scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale. La cancelleria della pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai Sindaci dei Comuni del mandamento perché le consegnino ai presidenti degli uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale provinciale è presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale del Comune capoluogo della Provincia la quale ne rilascia ricevuta.

Art. 15

Poteri e doveri del rappresentante di lista.

Il rappresentante di lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che permette di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 16

Schede di votazione.

⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

Art. 17

Operazioni successive allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio. Indi il presidente procede alla formazione:

- 1) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti nulli, quelle corrispondenti ai voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- 2) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza numero, bollo o firma dello scrutatore;
- 3) il plico contenente le schede corrispondenti ai voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui ai numeri 1 e 2 devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio elettorale provinciale.

Il plico di cui al numero 3 deve essere allegato al verbale destinato al deposito presso la prefettura.

Art.18

Determinazione delle cifre elettorali - in lista ed individuale - ripartizione dei seggi in sede provinciale e loro distribuzione nei vari collegi.

Omissis

Art. 19

Proclamazione degli eletti.

Omissis

Art. 20

Adempimenti dell'ufficio elettorale provinciale.

L'ufficio elettorale provinciale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di casi di ineleggibilità degli eletti, deva farsi menzione nel verbale, che, redatto in triplice

esemplare, deve essere, seduta stante, firmato in ciascun foglio dal presidente, dai componenti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti. Nei verbali debbono essere indicati in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, seguendo la graduatoria prevista dal numero 5 dell'art. 18. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato dal presidente dell'ufficio alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale del Comune capoluogo di Provincia; il terzo esemplare viene trasmesso all'ufficio elettorale della Regione siciliana.

Art. 21

Comunicazione ai Consiglieri eletti, alla segreteria della Provincia e alla Prefettura.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale provinciale invia attestato ai consiglieri eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della Provincia e alla prefettura che, tramite i Sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.

Art. 22

Consigliere eletto in più collegi.

Il Consigliere eletto in più collegi deve dichiarare alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro otto giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione della proclamazione, quale collegio presceglie. Mancando l'opzione si intende prescelto il collegio in cui ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 23 ⁽¹¹⁾

Spese.

Le spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni provinciali, comunali e di quartiere, fatta eccezione di quelle indicate nei commi successivi, sono a carico delle Amministrazioni interessate. Sono in ogni caso, a carico della Regione siciliana:

a) le spese per il funzionamento dell'ufficio elettorale regionale, ivi comprese quelle per il servizio tecnico ispettivo, per le indagini statistiche, per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di macchine, di impianti e di attrezzature tecniche;

(11) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 38.

b) le spese inerenti alla formazione dei collegi elettorali, quelle occorrenti per l'organizzazione generale delle elezioni provinciali, comunali e di quartiere, per la manutenzione e la rinnovazione dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori dal Comune, delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede di votazione, delle relative matite copiative, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, delle pubblicazioni, stampati e buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, nonché le spese per i trasporti e le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, effettuate nell'interesse della Regione, comprese quelle per la spedizione di plichi da parte degli uffici elettorali di sezione.

Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali il personale in servizio presso lo stesso Assessorato, impegnato nella preparazione, organizzazione e svolgimento delle varie operazioni elettorali concernenti le elezioni regionali, provinciali, comunali e di quartiere può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente "dal 15 gennaio" al trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni stesse ⁽¹²⁾.

Le spese di cui ai punti a e b del secondo comma, in considerazione dell'urgenza, possono essere effettuate seguendo la procedura di cui all'*art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440* ⁽¹³⁾.

Art. 24

(14)

Art. 25

Omissis

Art. 26

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme previste dalla presente legge.

(12) Nel penultimo comma, l'*art. 7 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 42* ha sostituito le parole "dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione" con le seguenti: "dal 15 gennaio".

(13) L'ultimo comma è stato aggiunto dall'*art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 53*.

(14) Articolo abrogato dall'*art. 5 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 74*.

Art. 27

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 11 dicembre 1976, n. 84 ⁽¹⁾.
Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei
cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli
circostrizionali ^{(2) (3)}

Epigrafe

Artt. 1-4

Art. 5 - Elezioni.

Art. 6 - Elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - Liste elettorali.

Art. 8 - Operazioni elettorali.

Art. 9 - Decadenza o scioglimento.

Artt. 10-19

Art. 20

Artt. 1-4

... ⁽⁴⁾

Art. 5

Elezioni.

Il consiglio circostrizionale è eletto ogni volta che si rinnova, per qualsia-

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 dicembre 1976, n. 65.

(2) La presente legge, sostitutiva della *legge regionale 3 novembre 1975, n. 71*, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenze del 6 maggio 1976, n. 107, è stata espressamente abrogata dall'*art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* "con eccezione degli articoli che disciplinano o che richiamano le procedure elettorali"; si riportano pertanto solo gli articoli da ritenersi tutt'ora vigenti.

La materia del decentramento amministrativo risulta adesso disciplinata dagli articoli non abrogati della presente legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, la quale è stata espressamente abrogata dall'*art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* "con eccezione degli articoli che disciplinano o che richiamano le procedure elettorali", nonché dall'*articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto con l'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* e s.m.i., nonché dalle modifiche normative in materia introdotte dalla legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., dal comma 2 dell'*art. 5* e dall'*art. 11* della legge regionale 16.12.2008, n. 22, dagli artt. 3 e 9 della legge regionale 05.04.2011, n. 6, dall'*art. 1, comma 1*, della legge regionale 10 aprile 2013, n. 8, dall'*art. 5* della legge regionale 26.06.2015, n. 11 e, in ultimo, dall'*art. 2, comma 4*, e *art. 3, comma 3*, della legge regionale 11.08.2016, n. 17.

(3) Ai sensi dell'*art. 51*, commi 2 e 3, della legge regionale 01.09.1993, n. 26, le parole "consiglio di quartiere" e "quartiere" contenute negli articoli non abrogati della presente legge, ovvero 5, 6, comma 1, 7, 8 e 9, sono sostituite con le parole "consiglio circostrizionale" e "circostrizione".

(4) Vedasi le annotazioni all'epigrafe della presente legge.

si causa, il consiglio comunale^(4bis).

È eletto altresì nei casi previsti dai primi quattro commi del successivo art. 9 ed alle condizioni fissate dal sesto comma dello stesso articolo.

Si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme previste per le elezioni dei consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ivi comprese quelle relative al regime delle spese⁽⁵⁾.

Il consiglio circoscrizionale esercita la sua attività e svolge la sua funzione fino all'insediamento del nuovo consiglio di circoscrizione, salve le previsioni di cui al successivo art. 9.

Art. 6

Elettorato attivo e passivo.

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio⁽⁶⁾.

(7)

La carica di consigliere circoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale^(7bis).

(8)

Art. 7

Liste elettorali.

(9)

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista(e della collegata candidatura alla carica di presidente) quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo

(4bis) Per il mutato sistema elettorale, introdotto con la legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., l'elezione del consiglio circoscrizionale è in ogni caso abbinata alla elezione di entrambi gli organi elettivi comunali (sindaco e consiglio comunale). Si richiama, altresì, l'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, che si riporta:

Art. 5

Rinnovo dei consigli di circoscrizione.

1. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede al rinnovo dei consigli circoscrizionali contestualmente al rinnovo dei consigli comunali."

(5) Al riguardo vige la nuova disciplina di cui agli artt. 1bis, 4, 4bis e 4ter della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., nonché le modifiche ed integrazioni introdotte dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 11.08.2016, n. 17.

(6) Comma da leggere in sinergia con il comma 2, dell'art. 4ter, della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i..

(7) Le disposizioni contenute nel 2° e 3° comma del presente articolo, concernenti l'elettorato passivo, sono da ritenersi abrogate, in quanto tali disposizioni sono ritenute in contrasto con quanto disposto dal 1° comma dell'art. 14 della legge regionale 24.06.1986, n. 31. Ai Consigli circoscrizionali sarebbero, pertanto, eleggibili i cittadini iscritti nella lista elettorale di un qualsiasi comune della Repubblica, giusta quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs.PReg. 20.08.1960, n. 3, norma generale, questa, che disciplina le elezioni comunali e le cui disposizioni si applicano a quelle dei consigli circoscrizionali, per il richiamo contenuto nel precedente art. 5.

(7bis) Con riguardo alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri circoscrizionali, si richiamano gli artt. da 9 a 14 della legge regionale 24.06.1986, n. 31.

(8) Omissis

(9) Comma tacitamente abrogato dalla disposizione di cui all'art. 4ter della legge regionale 15.09.1997, n. 35, come introdotto dall'art. 9 della legge regionale 05.04.2011, n. 6

stesso contrassegno^(9bis) (9ter)

Quando la elezione del consiglio circoscrizionale non si svolga contemporaneamente alla elezione del consiglio comunale, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nella elezione per lo stesso consiglio.

Nel caso previsto dal precedente comma la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal rappresentante provinciale del partito o gruppo politico che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale, ovvero da persona all'uopo incaricata con mandato conferito dallo stesso rappresentante provinciale autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Art. 8

Operazioni elettorali.

(10)

(11)

Quando si svolgano in contemporaneità con le elezioni comunali, le operazioni di scrutinio sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per l'elezione del consiglio comunale e in conformità alle leggi elettorali vigenti, in quanto applicabili.

L'ufficio della sezione della circoscrizione contrassegnato col numero più basso si costituisce in ufficio centrale sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale.

L'ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti secondo le norme stabilite per la elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti⁽¹²⁾.

(9bis) Si richiamano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 4ter della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i.. nonché quelle di cui al comma 3, art. 3, della legge regionale 11.08.2016, n. 17.

(9ter) Per quanto riguarda la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i..

(10) In merito alle "operazioni elettorali" di cui al presente articolo, deve tenersi conto del combinato disposto dal comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 15.09.1997, n. 35, ai sensi del quale "sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge", nonché della disciplina di cui agli artt. 1bis, 4, commi 1, 2, 4, 5 e 7, 4bis, 4ter, sempre della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., in materia di elezioni del Presidente e del Consiglio circoscrizionale, alla luce delle novità introdotte dalla legge regionale 05.04.2011, n. 6, della legge regionale 10.04.2013, n. 8 e in ultimo dalla legge regionale 11.08.2016, n.17. Tenuto conto del quadro normativo richiamato, che disciplina le modalità di espressione del voto, il primo comma dell'art. 8 della presente legge, si intende abrogato.

(11) Il modello della scheda di votazione, risulta ora disciplinato dall'art. 12, della legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i.

(12) Vedasi la disciplina dettata dal *D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3*, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 ⁽¹³⁾

Decadenza o scioglimento.

La fusione di due o più circoscrizioni determina la decadenza dei rispettivi consigli.

La modifica territoriale di una circoscrizione, che dia luogo ad una variazione del numero dei consiglieri ad esso assegnati, determina la decadenza del consiglio.

Il consiglio altresì decade quando per dimissioni od altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati alla circoscrizione.

Il consiglio è sciolto:

a) quando violi obblighi imposti dalla legge, ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;

b) quando non corrisponda all'invito delle autorità di revocare il presidente che abbia compiuto analoghe violazioni.

La decadenza o lo scioglimento sono dichiarati dall'Assessore regionale per gli enti locali, su proposta del sindaco, previo parere del consiglio comunale appositamente convocato entro trenta giorni dal verificarsi delle fattispecie sopra menzionate; ove il parere del consiglio comunale non venga reso nei successivi trenta giorni, si prescinde dal medesimo.

Col decreto assessoriale di decadenza o di scioglimento, che deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione, viene nominato un commissario scelto fra gli elettori della circoscrizione, il quale esercita le ordinarie attribuzioni di competenza del presidente e, se indifferibili, anche quelle di competenza del consiglio. Le elezioni avranno luogo alla prima data utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali sempre che manchi più' di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale ⁽¹⁴⁾.

La decadenza o lo scioglimento del consiglio comunale non comporta per tale fatto la decadenza o lo scioglimento dei consigli circoscrizionali che continuano ad esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi consigli circoscrizionali.

Artt. 10-19

... ⁽¹⁵⁾.

Art. 20

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(13) Articolo riportato, anche se estraneo alla materia delle procedure elettorali, in quanto ritenuto tutt'ora vigente dall'art. 51 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(14) L'art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 12 ha sostituito il secondo periodo del presente comma.

(15) Vedasi le annotazioni all'epigrafe della presente legge.

Articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.⁽¹⁾

Art. 13

Circoscrizioni di decentramento comunale⁽²⁾

1. *[I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune].⁽³⁾⁽⁴⁾*

2. La circoscrizione ha poteri in ordine a:

- a) servizi demografici;
- b) servizi sociali e di assistenza sociale;
- c) servizi scolastici ed educativi;
- d) attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale.

3. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 può articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci⁽⁵⁾.

4. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento⁽⁶⁾. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.⁽⁷⁾

(1) La Legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti a disposizioni di detta legge, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. Tuttavia la Regione Sicilia ha continuato ad apportare modifiche direttamente alla suddetta Legge n. 142/1990, in quanto questa è stata introdotta nell'Ordinamento regionale dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. Conseguentemente, detta legge continua a rimanere in vigore, nell'ambito della Regione Sicilia, opportunamente coordinata con le modifiche disposte da leggi regionali dalla stessa emanate, intervenute successivamente.

(2) L'originario articolo è stato sostituito dall'art. 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e modificato, direttamente, dall'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, nonché integrato e/o modificato, dall'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, articolo che viene, di seguito, riportato integralmente, stante le rilevanti novità introdotte in materia. L'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., risulta, quindi, implicitamente non più attuale ed applicabile, per alcune parti, stante, anche, quanto disposto dal comma 6 del richiamato art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11(6). Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo e tenuto conto della nuova disciplina, in materia di circoscrizioni, introdotta dalla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., da ultime apportate con la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17.

(3) Comma da ritenere non più vigente alla luce della nuova disciplina introdotta dal combinato disposto dai commi dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, testé riportato.

(4) Per quanto riguarda "l'esercizio delle funzioni delegate dal comune", si richiamano le disposizioni introdotte dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, nonché quanto in precedenza disciplinato dal comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, il quale ha disposto che "I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

(5) Per quanto riguarda il riferimento, contenuto nel comma 3, ai comuni di cui al comma 1, deve tenersi conto di quanto specificato alle note 3 e 4, alle quali si rimanda.

(6) Si richiamano le disposizioni introdotte dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, nonché quanto in precedenza disciplinato dal comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.

(7) Il secondo periodo del comma è stato così modificato, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. Deve tenersi conto, altresì, delle integrazioni apportate nella materia, dall'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 6, il quale, nella legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, ha introdotto, dopo l'art. 4, gli artt. 4bis e 4ter.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni.⁽⁸⁾

6. *[I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall'applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia.]*⁽⁹⁾

7. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune.⁽¹⁰⁾

8. Abrogato⁽¹¹⁾

Legge regionale 26 giugno 2015, n. 11

ART. 5 – Norme in materia di consigli circoscrizionali

“1. Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina.”

2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.

3. Entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

(8) Si richiama il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, che si riporta: “2. I comuni annualmente con l'approvazione del bilancio determinano la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni.”

(9) Comma da ritenere non più vigente alla luce della nuova disciplina introdotta dal combinato disposto dai commi dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, testé riportato.

(10) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 6. Inoltre, si richiamano le disposizioni introdotte dai commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, nonché quanto in precedenza disciplinato dal comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, il quale ha disposto che “I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.”

(11) Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 6.

4. *In fase di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.*
5. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.*
6. *Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.*

Legge Regionale 7 maggio 1977, n. 29 ⁽¹⁾.

Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 1

Alle disposizioni regionali vigenti per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province ⁽²⁾ e dei consigli comunali ⁽³⁾ sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) la presentazione delle liste deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d'ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici;
- b) la costituzione dell'ufficio elettorale circoscrizionale, di cui all'*art. 9 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, viene effettuata dal trentatreesimo al trentunesimo giorno precedente la votazione;
- c) nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste con contrassegni usati da partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano avuto eletto un proprio rappresentante all'Assemblea regionale, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli. In tal caso la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal rappresentante nazionale o regionale del partito o gruppo politico o dal rappresentante provinciale, che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale, ovvero da rappresentarsi all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura;
- d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità previste dagli *articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136*, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della provincia o del comune;
- e) le modalità indicate dall'*art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136*, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali o case di cura;
- f) per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle pro-

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 10 maggio 1977, n. 29.

(2) Vedasi la *legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*.

(3) Vedasi il T.U. approvato con *D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3*.

vince, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957 n. 361, possono esercitare il diritto di voto secondo le modalità di cui ai predetti articoli nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori della provincia.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'*articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136*, vengono corrisposti onorari fissi, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente di € 36,15 e di € 31,00 ⁽⁴⁾.

In caso di contemporaneità di elezioni gli stessi onorari sono aumentati al lordo delle ritenute di legge, per ogni elezione oltre la prima, di € 15,50 per il presidente e di € 10,33 per ciascuno dei due componenti ⁽⁵⁾.

Art. 2

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella *legge regionale 4 giugno 1970, n. 9*, e successive modifiche, devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni(6).

(6) Gli onorari giornalieri, sono ora disciplinati dalla legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 12 agosto 1989, n. 18* il cui art. 8 ha espressamente abrogato il presente comma nella formulazione originaria. A norma di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 10 maggio 2002, n. 3* ai compensi previsti nel presente comma, come rideterminati nell'anno 2001, è apportata una maggiorazione del 25 per cento.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 12 agosto 1989, n. 18* il cui art. 8 ha espressamente abrogato il presente comma nella formulazione originaria.

Gli onorari degli uffici elettorali di sezione, per quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, 53, costituiscono rimborso spese fisso forfettario, non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali

Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 74 ⁽¹⁾.

Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 1

Qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme della Regione siciliana, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato.

Qualora per lo stesso giorno vengano indette elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana ed elezioni amministrative, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle rispettive leggi elettorali, si applicano le norme all'uopo stabilite dalla legge che disciplina le elezioni dell'Assemblea regionale siciliana. All'elettore vengono consegnate schede di colore diverso e lo scrutinio ha luogo dando la precedenza a quello relativo all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

Qualora per lo stesso giorno vengano indette elezioni provinciali, comunali e di quartiere o soltanto due dei tre tipi di elezioni, all'elettore vengono consegnate schede di colore diverso e lo scrutinio ha luogo dando la precedenza a quello relativo all'elezione maggiormente rappresentativa.

Art. 2

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del precedente art. 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) completati due scrutini le operazioni di spoglio vengono sospese per

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 5 maggio 1979, n. 20.

essere riprese il giorno successivo alle ore 8.00;

b) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra gli enti nel cui interesse sono effettuate le consultazioni.

Art. 3

(2)
... .

Art. 4

(3)
... .

Art. 5

Sono abrogati gli *articoli 1 e 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 12, l'art. 24 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 6

Omissis

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(2) Sostituisce l'art. 8 del testo unico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3

(3) Sostituisce con quattro commi i primi tre commi dell'*art. 8 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*.

Legge Regionale 30 marzo 1981, n. 42 ⁽¹⁾.

Norme integrative e modificative della legislazione regionale per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana e delle caratteristiche delle schede per la votazione.

Epigrafe

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8

Omissis dall'art. 1 all'art. 4 in quanto riguardano esclusivamente l'elezione dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 5

In occasione di consultazioni elettorali, presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituita, con decreto assessoriale, una commissione per l'esame di preventivi, attestazioni di congruità di prezzi ed aggiudicazioni di gare per forniture elettorali.

Della commissione di cui al precedente comma, composta da un presidente e da quattro componenti, uno dei quali con funzioni di segretario, è chiamato a far parte un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Palermo, al quale è corrisposto, per ogni effettiva seduta, un gettone di presenza di € 7,74 al lordo delle ritenute di legge. Ad eccezione di quest'ultimo, gli altri membri della commissione vanno nominati fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale ⁽²⁾.

Art. 6

Il modello della scheda di votazione per la elezione dei deputati all'Assemblea regionale, descritto nelle tabelle A ed E allegate alla *legge*

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 1 aprile 1981, n. 15.

(2) Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1989 n. 18 "Al presidente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 42, spetta, per ogni seduta, un compenso di € 77,50; ai componenti della stessa commissione spetta, per ogni seduta, un compenso di € 61,98."

Vedasi D.P.R. 16 gennaio 2008 n. 9 – Rideterminazione per l'anno 2008 dei compensi spettanti ai componenti degli uffici e delle commissioni elettorali.

Vedasi l'art. 1, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, per quanto concerne i componenti dipendenti regionali.

regionale 20 marzo 1951, n. 29, e già modificate con l'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87 è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al primo ed al secondo allegato alla presente legge.

Il modello della scheda di votazione per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane, descritto nelle tabelle A e B annesse alla *legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, e già modificate con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 2 maggio 1975 in conformità a quanto stabilito dall'*art. 3 della legge regionale 2 maggio 1975, n. 17*, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al terzo e quarto allegato alla presente legge.

Il modello della scheda di votazione per le elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana, descritto nelle tabelle A e B annesse al testo unico di cui al decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e già modificate con decreto dell'Assessore per gli enti locali del 2 maggio 1975 in conformità a quanto stabilito dall'*articolo 33 della legge regionale 2 maggio 1975, n. 17*, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al quinto e sesto allegato alla presente legge.

Il modello della scheda di votazione per le elezioni dei consigli di quartiere, descritto nelle tabelle A e B allegate alla *legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84*, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al settimo ed ottavo allegato alla presente legge.

Il modello della scheda di votazione per le elezioni delle assemblee generali delle unità sanitarie locali, descritto nelle tabelle B e C allegate alla *legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6*, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al nono e decimo allegato alla presente legge.

Art. 7

⁽³⁾
... ..

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(Si omettono gli allegati)

(3) Sostituisce alcune parole all'ultimo comma dell'*art. 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, nel testo sostituito dall'*art. 1 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 38*.

Legge Regionale 15 novembre 1982, n. 128 ⁽¹⁾.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti ^{(2) (3)}.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 8-bis

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

“Art. 53

Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale.

1. La propaganda elettorale per la elezione dei consigli comunali, dei sindaci, dei consigli provinciali e dei presidenti delle medesime province è disciplinata dalla *legge 4 aprile 1956, n. 212*, dagli *articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81*, nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla *legge regionale 15 novembre 1982, n. 128*, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 novembre 1982, n. 51.

(2) Vedasi gli artt. 53 e 54 della *legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*:

(3) Omissis

Art. 54

Integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128

“1. Sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, i sindaci ed i presidenti della provincia regionale eletti con suffragio popolare, nonché gli assessori dai medesimi nominati.

2. I soggetti tenuti alle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni. Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi od organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. Per le dichiarazioni non rese secondo le disposizioni della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, i soggetti interessati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla carica o dall'ufficio ove non provvedano entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge a presentare le dichiarazioni omesse per l'esercizio in corso ed i precedenti cui ci riferisce la carica o la nomina.”

Art. 1

1. Entro tre mesi dalla proclamazione i deputati della Assemblea regionale siciliana sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” ⁽⁴⁾;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. Alla dichiarazione debbono

(4) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 4 gennaio 2014, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

essere allegate le copie della dichiarazione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti ⁽⁵⁾.

2. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono ⁽⁶⁾.

2-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, quelle di cui agli articoli 2 e 3 nonché gli ulteriori dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo ⁽⁷⁾.

Art. 2

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a depositare una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 3

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i soggetti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 1, intervenute dopo l'ultima attestazione.

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, applicandosi anche la disposizione del secondo comma dell'art. 1.

Le disposizioni contenute nel precedente comma non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo dell'Assemblea.

(5) Il presente comma è stato così numerato per effetto dell'aggiunta del comma 2-bis ad opera dell'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 4 gennaio 2014, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

(6) Il presente comma è stato così numerato per effetto dell'aggiunta del comma 2-bis ad opera dell'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 4 gennaio 2014, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 4 gennaio 2014, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

Art. 4

Nel caso di inadempimento degli obblighi imposti dagli articoli 1, 2 e 12 della presente legge, il Presidente dell'Assemblea diffida il deputato ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Assemblea ne dà notizia alla stessa.

Art. 5

Tutti i cittadini nelle liste elettorali per le elezioni dell'Assemblea regionale siciliana hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dall'art. 1, secondo le modalità stabilite nel seguente articolo.

Art. 6

Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'art. 1, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 12 vengono riportate su apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.

Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del n. 2 del primo comma dello art. 1.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nel precedente art. 5, i quali ne prendono visione a seguito di formale richiesta.

Art. 7

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province e dei comuni - che, a tal fine, depositano presso le rispettive segreterie le relative dichiarazioni - nonché ai componenti degli organi di controllo che depositano le dichiarazioni presso la Presidenza della Regione ed ai presidenti ed ai componenti dei comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, i quali depositano le dichiarazioni presso il comune interessato.

La pubblicazione prevista nel precedente art. 6 viene effettuata su apposito bollettino.

Art. 8

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 12 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali

di istituti o di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente della Regione o alla Giunta regionale o agli Assessori regionali;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrono la Regione o enti pubblici di cui al precedente n. 1, nelle varie forme di intervento o di partecipazione per un importo superiore al 20 per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono la Regione o enti pubblici regionali in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizioni che queste superino la somma annua di € 258.228,45;

4) ai direttori generali delle aziende autonome della Regione;

5) ai presidenti e ai direttori generali delle aziende speciali municipali, provinciali e consorzi, di cui al *regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578*, e degli altri organi ed aziende dei comuni e delle province;

5-bis) ai componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza degli enti di cui ai punti da 1 a 5⁽⁸⁾⁽⁹⁾.

1-bis. Le disposizioni di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* e successive modifiche ed integrazioni si applicano nel territorio della Regione, anche con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo⁽¹⁰⁾.

Art. 8-bis⁽¹¹⁾

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai componenti del Governo regionale. La documentazione relativa agli adempimenti discendenti dai citati articoli nonché gli ulteriori dati di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo.

Art. 9

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 12, devono essere trasmessi per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 8 alla Presidenza della Regione e, per quanto riguarda i soggetti indi-

(8) Punto aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera c)*, *L.R. 4 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

(9) Il presente comma è stato così numerato per effetto dell'aggiunta del comma 1-bis ad opera dell'*art. 4, comma 1, lettera d)*, *L.R. 4 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

(10) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera d)*, *L.R. 4 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

(11) Articolo aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera e)*, *L.R. 4 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

cati nel n. 5 dello stesso articolo, al sindaco e al presidente dell'amministrazione locale interessata.

Art. 10

La diffida di cui all'art. 4 è effettuata, per quanto riguarda i soggetti indicati negli articoli 7 e 8, secondo i casi, dal Presidente della Regione o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nell'albo comunale o provinciale e al relativo consiglio.

Delle situazioni patrimoniali relative ai soggetti indicati negli articoli 7 e 8 è data altresì pubblicità ai sensi dell'art. 5.

Art. 11

La Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana provvederà a predisporre gli occorrenti modelli per le dichiarazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 12

I soggetti indicati negli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della stessa, devono provvedere agli adempimenti previsti ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 entro il 31 dicembre 1982.

Art. 13

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 24 giugno 1986, n. 31 ⁽¹⁾.

Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della *legge 27 dicembre 1985, n. 816*, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere ^{(2) (3) (4)}.

Epigrafe

TITOLO I

Indennità, permessi e aspettative degli amministratori locali

Art. 1 - Applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Art. 2 - Indennità di carica.

Art. 3 - Indennità di presenza.

Art. 4 - Criteri di determinazione della indennità di carica e di presenza.

Art. 5 - Indennità di carica agli organi delle comunità montane.

Art. 6 - Indennità dei presidenti e dei componenti delle commissioni provinciali di controllo.

Art. 7 - Abrogazione di norme.

Art. 8 - Decorrenza.

TITOLO II

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità

Art. 8-bis

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 25 giugno 1986, n. 34.

(2) La legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepita dal legislatore regionale, disciplinava lo *status* degli amministratori degli enti locali anche in Sicilia. Successivamente, la legge è stata abrogata dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In Sicilia, pur non essendo stata abrogata espressamente, tale norma deve intendersi non più in vigore, atteso che il legislatore regionale con la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., ha disciplinato *ex novo* la materia sullo *status* degli amministratori locali.

(3) La materia del decentramento amministrativo è in atto disciplinata dagli articoli non abrogati della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, la quale è stata espressamente abrogata dall'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 "con eccezione degli articoli che disciplinano o che richiamano le procedure elettorali"; la materia risulta, altresì, disciplinata dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., nonché dalle modifiche normative in materia introdotte dalla legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., dal comma 2 dell'art. 5 e dall'art. 11 della legge regionale 16.12.2008, n. 22, dagli artt. 3 e 9 della legge regionale 05.04.2011, n. 6, dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2013, n. 8, dall'art. 5 della legge regionale 26.06.2015, n. 11 e, in ultimo, dall'art. 2, comma 4, e art. 3, comma 3, della legge regionale 11.08.2016, n. 17. Le disposizioni pregresse, rimaste in vigore, sono state adeguate tecnicamente con l'art. 51 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, sostituendo la parola "quartiere" con la parola "circostrizione". Ne consegue che i riferimenti della diversa legislazione attuale, come la presente norma, alle parole "consigliere di quartiere e consiglio di quartiere", vanno intese come "consigliere circostrizionale e consiglio circostrizionale".

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

- Art. 9** - Ineleggibilità.
Art. 10 - Incompatibilità.
Art. 11 - Incompatibilità fra consigliere provinciale comunale e di quartiere.
Art. 12 - Deroghe.
Art. 13 - Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute.
Art. 14 - Termini e procedure.
Art. 15 - Incompatibilità fra dipendenti e convenzionati delle unità sanitarie locali e amministratori locali.
Art. 16 - Candidature.
Art. 17 - Abrogazione di norme.

TITOLO III

Norme finali

- Art. 18** - Modifica all'art. 45 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
Art. 19 - Ufficio ispettivo.
Art. 20
Art. 21 - Onere finanziario.
Art. 22

TITOLO I

Indennità, permessi e aspettative degli amministratori locali.

Art. 1

Applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816⁽⁵⁾.

(5) Vedasi nota 2. Inoltre, con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, di seguito riportato, recante *"Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali"*, il legislatore regionale, senza esprimersi in ordine all'eventuale modifica o abrogazione dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è nuovamente intervenuto nella materia in esame, disponendo l'adeguamento alla normativa nazionale delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti per gli amministratori locali siciliani. Con il comma in esame, il legislatore regionale ha inteso uniformare la disciplina regionale vigente (art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e D.P.Reg. 18 ottobre 2001, n. 19) a quanto previsto dal legislatore nazionale. Il legislatore regionale ha introdotto il concetto di *"misura massima"* di indennità di funzione e di gettoni di presenza, da sostituire con quello di *"misura minima"*, di cui all'art. 19, comma 1, di che trattasi. Di conseguenza, a far data dal primo rinnovo dei consigli comunali, successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, la *"misura massima"* delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali siciliani, sarà determinata alla stregua di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'*articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle modifiche introdotte dal richiamato art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11. La tecnica legislativa utilizzata con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, è quella del rinvio dinamico alla normativa statale richiamata, per cui, laddove il predetto D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e/o l'*articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, dovessero subire modifiche e/o integrazioni, queste si applicheranno automaticamente nell'ordinamento regionale siciliano. (Cfr. parere Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 10601/12/11/2016 del 12.05.2016)

Art. 2

Indennità di carica ⁽⁶⁾.

Art. 3

Indennità di presenza ⁽⁷⁾.

Art. 4

Criteri di determinazione della indennità di carica e di presenza ⁽⁸⁾.

Art. 5

Indennità di carica agli organi delle comunità montane ⁽⁹⁾.

Art. 6

Indennità dei presidenti e dei componenti delle commissioni provinciali di controllo ⁽¹⁰⁾.

(11)

...

Art. 7

Abrogazione di norme ⁽¹²⁾.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi regionali 30 luglio 1973, n. 33, 28 dicembre 1974, n. 47 e quelle, non richiamate nella presente legge e non riguardanti le materie dalla stessa disciplinate, della *legge regionale 4 agosto 1980, n. 77*.

Art. 8

Decorrenza ⁽¹³⁾.

Art. 8-bis ^{(14) (15)}

(6) Vedasi nota 2, nota 5 ed art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i..

(7) Vedasi nota 2, nota 5, art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., nonché D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e s.m.i.e le tabelle allegate.

(8) Vedasi nota 2, nota 5, art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., nonché D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e s.m.i.e le tabelle allegate.

(9) Le comunità montane in Sicilia sono state soppresse dall'art. 45, comma1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, nel testo modificato dall'art. 18 della presente legge

(10) Omissis

(11) Articolo abrogato dall'*art. 31, lett. h) della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*.

(12) Omissis

(13) Vedasi nota 2, nota 5, art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., nonché D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e s.m.i.e le tabelle allegate.

(14) Omissis

(15) Articolo aggiunto, da ultimo, dall'*art. 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41*. In precedenza il presente articolo era stato aggiunto dall'*art. 10 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7*, successivamente abrogato dall'*art. 1 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 8*; in relazione a ciò, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262 del 19 giugno 1996, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso a suo tempo proposto dal Commissario dello Stato avverso il predetto art. 10. Comunque tale articolo non è più applicabile, in quanto la fattispecie, originariamente trattata dal presente articolo, è adesso disciplinata dagli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i..

TITOLO II

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità.

Art. 9 ⁽¹⁶⁾

Ineleggibilità ⁽¹⁷⁾.

Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti e di funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Provincia o del Comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) i membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della Provincia e del Comune per i rispettivi consigli;
- 8) i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono ⁽¹⁸⁾;

(16) Omissis

(17) Omissis

(18) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 463 del 5-19 novembre 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti della U.S.L., facenti parte dell'Ufficio di direzione, e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'U.S.L. stessa.

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate⁽¹⁹⁾;

(19) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 162 del 16 maggio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, n. 9), del presente articolo nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate dagli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La l.r. 24.06.1986, n. 31, nell'ambito del Titolo II avente ad oggetto "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità", indica all'art. 9, comma 1, le cause di ineleggibilità, fra l'altro, a consigliere comunale per determinati soggetti che rivestono particolari ruoli e/o si trovano in determinate condizioni ivi indicate; fra queste in particolare la causa di ineleggibilità indicata al n. 8 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono", mentre la causa di ineleggibilità indicata al n. 9 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate".

Per l'intervenuta entrata a regime in Sicilia del nuovo assetto del servizio sanitario nazionale, secondo le disposizioni dell'art. 55 della l.r. 30 novembre 1993, n. 30, e del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 15 aprile 1995, trovano applicazione nel settore le nuove ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'introdotta (cfr. art. 1, l.r. n. 30/93) art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 10 del 14 gennaio 1995.

Infatti, la l.r. 3 novembre 1993, n. 30, introdotto in Sicilia il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riforma del servizio sanitario nazionale, incidendo (cfr. art. 3 di detto decreto legislativo) sulle ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di amministratore locale degli addetti al citato servizio legiferate in precedenza, rinviandone l'attuazione (cfr. art. 55) all'entrata a regime del nuovo assetto del servizio, la quale si è verificata con l'emanazione del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella GURS n. 20 del 15.4.1995.

Le disposizioni dell'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9 della l.r. n. 31/1986 e s.m.i., con l'entrata a regime del nuovo servizio sanitario in Sicilia, in precedenza erano state ritenute, da questo Dipartimento, non più compatibili con la diversa disciplina nel settore che è stata introdotta, conseguente alla mutata organizzazione del servizio sanitario. Il nuovo riferimento sostanziale normativo è al recepito art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 502/1992 (ineleggibilità e incompatibilità previste per il direttore generale, il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria locale).

L'indirizzo giurisprudenziale in ordine a tale diversa disciplina ha esteso le ineleggibilità e le incompatibilità disciplinate, a soggetti diversi da quelli previsti nell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il riferimento è ai soggetti individuati nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera).

Preso atto del nuovo assetto giuridico del servizio sanitario nazionale, in base al quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze in tema di organizzazione delle aziende sanitarie locali, si sono ritenuti, quindi, in passato, non più applicabili i numeri 8 e 9 del primo comma dell'art. 9 della l.r. n. 31/1986.

Recepita la normativa di riforma del servizio sanitario nazionale con la l.r. 03.11.1993, n. 30, sono rimaste, quindi, non coordinate le disposizioni della l.r. 24.06.1986, n. 31 di cui si discute, con applicazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 07 dicembre 1993, n. 517 e ciò perché la legge regionale n. 30/1993 ha stabilito che "Nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, salvo quanto previsto dalla legge regionale 01 settembre 1993, n. 25 e nel rispetto dei principi ordinatori della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

In tal senso, infatti, l'art. 9, comma 1, n. 9 della l.r. 24.06.1986, n. 31 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire, senza precisare che le strutture convenzionate cui si riferisce la causa di ineleggibilità sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23.12.1978 n. 833, che non fanno alcun riferimento ai titolari di farmacie.

Già in passato l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, si è occupato di alcuni aspetti applicativi della l.r. n. 31/1986, in relazione alla nuova organizzazione del sistema sanitario nazionale su base regionale introdotto con il d.lgs. n. 502/1992, fornendo, fra l'altro, i relativi approfondimenti con i pareri prot. n. 3293 - 13/11/2012 del 31.01.2012 e prot. n. 281/2004, con i quali sostanzialmente, nel ricordare quanto affermato da questo Dipartimento Autonomie Locali nella Circolare n. 13 del 13.06.2008, (successivamente ribadito nella più recente circolare n. 5 del 06.06.2014), in merito all'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9, ha rilevato la necessità dell'intervento del legislatore regionale in ordine ad alcuni aspetti della l.r. n. 31/1986 non ancora espunti espressamente dall'ordinamento regionale, per i quali non si poteva sostenere l'abrogazione tacita, con la conseguenza che la l.r. n. 31/1986 non poteva essere disapplicata fino a quando non fosse stata rimossa dall'ordinamento dal legislatore regionale e/o modificata, ipotesi concretizzatasi, esclusivamente, con la legge regionale

08.03.2012, n. 14 recante “Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità”, che all’art. 2 ha disposto l’abrogazione dell’art. 15 della l.r. 31/1986.

Pertanto, si ritiene necessario un ulteriore chiarimento relativo all’effettiva applicazione del quadro normativo regionale sin qua delineato, dato dall’art. 9, comma 1, n. 9, della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, che riproduce sostanzialmente nell’ordinamento regionale le disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di ineleggibilità del personale convenzionato delle unità sanitarie locali con le cariche di amministratore locale.

Tali disposizioni sono senza dubbio espressione del “modello” unità sanitaria locale quale “*struttura operativa dei Comuni*” (cfr. art 15 legge 23 dicembre 1978, n. 833); ed invero, prima della riforma del Servizio sanitario nazionale introdotta dal D.Lgs. n. 502/1992, lo stretto collegamento che caratterizzava le unità sanitarie locali e gli organi elettivi delle comunità locali interessate, costituiva il fondamento delle richiamate ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità le quali, dunque, avevano come precipuo scopo quello di prevenire, nell’ipotesi di componente della struttura sanitaria eletto ad una carica amministrativa locale, conflitti di interesse determinati dalla confluenza nello stesso soggetto delle qualità di controllato e controllore della struttura sanitaria.

Con il riassetto organico delineato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (recepito nell’ordinamento della Regione con la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30), è venuta meno l’organizzazione del Servizio sanitario nazionale incentrata sui Comuni e si è altresì configurata l’unità sanitaria locale quale azienda, ente strumentale della regione, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

Il D.Lgs. n. 502/1992, per quanto qui interessa, contiene, all’art. 3, comma 9, una elencazione di cause di ineleggibilità ed incompatibilità che riguardano specificamente le nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, e cioè, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario; pertanto con l’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502/1992, mutato il quadro normativo di riferimento e venuta meno la *ratio* che aveva ispirato il legislatore, nazionale e regionale, nella precedente disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità per i dipendenti delle unità sanitarie locali, si è ritenuto non sussistere “*alcuna concreta ragione che possa giustificare il permanere, nella Regione siciliana, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, una volta che queste, nella legislazione nazionale, cui la Regione siciliana si era pienamente uniformata con la legge n. 31 del 1986, sono state rimodulate*”.

Invero, il decreto legislativo n. 502/1992 si è occupato della materia delle ineleggibilità ed incompatibilità, solo per individuare nuove ipotesi legate alle nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, ma non contiene alcuna disposizione che autorizzi, in una materia come quella elettorale, che attiene ai diritti politici fondamentali dei cittadini, ed è pertanto di stretta interpretazione, a formulare ipotesi di abrogazioni non solo implicite, ma anche indirette, perché conseguenti non ad un riordino complessivo della materia elettorale, ma al riordino di altra materia.

Ciò detto, si fa presente che il problema in esame ha trovato soluzione nell’ordinamento statale con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (“*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”), il quale ha, originariamente, riunito e coordinato, per quanto qui interessa, le disposizioni legislative vigenti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità negli enti locali ed ha altresì regolato l’ineleggibilità e l’incompatibilità degli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere con l’art. 60, comma 1, nn. 8 e 9, e con l’art. 66.

In dettaglio, quale causa di ineleggibilità a consigliere comunale, mentre il n. 8 del comma 1 dell’art. 60, fa riferimento alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, il n. 9 dello stesso articolo di legge testualmente fa riferimento “*ai legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate*”.

Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza del 26 gennaio 2009, depositata il 6 febbraio 2009, n. 27, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del richiamato n.9, nella parte in cui prevede l’ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

Si rileva sul punto che il comma 4 dell’art. 60 del d.lgs. n. 267/2000 di che trattasi, prescrive che “*le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*”.

Alla luce del principio qui rilevante dato dall’esigenza di una tendenziale uniformità, sul piano nazionale, della disciplina dell’elettorato passivo (Corte cost. 438/94; 276/97; 306/03), nel senso che, in ossequio al principio di uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale, la materia dell’elettorato passivo, non può subire in sede regionale scostamenti dalla disciplina statale, anche in presenza di competenza esclusiva regionale, si rileva che, ancorché le norme in trattazione contenute nella l.r. n. 31/1986 non sono mai state espressamente abrogate, può ritenersi che il vigente art. 9, comma 1, n. 8, della l.r. n. 31/1986 vada applicato nel senso già esplicitato dall’art. 60 comma 1, n. 8 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento, quindi, alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Per quanto attiene, di converso, alla causa di ineleggibilità prescritta dall’art. 9, comma 1, n. 9, della l.r. n. 31/1986, questa appare, ad oggi, rispecchiare il vigente corrispondente art. 60, comma 1, n. 9 del d.lgs. n. 267/2000, rilevando, comunque, che questo fa riferimento, diversamente dalla norma regionale che richiama l’unità sanitaria locale, all’*azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui le strutture sono convenzionate*.

Considerato il precetto costituzionale a norma del quale l’eleggibilità è la regola e l’ineleggibilità è l’eccezione (Corte cost. 166/72; 344/93; 141/96; 306/2003), per cui le norme che derogano o comunque comprimono il diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica, si richiama la Sentenza della Corte costituzionale n. 162/95, ove è precisato che discipline differenziate in tema di elettorato passivo adottate dalla Regione siciliana nell’esercizio della propria potestà legislativa primaria in materia, non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella Regione, ovvero si presentino diverse in raffronto a quelle pro-

prie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale.

Ciò posto, avendo presenti tali principi e le intervenute modifiche legislative in sede statale, risulta evidente il permanere, nell'ordinamento regionale, delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 9 della legge regionale n. 31/1986, formalmente tuttora vigente (cfr. parere Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 13737 31/11/2016 del 24.06.2016).

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della Provincia o del Comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla Provincia o dal Comune;

12) i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, Comune o quartiere.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10 e 11 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature^(19bis).

(20)

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169 e successive modifiche.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.^(20bis)

(19bis) Con la sentenza n. 11/1994, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale o comunale del dipendente di questi enti, cessi anche con il collocamento in aspettativa.

(20) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 162 del 16 maggio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo.

(20bis) Vedasi anche l'art. 7, comma 6, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il quale prescrive il divieto per l'eletto in un comune di presentarsi come candidato in altri comuni.

Art. 10

Incompatibilità ^{(21) (21bis)}

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente ⁽²²⁾.

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del Comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale Comune, competente a decidere è la commissione del Comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del Comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere la commissione del capoluogo di Provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a senten-

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, in combinato disposto con la L.R. 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(21bis) Vedasi nota 3 ed anche l'art. 7, commi 5 e 7, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, nonché la particolare disposizione di cui all'art. 6, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 433: "4. Agli amministratori comunali, provinciali e regionali ed ai membri delle commissioni edilizie comunali è fatto divieto di predisporre, elaborare o firmare perizie e progetti oggetto di finanziamenti di cui alla presente legge. Il mancato rispetto di tale divieto determina la decadenza immediata dalla carica ricoperta disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno."

(22) Punto così sostituito dall'art. 21, comma 4, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

za di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato ⁽²³⁾. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità ⁽²⁴⁾.

La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso ⁽²⁵⁾.

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della Provincia o del Comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Provincia o il Comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'*art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il Comune o il quartiere;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 11

Incompatibilità fra consigliere provinciale comunale e di quartiere ⁽²⁶⁾.

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro Comune, di consigliere di quartiere di altro quartiere.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di un quartiere di un Comune.

(23) Periodo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

(24) Periodo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

(25) Periodo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

(26) Omissis

Art. 12

Deroghe⁽²⁷⁾

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del Comune o del quartiere in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 13

Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute⁽²⁸⁾

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 14

Termini e procedure⁽²⁹⁾

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due province, o in più di due comuni o in più di due quartieri, quando le elezioni si svolgono nella stessa data.

I consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o di quartiere.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due Comuni, in due quartieri, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della Provincia, del Comune o del quartiere in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista

(27) Omissis

(28) Omissis

(29) Omissis

al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di in eleggibilità di incompatibilità.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso⁽³⁰⁾.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente⁽³¹⁾ il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 15

Incompatibilità fra dipendenti e convenzionati delle unità sanitarie locali e amministratori locali^{(32) (33) (34)}.

Art. 16

Candidature⁽³⁵⁾.

(36)

...

(37)

...

(30) Comma aggiunto dall'art. 17, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

(31) Per effetto dell'introduzione del comma precedente disposta dall'art. 17, L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 il riferimento più appropriato dovrebbe ora essere ai due commi precedenti.

(32) Articolo abrogato dall'art. 2, L.R. 8 marzo 2012, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(33) Omissis

(34) Omissis

(35) Omissis

(36) Sostituisce l'ottavo comma dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

(37) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 17

Abrogazione di norme ⁽³⁸⁾.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con gli articoli del presente titolo. Il Governo della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il testo coordinato delle norme concernenti l'elezione dei consiglieri provinciali, comunali o di quartiere.

TITOLO III **Norme finali.**

Art. 18

Modifica all'art. 45 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ⁽³⁹⁾.

⁽⁴⁰⁾

... .

Art. 19

Ufficio ispettivo ⁽⁴¹⁾.

L'ufficio ispettivo istituito con la *legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25*, è incrementato di 24 unità.

Art. 20 ⁽⁴²⁾

La disposizione del secondo alinea del numero 4 dell'*art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29*, come sostituito dall'*art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20*, deve intendersi nel senso che la cessazione dalle funzioni ivi previste riguarda esclusivamente gli assessori comunali e provinciali, mentre per i sindaci ed i presidenti delle amministrazioni provinciali la cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro i termini previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1952, n. 29 nel testo precedente alla sostituzione operata con l'*art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20*.

(38) Omissis

(39) Omissis

(40) Sostituisce alcune parole all'*art. 45, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9*.

(41) Omissis

(42) L'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 stabilisce coloro i quali sono eleggibili alla carica di deputato regionale, mentre l'art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, stabilisce che "*I sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia regionale o sedi delle attuali amministrazioni straordinarie delle provincie, nonché i presidenti e gli assessori di dette amministrazioni sono ineleggibili a deputati regionali, salvo che effettivamente abbiano cessato dalle loro funzioni in conseguenza di dimissioni o altra causa almeno 180 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.*"

Art. 21

Onere finanziario ⁽⁴³⁾

L'onere di lire 500 milioni annui derivante dalla attuazione dell'art. 6, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1986-1988, codice 07.09"Finanziamento di attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza". All'onere di lire 500 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 22 ⁽⁴⁴⁾

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(43) Omissis

(44) Omissis

Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 ⁽¹⁾.
**Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione
territoriale delle unità sanitarie locali**

TITOLO I

Principi generali.

Art. 1

Recepimento di norme.

1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui al *decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502* con le modificazioni di cui agli articoli seguenti salvo quanto previsto dalla *legge regionale 1 settembre 1993, n. 25* e nel rispetto dei principi ordinatori della *legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

Omissis dall'art. 2 all'art. 59

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 8 novembre 1993, n. 54.

Legge Regionale 31 maggio 1994, n. 17 ⁽¹⁾.

Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti.

Epigrafe

Art. 1 - Provvedimenti a carico di sindaci e dipendenti comunali inadempienti.

Art. 2 - Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie.

Art. 3 - Procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità.

Art. 4 - Concessione del diritto di abitazione sulle opere edilizie abusive acquisite.

Art. 5 - Limiti per opere abusive costruite su aree sottoposte a vincolo.

Art. 6 - Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso per gli immobili edificati nelle zone a verde agricolo.

Art. 7 - Erogazione dei pubblici servizi.

Art. 8 - Rilascio del certificato di abitabilità per i volumi tecnici.

Art. 9 - Attuazione dei piani particolareggiati di recupero.

Art. 10 - Aree libere interessate dai piani particolareggiati di recupero.

Art. 11 - Contributi per la formazione degli strumenti urbanistici.

Art. 12 - Interpretazione art. 1, comma 1, lett. e), legge regionale n. 48 del 1991.

Art. 13 - Controlli ispettivi ed interventi sostitutivi dell'Amministrazione regionale.

Art. 14 - Attività di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio all'interno delle zone dei parchi.

Art. 15 - Proroga del termine per l'adozione dei piani regolatori generali.

Art. 16

Art. 1

Provvedimenti a carico di sindaci e dipendenti comunali inadempienti.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i sindaci dei comuni provvedono agli adempimenti di cui all'*articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10*, in riferimento ai procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, con la specifica individuazione del responsabile dell'unità organizzativa preposta ai procedimenti medesimi.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 8 giugno 1994, n. 28.

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'*articolo 81 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3* e successive modifiche, la sanzione della sospensione dalla qualifica è inflitta a funzionari ed impiegati responsabili dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, qualora essi ritardino la predisposizione degli atti del procedimento e la loro trasmissione al sindaco, oltre trenta giorni dal momento in cui è giunta formale denuncia dell'illecito od è sorto l'obbligo di emanare determinati atti.

3. La mancata adozione, da parte del sindaco, dei provvedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, entro i termini previsti dalle relative disposizioni di legge, e comunque entro il termine massimo di venti giorni dalla trasmissione della proposta di provvedimento da parte dei funzionari od impiegati responsabili, costituisce grave e persistente violazione di legge, sanzionata con la rimozione, ai sensi dell'*articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, così come recepito dalla *legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, quando si sia verificata almeno cinque volte nel corso del mandato.

4. I sindaci rimossi per le ragioni di cui al comma 3 non possono essere candidati per la elezione per la carica di sindaco nello stesso comune, nella competizione elettorale successiva alla loro rimozione.

5. La violazione dei doveri di cui al comma 1 è rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono espressa modificazione degli *articoli 40 e 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, così come recepita dalla *legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*.

Omissis dall'art. 2 all'art. 11 e dall'art. 13 all'art. 15

Art. 12

Interpretazione art. 1, comma 1, lett. e), legge regionale n. 48 del 1991.

1. L'*articolo 32, comma 2, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142*, così come recepito dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, è così interpretato: «Le competenze dei consigli comunali e provinciali, in materia di piani territoriali ed urbanistici, sono limitate alla adozione dei piani e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima, di cui all'*articolo 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15*».

Art. 16

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 4 giugno 1970, n. 9 ⁽¹⁾.

Onorari ai presidenti, componenti e segretari degli uffici elettorali in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali e anticipazioni da concedere per le spese elettorali alle amministrazioni comunali e provinciali ⁽²⁾⁽³⁾.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 5

Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione, di cui alla presente legge, sono a carico della Regione, della Provincia o del Comune, a seconda che vengano sostenute, rispettivamente, per lo svolgimento di elezioni regionali, provinciali o comunali.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, le spese per gli uffici chiamati ad assolvere adempimenti comuni vanno ripartite in parti uguali fra gli Enti interessati alle elezioni stesse.

Art. 6

L'ultimo comma dell'art. 26 ed il penultimo ed ultimo comma dell'art. 27 della legge 20 marzo 1951, n. 29, relativa alla elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, nonché l'art. 15 ed il secondo comma dell'art. 51 del TU delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con DP 20 agosto 1960, n. 3, sono abrogati.

Art. 7

Omissis

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 giugno 1970, n. 27.

(2) Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, "I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella legge regionale 4 giugno 1970, n. 9, e successive modifiche, devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni".

(3) Gli artt. 1, 2, 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18. La materia è ora disciplinata dalla stessa legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

Art. 8

Per quanto non previsto dalla legge 9 maggio 1969, n. 14, si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme previste per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana.

Art. 9

Omissis

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 12 agosto 1989, n. 18 ⁽¹⁾.

Nuova determinazione degli onorari dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali. Norme per la nomina mediante sorteggio degli scrutatori e per la disciplina delle ipotesi di mancanza o di annullamento delle elezioni.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 1

1. Ai componenti degli uffici elettorali e delle commissioni elettorali, in occasione di elezioni dell'Assemblea regionale e dei consigli provinciali, comunali e di quartiere, spettano i seguenti compensi ⁽²⁾:

a) al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di € 77,46 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente superiore, ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato.

b) a ciascuno degli scrutatori ed al segretario, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di € 61,97 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale, ovvero, in caso di

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 19 agosto 1990, n. 40.

(2) Gli onorari degli uffici elettorali, per quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, costituiscono rimborso fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile fiscale; inoltre, nel trattamento di missione non è più compresa l'indennità di trasferta, poiché la stessa è stata soppressa dall'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2.

dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato.

2. In caso di contemporaneità di elezioni il compenso fisso sopra specificato è aumentato, per ogni elezione oltre la prima, di € 25,95 per il presidente e di € 15,57 per ciascun scrutatore ed il segretario.

3. Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui ai commi 1 e 2 ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria già goduta a norma del comma 1, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 41,31 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, nonché a ciascun componente (escluso il presidente) ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Regione n. 3, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

4. Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 51,64, e, se dovuto, il trattamento di missione previsto alla lettera a) del comma 1.

5. Per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale circoscrizionale, di cui all'*articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a) del comma 1, un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 41,31.

6. Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale provinciale, di cui all'*articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a) del comma 1, un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 51,64 per il presidente e di € 41,31 per i componenti ed il segretario.

7. Agli esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'*articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*, è corrisposta una indennità giornaliera di € 39,98, al lordo delle ritenute di legge.

8. Per l'elezione dell'Assemblea regionale, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'*articolo 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29*, e successive modifiche, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto

alla lettera a) del comma 1, un onorario giornaliero di € 41,31, al lordo delle ritenute di legge, per l'espletamento delle funzioni previste dallo stesso articolo 16. Per l'espletamento delle funzioni indicate dagli *articoli 54 e seguenti della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29*, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 51,64 per il presidente e di € 41,31 per ciascun componente ed il segretario.

9. Agli esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'*articolo 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29*, è corrisposta una indennità giornaliera di € 31,00, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 2

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

“Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, vengono corrisposti onorari fissi, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente di € 36,15 e di € 31,00.

In caso di contemporaneità di elezioni gli stessi onorari sono aumentati, al lordo delle ritenute di legge, per ogni elezione oltre la prima, di € 15,50 per il presidente e di € 10,33 per ciascuno dei due componenti”.

Art. 3

1. Al presidente della commissione istituita ai sensi dell'*articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 42*, spetta, per ogni seduta, un compenso di € 77,50; ai componenti della stessa commissione spetta, per ogni seduta, un compenso di € 61,98.

Art. 4

Omissis⁽³⁾

Art. 5

1. A partire dal primo anno successivo a quello di approvazione della presente legge, le misure degli onorari, delle indennità e dei gettoni di cui ai precedenti articoli sono rideterminati annualmente, mediante decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertata al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

(3) L'articolo riguardava onorari da corrispondere in occasione di elezione delle assemblee generali delle unità sanitarie locali.

L'eventuale aumento non può, comunque eccedere il 10 per cento delle misure già in vigore. Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a € 0,51..

Art. 6

1. ...⁽⁴⁾.

Art. 7

1. ...⁽¹⁰⁾.

Art. 8

1. Sono abrogati:

- gli *articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9.*
- il primo comma dell'*articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87.*
- il penultimo e l'ultimo comma dell'*articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29.*
- l'*articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 53.*
- l'*articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.*

Art. 9

Omissis

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(4) Sostituisce l'*art. 27 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29* e successive modifiche e l'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

(10) Sostituisce l'articolo 56 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

DECRETO PRESIDENZIALE N. 9

del 16 Gennaio 2008

Rideterminazione, per l'anno 2008, dei compensi spettanti ai componenti degli uffici e delle commissioni elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche;

Visto il T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 in data 20 agosto 1960 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, ed in particolare l'art. 5, il quale dispone la rideterminazione annuale degli onorari, delle indennità e dei gettoni dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali, di cui ai precedenti articoli della stessa legge regionale, mediante decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertata all'1 novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;

Visto il decreto presidenziale n. 6/serv. 4°/S.G. del 23 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 16 febbraio 2007, che ha rideterminato per l'anno 2007 i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della citata legge regionale n. 18/89;

Vista la nota dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, prot. n. 1551/serv. 7° - Statistica, in data 11 gennaio 2008, che comunica la variazione percentuale di riferimento, per il periodo novembre 2006 - novembre 2007, nella misura del 2,3%;

Ritenuto di dovere provvedere alle predette rideterminazioni ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale n.18/89;

Decreta:

Art. 1

Per l'anno 2008, i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, sono rideterminati, ai sensi dell'art. 5 della stessa, nelle seguenti misure lorde:

Compensi ex art. 1 della legge regionale n. 18/89

Compensi ex art. 1, 1° comma, lett. a) al presidente	E	155,92
Compensi ex art. 1, 1° comma, lett. b) a ciascuno degli scrutatori ed al segretario	E	126,68
Compensi ex art. 1, 2° comma, per il presidente	E	42,60
Compensi ex art. 1, 2° comma, per ciascuno scrutatore ed il segretario	E	26,39
Compensi ex art. 1, 3° comma, a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio ex art. 47, D.P.Reg. n. 3/60	E	68,38
Compensi ex art. 1, 3° comma, a ciascun componente ed al segretario (escluso il presidente) dell'ufficio centrale ex art. 51, D.P.Reg. n. 3/60	E	68,38
Compensi ex art. 1, 4° comma, al presidente dell'ufficio centrale ex art. 51, D.P.Reg. n. 3/60	E	84,57
Compensi ex art. 1, 5° comma, al presidente, a ciascun componente ed al segretario	E	68,38
Compensi ex art. 1, 6° comma, al presidente	E	84,57
Compensi ex art. 1, 6° comma, a ciascun componente ed al segretario	E	68,38
Compensi ex art. 1, 7° comma	E	50,99
Compensi ex art. 1, 8° comma, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale ex art. 16 della legge regionale n. 29/51	E	68,38
Compensi ex art. 1, 8° comma, per il presidente ex artt. 54 e segg., della legge regionale n. 29/51	E	84,57
Compensi ex art. 1, 8° comma, per ciascun componente ed al segretario ex artt. 54 e segg. della legge regionale n. 29/51	E	68,38
Compensi ex art. 1, 9° comma	E	50,99
<i>Compensi ex art. 2 della legge regionale n. 18/89</i>		
Compensi ex art. 2, per il presidente	E	75,72
Compensi aggiuntivi ex art. 2, per il presidente (contemporaneità di elezioni)	E	26,39
Compensi ex art. 2, per i componenti	E	63,72
Compensi ex art. 2, per i componenti (contemporaneità di elezioni)	E	18,61
<i>Compensi ex art. 3 della legge regionale n. 18/89</i>		
Compensi ex art. 3, per il presidente	E	124,74
Compensi ex art. 3, ai componenti	E	101,35
<i>Compensi ex art. 4 della legge regionale n. 18/89</i>		
Compensi ex art. 4, per il presidente	E	106,16
Compensi ex art. 4, a ciascuno scrutatore ed al segretario	E	84,57

Art. 2

L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 16 gennaio 2008.

CUFFARO

Legge Regionale 5 dicembre 2007, n. 22 ⁽¹⁾.

Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 - Regime di eleggibilità e compatibilità previsto per i deputati regionali.

Art. 2

Regione siciliana

L'Assemblea regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum ai sensi dell'articolo 17-bis dello statuto regionale è stata avanzata;

Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:

Art. 1

Regime di eleggibilità e compatibilità previsto per i deputati regionali.

1. *L'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:*

“Art. 8

1. Non sono eleggibili a deputato regionale:

- a) i presidenti e gli assessori delle province regionali;
- b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- c) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
- d) il segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell'Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali;
- e) i capi di gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione nonché i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 7 dicembre 2007, n. 57.

- f) i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione;
- g) i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- h) il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;
- j) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia;
- k) i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale;
- l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende. Anche nel caso di cui ai commi 2 e 3, i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti, non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. I direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti che sono stati candidati e che non sono stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale in cui gli stessi erano candidati.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Sono ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Sono altresì ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso le sezioni della Corte dei conti nella Regione siciliana, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.”.

2. *L'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:*

“Art. 9

1. I diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti allregionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.”.

3. *L'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:*

“Art. 10

1. Non sono eleggibili inoltre:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è

sottoposta;

b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione;

c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;

d) i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;

e) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza;

g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli *articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.”.

4. Dopo il capo II del titolo II della *legge regionale 20 marzo 1951, n. 29* e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il seguente:

“Capo III - Delle incompatibilità

Art. 10-ter

1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costituzione e nello Statuto speciale della Regione siciliana, l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con l'ufficio di ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, componente di organismi internazionali o sopranazionali.

2. I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, per

nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell'Amministrazione regionale.

3. Sono escluse dal divieto di cui al comma 2 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ferme restando le disposizioni dell'*articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44*.

4. Sono parimenti escluse dal divieto di cui al comma 2 le nomine compiute dal Governo regionale, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Art. 10-quater

1. Fuori dei casi previsti nell'articolo 10-ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo:

a) in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente;

b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione;

c) in istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione.

2. Si applicano alle incompatibilità previste al comma 1, lettere a) e b), le esclusioni indicate nell'articolo 10-ter, comma 3.

Art. 10-quinquies

1. I deputati regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione.

2. Non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10.

Art. 10-sexies

1. I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato.

2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

3. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.

4. I deputati regionali che, durante l'esercizio del mandato, siano chiamati, in quanto soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, a svolgere la propria attività in base a contratti di natura privatistica, nei casi di cui all'articolo 8, lettere d), e) e f), non possono esercitare le funzioni relative a detti incarichi per tutta la durata del mandato.”.

5. *L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:*

“Art. 2

1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i

dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

2. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.”.

6. Sono abrogati:

- a) l'articolo 62 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29;
- b) l'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
- c) l'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19;
- d) l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 16;
- e) l'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.”.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 ⁽¹⁾.

Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione.

Epigrafe

- Art. 1** - Adozione della bandiera.
Art. 2 - Simboli ufficiali della Regione.
Art. 3 - Esposizione della bandiera.
Art. 4 - Modalità di esposizione della bandiera.
Art. 5 - Luoghi deputati all'esposizione della bandiera.
Art. 6 - Precedenza.
Art. 7 - Tutela del decoro.
Art. 8 - Orari di esposizione della bandiera.
Art. 9 - Casi particolari.
Art. 10

Art. 1

Adozione della bandiera.

1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare che al centro riproduce lo stemma della Regione siciliana, raffigurante la Triscele color carnato con il gorgoneion e le spighe, come individuato all'*articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12*. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera. Il drappo ha gli stessi colori dello stemma: rosso aranciato e giallo, disposti nel medesimo modo.
2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza.
3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera della Repubblica.

Art. 2

Simboli ufficiali della Regione.

1. ... ⁽²⁾.

Art. 3

Esposizione della bandiera.

1. Nel territorio della Regione, l'esposizione della bandiera regionale ha luogo, obbligatoriamente:
 - a) il giorno 15 maggio, festa dell'Autonomia siciliana, nella ricorrenza

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 gennaio 2000, n. 1.

(2) Sostituisce l'art. 1, L.R. 28 luglio 1990, n. 12.

- della promulgazione dello Statuto regionale;
- b) il giorno 25 maggio, nella ricorrenza della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana;
- c) su disposizione del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza.
2. Nei casi indicati al comma 1, la bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi, rispettivamente, dell'Assemblea regionale, della Presidenza della Regione, degli uffici centrali e periferici della Amministrazione regionale, degli Enti strumentali della Regione, degli Enti comunque sottoposti alla vigilanza o controllo della Regione, delle province regionali e dei comuni.
3. La bandiera della Regione è altresì esposta presso le sedi delle istituzioni, degli organi, degli istituti, indicati al comma 1, dell'articolo 5, limitatamente alle circostanze dalla stessa disposizione precisate.

Art. 4

Modalità di esposizione della bandiera.

1. Nel territorio della Regione, quando la bandiera regionale è esposta all'esterno di edifici pubblici secondo quanto previsto dalla presente legge, essa è affiancata dalla bandiera della Repubblica e da quella dell'Unione europea.
2. Nei casi in cui le tre bandiere di cui al comma 1 sono esposte insieme, hanno la stessa dimensione e sono issate allo stesso livello. La posizione centrale è riservata alla bandiera della Repubblica; la bandiera dell'Unione europea è collocata alla sua destra e quella della Regione alla sua sinistra.

Art. 5

Luoghi deputati all'esposizione della bandiera.

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, la bandiera della Regione è esposta all'esterno dei seguenti edifici:
- a) la sede dell'Assemblea regionale siciliana per tutta la durata delle riunioni dell'Assemblea, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;
- b) la sede della Giunta regionale per tutta la durata delle riunioni della Giunta, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;
- c) le sedi dei consigli provinciali e dei consigli comunali, in occasione delle rispettive riunioni consiliari;
- d) le sedi dei presidenti delle province regionali e dei sindaci dei comuni, quando si riuniscono le rispettive giunte provinciali, o comunali;

- e) le sedi dei rettorati e delle facoltà delle università siciliane, in occasione della giornata iniziale dell'anno accademico, durante le ore di lezione;
- f) le sedi di istituti scolastici di ogni ordine e grado, il giorno in cui ha inizio l'anno scolastico, durante le ore di lezione;
- g) gli edifici presso cui sono costituiti seggi elettorali in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, finché durano le operazioni di voto.

Art. 6

Precedenza.

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che disciplinano le modalità di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica e della bandiera dell'Unione europea, nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato, di province o comuni. Se esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Art. 7

Tutela del decoro.

1. La bandiera della Regione non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.
2. L'esposizione della bandiera regionale da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose.

Art. 8

Orari di esposizione della bandiera.

1. Eccettuati i casi in cui sia diversamente disposto dalla presente legge o da disposizioni di legge statale, l'esposizione della bandiera della Regione all'esterno di edifici pubblici ha luogo dalle ore otto fino al tramonto.
2. Quando la bandiera rimane esposta dopo il tramonto deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 9

Casi particolari.

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto è tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero.
2. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è por-

tata nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione siciliana.

PARTE II

Legislazione nazionale in materia di procedimento elettorale,
nonchè disposizioni legislative connesse.

Legge 4 aprile 1956, n. 212 ⁽¹⁾.

Norme per la disciplina della propaganda elettorale ⁽²⁾⁽³⁾.

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Art. 1

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune. ⁽⁴⁾

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolar-

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 1956, n. 87 - La presente legge è stata modificata e integrata con la Legge 24 aprile 1975, n. 130.

(2) Per l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità della propaganda elettorale, vedi l'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

(4) Il secondo comma è stato abrogato dal n. 1) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

mente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ⁽⁵⁾.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Art. 2

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato ⁽⁶⁾.

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;

da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 33 e non più di 166;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333 ⁽⁷⁾.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(6) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(7) Il numero di spazi previsti dal presente comma è stato così rideterminato ai sensi di quanto disposto dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti ⁽⁸⁾.

Art. 3.

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati ⁽⁹⁾.

Art. 4

(10)

(11)

(12)

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate ⁽¹³⁾.

Art. 5

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione

(8) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(9) Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(10) Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(11) Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(12) Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(13) Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

delle liste o delle candidature uninominali ammesse ⁽¹⁴⁾.

Art. 6

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 ⁽¹⁵⁾. ⁽¹⁶⁾

Art. 7

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati ⁽¹⁷⁾.

Art. 8

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 ⁽¹⁸⁾. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propa-

(14) Articolo prima sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi così modificato dal n. 4) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(15) Così sostituito dall'art. 4, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(16) Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(17) Articolo prima abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dall'art. 58, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e poi così sostituito dall'art. 5, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(18) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

ganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1^{(19), (20)}

Art. 9

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000^{(21) (22)}.

(19) Così sostituito dall'art. 6, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della stessa legge.

(20) Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(21) Così sostituito dall'art. 8, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(22) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ⁽¹⁾.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati ⁽²⁾.

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Omissis dall'art. 1 all'art. 48

Art. 49

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38). - I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio ⁽³⁾.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente ⁽⁴⁾.

Art. 50

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23). - I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale⁽⁵⁾, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

(2) Questo testo unico risulta dal coordinamento dei seguenti provvedimenti:

a) D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, recante il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati;

b) L. 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, limitatamente ad alcuni commi dell'art. 26 che sono stati rifiuti negli articoli 64 e 65;

c) L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante modificazioni all'ordinamento dello stato civile (obbligo di omettere la paternità e la maternità nei documenti ufficiali);

d) L. 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per la elezione della Camera dei deputati. L'art. 50 di detta legge autorizzava il Governo ad emanare un testo unico.

(3) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(4) Così modificato dal D.L. 8 maggio 1981, n. 186 (Gazz. Uff. 11 maggio 1981, n. 127), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 1981, n. 349 (Gazz. Uff. 9 luglio 1981, n. 187).

(5) Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 299/2000, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale.

questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante ⁽⁶⁾;
b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale⁽⁷⁾, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione⁽⁸⁾.

Art. 51

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°). - I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'at-

(6) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160 (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

(7) Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 299/2000, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale.

(8) Articolo così modificato dall'art. 2, L. 25 maggio 1993, n. 160 (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

testazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°). - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°). - Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinomiale è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto⁽⁹⁾.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immerse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

(9) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, a decorrere dal 28 dicembre 1993, poi dal comma 18 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 e, infine, dall'art. 2, comma 19, L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015

Art. 54

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma). - ⁽¹⁰⁾.

Art. 55

(T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto ⁽¹¹⁾.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica ⁽¹²⁾.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ⁽¹³⁾

Art. 56

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici desi-

(10) Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

(11) Comma così sostituito dall'art. 21, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

(12) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33).

(13) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33)

gnati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche ⁽¹⁴⁾.

Omissis dall'art. 57 all'art. 94

Art. 95.

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44). Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000⁽¹⁵⁾.

Art. 96

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69). Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali ⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di

(14) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(15) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(16) Comma così modificato dall'art. 11-quater, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(17) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70). Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ⁽¹⁸⁾.

Art. 98

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71). Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati od ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ⁽¹⁹⁾.

Art. 99

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72). Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000 ⁽²⁰⁾.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclu-

(18) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(19) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

sione da due a cinque anni.

Art. 100

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ⁽²¹⁾.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unici destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro ⁽²²⁾.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro ⁽²³⁾.

Art. 101

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75). Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se usata violenza o minaccia, se esercitata pressione, se cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più

(20) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(21) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(22) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

(23) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394 (Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000 ⁽²⁴⁾, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000 ⁽²⁵⁾.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 ⁽²⁶⁾.

Art. 103

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43).
- Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000 ⁽²⁷⁾.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000 ⁽²⁸⁾.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la

(24) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 50. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(25) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(26) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274 del 2000.

(27) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire euro 50.

(28) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 50.

multa da lire 500.000 a lire 2.500.000⁽²⁹⁾.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000⁽³⁰⁾.

Omissis dall'art. 104 all'art. 112

Art. 113

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88). Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

⁽³¹⁾.

Art. 114

Omissis

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 115⁽³²⁾.

Art. 116

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46). In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

(29) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(30) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(31) Comma abrogato dall'articolo unico, L. 27 dicembre 1973, n. 933 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1974, n. 21).

(32) Articolo abrogato dall'art. 3, D.L.gs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 117

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47). Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa⁽³³⁾.

Art. 118

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48). Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

Art. 119

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni⁽³⁴⁾.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa⁽³⁵⁾⁽³⁶⁾.

Omissis artt. 120 e 121, nonché le Tabelle

(33) Le agevolazioni di viaggio previste dal presente articolo sono state abolite dall'art. 20, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

(34) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(35) La L. 30 aprile 1981, n. 178 (Gazz. Uff. 6 maggio 1981, n. 122), ha così disposto:

"Art. 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3. La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980".

Con disposizione di interpretazione autentica, l'art. 1, L. 29 gennaio 1992, n. 69 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36), ha così disposto:

"Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della L. 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".

(36) Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 21 marzo 1990, n. 53.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (1).

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo (2).

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Norme transitorie

- 8.

Art. 1 ... (3)

L'art. 82 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

"Art. 82

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, u. c., 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43

Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. (4)

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1966, n. 329.

(2) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del presente provvedimento.

(3) Sostituisce l'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e aggiunge alcuni articoli dopo l'art. 82 del predetto testo unico.

(4) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 23, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011:

Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto. ⁽⁵⁾

Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. ⁽⁶⁾

(7)

(7)

(7)

(7)

Art. 36

Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."

"Art. 22

Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali

1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compre-

(5) Comma così modificato dall'art. 34, comma 23, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(6) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 23, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011:

so il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.

7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilità.

8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello.

9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente.

10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della metà.

12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

13. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interes-

sati. Eguale comunicazione è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.

14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

16. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza."

(7) Comma abrogato dall'art. 34, comma 23, lett. d), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

Art. 82/2 ⁽⁸⁾

Art. 82/3 ⁽⁹⁾

Art. 2⁽¹⁰⁾

L'art. 83 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

"Art. 83⁽¹¹⁾

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articoli 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."

Art. 3.

(8) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 23, lett. e), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(9) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 23, lett. e), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(10) Sostituisce l'art. 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e aggiunge alcuni articoli dopo l'art. 83 del predetto testo unico. Gli artt. da 83/2 a 83/12, aggiunti dal presente art. 2 della Legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono stati abrogati dall'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(11) Articolo sostituito dall'art. 2, L. 23 dicembre 1966, n. 1147. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(12).

Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.

Art. 4. ⁽¹³⁾

L'art. 84 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

"Art. 84⁽¹⁴⁾

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 76

Art. 5. ⁽¹⁵⁾

Dopo l'art. 9 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis ^{(16) (17) (18)}

"Articolo 70

(12) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento, e poi abrogato dalla lettera a) del comma 24 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(13) Sostituisce l'art. 84 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(14) Articolo sostituito dal presente art. 4, della Legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e successivamente abrogato dall'art. 34, comma 23, lett. e), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 15/0/2011.

(15) Aggiunge l'articolo 9 bis al T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(16) Articolo aggiunto dal presente art. 5, della Legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e successivamente abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicabilità agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Vedasi, ora, l'articolo 70 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, articolo corrispondente all'art. 9-bis, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora abrogato.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilità possa essere pronunciata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto dal presente articolo, in quanto - posto che la L. 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al S.S.N.) ha tenuto ferma l'azione popolare elettorale di cui alla disposizione impugnata, con conseguente coesistenza dei due diversi meccanismi del contenzioso amministrativo, che mira a rimuovere l'incompatibilità attraverso una procedura in contraddittorio la quale consente all'eletto di presentare osservazioni, prevedendo come "extrema ratio" la pronuncia di decadenza, e dell'azione popolare, costruita in modo tale da "cristallizzare la fattispecie" al momento della proposizione della domanda, sicché, se l'eletto non rimuove tempestivamente l'incompatibilità, confidando nel procedimento amministrativo ex art. 7 l. n. 154 del 1981, lo fa "a suo rischio"; e che la concorrenza dei due meccanismi, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale, deve operare in modo proporzionato ai beni pubblici meritevoli di protezione, tenuto conto che le limitazioni poste al diritto inviolabile di elettorato passivo devono essere necessarie e ragionevolmente proporzionate - la decadenza pronunciata in sede giurisdizionale anche quando il consigliere abbia rimesso la causa di incompatibilità, dopo la proposizione dell'azione popolare, rappresenta una misura non proporzionata rispetto ai beni salvaguardati dalla incompatibilità stessa, con la conseguenza che, sebbene una materia così delicata richiede che sia il legislatore ad operare un compiuto bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela, occorre però temperare l'eccessiva severità del sistema attuale, quale risulta definito dalla giurisprudenza, assicurando la proporzione fra fini perseguiti e mezzi prescelti.

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 10-20 febbraio 1997, n. 44 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1997, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
4. Comma abrogato dall'art. 34, comma 26, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011."

Art. 6⁽¹⁹⁾.

–

Art. 7.

L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.

Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150⁽²⁰⁾.

La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo⁽²¹⁾.

(22)

Art. 8⁽²³⁾

(19) Sostituisce il terzo periodo dell'ultimo comma dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Peraltro, l'art. 10, n. 4, L. 23 aprile 1981, n. 154, ha abrogato l'art. 6 della presente legge.

(20) Comma prima modificato dal n. 1) della lettera b) del comma 3 dell'art. 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento, e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 24 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(21) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera b) del comma 3 dell'art. 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

(22) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 24 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

(23) Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

Legge 24 aprile 1975, n. 130 ⁽¹⁾.

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali ⁽²⁾.

Epigrafe

TITOLO I

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

TITOLO II

Modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché di contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

TITOLO I

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale.

Art. 1 ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1975, n. 113.

(2) Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

(3) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 1, Legge 4 aprile 1956, n. 212:

"I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi"

Art. 2⁽⁴⁾.

Art. 3. ...⁽⁵⁾.

"Art. 3.

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati."

"Art. 4

o

o

o

o Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate."

o Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

o Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

o Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

o Così sostituito dal presente art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(4) Modifica il primo comma dell'art. 2, L. 4 aprile 1956, n. 212:

"In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato."

Comma così modificato prima dal presente art. 2, della Legge 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(5) Sostituisce gli artt. 3, 4 e 5, L. 4 aprile 1956, n. 212:

"Art. 5

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse."

Articolo prima sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi così modificato dal n. 4) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 4.⁽⁶⁾.

"Art. 6

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000"

Art. 5.⁽⁷⁾.

Art. 6.⁽⁸⁾.

"Art. 7

"Art. 8

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo,

(6) Sostituisce l'art. 6, L. 4 aprile 1956, n. 212:

(7) Sostituisce l'art. 7, L. 4 aprile 1956, n. 212:

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati"

affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1".

Art. 7.

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 ⁽⁹⁾.

Art. 8. ⁽¹⁰⁾

"Art. 9

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propagan-

(9) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 32, secondo comma della stessa legge escludeva la sanzione dalla depenalizzazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, diciassettesimo comma, L. 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui permette che il fatto previsto dal presente articolo 7 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

(10) Sostituisce l'art. 9, L. 4 aprile 1956, n. 212:

da elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000."

Art. 9.

Al n. 10) dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: "e successive modificazioni".

L'esenzione prevista dall'art. 20, n. 10) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 , si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Omissis dall'art. 10 all'art. 14

15. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Legge 23 aprile 1976, n. 136 ⁽¹⁾.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Epigrafe

TITOLO I

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale preparatorio

- 1.
- 2.
- 3.

TITOLO II

Norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio

- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

TITOLO III

Disposizioni particolari per la Valle d'Aosta

- 10.

TITOLO IV

Disposizioni finali

- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 1976, n. 108.

Omissis dall'art. 1 all'art. 7

Art. 8.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale⁽²⁾, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti⁽³⁾.

Art. 9

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

(2) Il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 ha introdotto la tessera personale elettorale a carattere permanente, in sostituzione del certificato elettorale, con la relativa disciplina.

(3) Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

TITOLO III

Disposizioni particolari per la Valle d'Aosta

Art. 10.

Omissis

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 11.

Omissis

Art. 12 ⁽⁴⁾.

Art. 13 ⁽⁵⁾.

Art. 14 ⁽⁶⁾

Art. 15 ⁽⁷⁾

Art. 16.

È abrogata la legge 22 maggio 1970, numero 312 .

Art. 17

Omissis

Art. 18

In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Art. 19

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 20

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(4) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70.

(5) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70.

(6) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70.

(7) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70.

Legge 30 aprile 1981, n. 178 ⁽¹⁾.

Estensione della norma dell'art. 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Epigrafe

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Art. 1

Le norme di cui all'art. 119 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali⁽²⁾.

"Art. 119

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa."

Si riporta, altresì, l'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69 avente ad oggetto "Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali":

"Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamen-

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 1981, n. 122.

(2) Si riporta di seguito l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

to di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali."

Art. 2

Le somme corrisposte in base alla norma dell'art. 119, decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Articolo 3

La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980.

Legge 30 giugno 1989, n. 244 ⁽¹⁾.

Conversione in legge del D.L. 2 maggio 1989, n. 157 , recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione.

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Art. 1 ⁽²⁾

Art. 2

1. ... ⁽³⁾
2. ... ⁽⁴⁾

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° luglio 1989, n. 152.

(2) Ha convertito in legge il D.L. 2 maggio 1989, n. 157.

(3) Sostituisce il primo comma dell'art. 21, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

(4) Sostituisce i commi primo e secondo dell'art. 25, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

3. In tutte le norme di legge e di regolamento che le contengono, le parole: "commissione elettorale mandamentale", "sottocommissione elettorale mandamentale", "mandamento", sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "commissione elettorale circondariale", "sottocommissione elettorale circondariale", "circondario".

4. Ai fini della prima costituzione delle commissioni elettorali circondariali e delle relative sottocommissioni, i consigli provinciali ed i prefetti provvederanno a designare i rispettivi rappresentanti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. ... ⁽⁵⁾

Art. 4

1. Gli onorari da corrispondere, a norma dell'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunità europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al parlamento europeo, sono fissati, rispettivamente, in lire 175.000 e in lire 150.000, al lordo delle ritenute di legge.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con altra consultazione, gli onorari di cui al comma 1 sono maggiorati degli importi previsti dall'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70 , come modificata dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 .

3. Ad iniziare dal mese di aprile 1991, gli importi determinati dai commi 1 e 2 sono aggiornati secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117 .

4. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come modificato dall'articolo 16 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è abrogato.

5. Gli onorari da corrispondere al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono disciplinati dalle leggi 13 marzo 1980, n. 70 , e 4 aprile 1985, n. 117 .

6. Omissis

7. Omissis

(5) Sostituisce il primo comma dell'art. 22, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Legge 21 marzo 1990, n. 53⁽¹⁾.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, appro-

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

vato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960 ;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovra ordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione

di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 .

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello ⁽²⁾.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo e disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3

Omissis

Art. 4

Omissis

Art. 5

1. ... ⁽³⁾.

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95 , il sindaco, in

(2) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(3) Modifica l'art. 5, L. 8 marzo 1989, n. 95.

qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare iscritti nell'albo ⁽⁴⁾.

Omissis dall'art. 6 all'art. 8

Art. 9

1. Omissis

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70 , costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Omissis dall'art. 10 all'art. 13

Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i

(4) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco ⁽⁵⁾.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ⁽⁶⁾.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature ⁽⁷⁾.

Art. 15

1.Omissis

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopra ordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

Omissis dall'art. 16 all'art. 20

Art. 21

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(5) Comma modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dal comma 61-bis dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56, aggiunto dalla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 23,D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(6) Vedi, ora, l'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104).

Legge 15 gennaio 1991, n. 15 ⁽¹⁾.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.

Art. 1.

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione ⁽²⁾.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto ⁽³⁾.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1991, n. 16.

(2) Comma così modificato dall'art. 8, L. 4 agosto 1993, n. 277

(3) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 4 agosto 1993, n. 277.

in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.
2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Art. 3.

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ⁽¹⁾

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Omissis dall'art. 1 all'art. 28

Art. 29

(Esercizio del diritto di voto)

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Omissis dall'art. 30 all'art. 42

Art. 43

(Abrogazioni)

1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

Art. 44

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 19 marzo 1993, n. 68 ^{(1) (2)}

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Epigrafe

1.

Allegato

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 1993, n. 66.

(2) Si omette l'allegato che contiene le modificazioni al D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge.

Art. 1(3)

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

(3) D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 ⁽⁴⁾.

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Omissis dall'art. 1 all'art. 14

Art. 15.

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti ⁽⁵⁾.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi ⁽⁶⁾.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rim-

(4) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68.

(5) Comma così modificato dal n. 1) della lett.d) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(6) Comma così modificato dal n. 2) della lett.d) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

borsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso ⁽⁷⁾.

Omissis dall'art. 16 all'art. 29

Art. 30.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 ⁽¹⁾.

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Epigrafe

1. Accesso ai mezzi di informazione.
2. Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva.
3. Altre forme di propaganda.
4. Comunicazioni agli elettori.
5. Divieto di propaganda istituzionale.
6. Divieto di sondaggi.
7. Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.
8. Obblighi di comunicazione.
9. Contributo per le spese elettorali.
- 9-bis. Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive.
10. Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.
11. Tipologia delle spese elettorali.
12. Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.
13. Collegio regionale di garanzia elettorale.
14. Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati.

(7) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68, poi dall'art. 2, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 e, infine, dal n. 3) della lett.d) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.

15. Sanzioni.
16. Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee.
17. Agevolazioni postali.
18. Agevolazioni fiscali.
19. Interventi dei comuni.
20. Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali.
- 20-bis. Regolamenti di attuazione.

Art. 1.

Accesso ai mezzi di informazione.

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. ⁽²⁾.

3. ⁽³⁾.

4. ⁽⁴⁾.

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni ⁽⁵⁾.

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate ⁽⁶⁾.

(2) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(3) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(4) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(5) Comma così modificato dall'art. 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Sui limiti di efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 3, L. 6 novembre 2003, n. 313:

(6) Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

Decreto Legge 21 maggio 1994, n. 300 ⁽¹⁾.
Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni
europee, regionali ed amministrative.

Epigrafe

Premessa

- 1.
- 2.
- 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che il 12 giugno 1994 devono svolgersi le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 1994 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci, dei presidenti della provincia e dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 giugno del corrente anno, sono state fissate per il giorno di domenica 12 giugno 1994 e che il relativo eventuale turno di ballottaggio è stato stabilito per la giornata di domenica 26 giugno 1994;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni del Parlamento europeo con quelle relative alle elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, e alle elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche se disciplinate da norme regionali;

Visto l'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1994, n. 117 e convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 16 luglio 1994, n. 453 (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 168). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 18 marzo 1994, n. 187, non convertito in legge.

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) ⁽²⁾;

d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;

f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla for-

(2) Lettera abrogata dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

mazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

Art. 2.

1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento ⁽³⁾.

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento

(3) Comma così modificato dall'art. 6, L. 8 aprile 2004, n. 90.

europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 ⁽¹⁾.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Epigrafe

Premessa

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che hanno delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 1996, n. 88

Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1996;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati "cittadini dell'Unione" - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
 - a) la cittadinanza;
 - b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
 - c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
 - d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.
6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50 , come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della

Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

Art. 2.

1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.
2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:
 - a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
 - b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Art. 3.

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.
3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

Art. 4.

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.
2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui

circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

Art. 5.

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 :

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 5 febbraio 1998, n. 22 ⁽¹⁾.

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Art. 1.

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ⁽²⁾.

Art. 2.

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1998, n. 37.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

- b) i Ministeri;
 - c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
 - d) gli uffici giudiziari;
 - e) le scuole e le università statali.
2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.
3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo⁽³⁾.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085⁽⁴⁾. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

Art. 5.

Omissis

(3) Per la disciplina integrativa di cui al presente comma, vedi il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

(4) Recante disciplina della esposizione delle bandiere estere.

Legge 22 febbraio 2000, n. 28 ⁽¹⁾.

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ⁽²⁾.

Epigrafe

Capo I - Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

1. Finalità e ambito di applicazione.
2. Comunicazione politica radiotelevisiva.
3. Messaggi politici autogestiti.
4. Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale.
5. Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi.
6. Imprese radiofoniche di partiti politici.
7. Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.
8. Sondaggi politici ed elettorali.
9. Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.
10. Provvedimenti e sanzioni.
11. Obblighi di comunicazione.

Capo II - Disposizioni particolari per le emittenti locali

11-bis. Ambito di applicazione.

11-ter. Definizioni.

11-quater. Tutela del pluralismo.

11-quinquies. Vigilanza e poteri dell'Autorità.

11-sexies. Norme regolamentari e attuative dell'Autorità.

11-septies. Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali.

Capo III - Disposizioni finali

12. Copertura finanziaria.

13. Abrogazione di norme.

14. Entrata in vigore.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43.

(2) Sulla parità di accesso, ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie sono stati emanati il D.L. 20 marzo 1995, n. 83, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1995, n. 69, il D.L. 19 maggio 1995, n. 182, il D.L. 18 luglio 1995, n. 289, il D.L. 18 settembre 1995, n. 386, il D.L. 18 novembre 1995, n. 488, il D.L. 16 gennaio 1996, n. 19, il D.L. 19 marzo 1996, n. 129 e il D.L. 17 maggio 1996, n. 266, tutti non convertiti in legge.

Si riporta l'art. 53 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26:

"Art. 53

Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale.

1. La propaganda elettorale per la elezione dei consigli comunali, dei sindaci, dei consigli provinciali e dei presidenti delle medesime province è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dagli articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia^(2bis).

2. Omissis"

Capo I - Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ⁽³⁾

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione ⁽⁴⁾.

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum ⁽⁵⁾.

2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini ⁽⁶⁾.

(2bis)Gli articoli 28 e 29 della legge 25.03.1993, n. 81, risultano, il primo abrogato, il secondo parzialmente abrogato (sono rimasti in vigore i commi 3, 4 e 5).

(3) L'intitolazione "Capo I" e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente Capo vedi l'art. 11-septies della presente legge inserito dal citato articolo 1.

(4) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

(6) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, L. 23 novembre 2012, n. 215.

Art. 2.

Comunicazione politica radiotelevisiva.

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo ^{(7) (8) (9)}.

(7) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(8) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000, con Del.Aut.gar.com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Provv. 18 dicembre 2002.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione

Art. 3.

Messaggi politici autogestiti.

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti, ⁽¹⁰⁾ di seguito denominati "messaggi"

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. ⁽¹¹⁾

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca [la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e] l'indicazione del sog-

(10) Le parole "o a pagamento" presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(11) Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

getto committente ⁽¹²⁾.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. ⁽¹³⁾

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo ⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾.

Art. 4.

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consulta-

(12) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(13) Il secondo periodo del comma 7 è stato soppreso dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(14) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(15) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000, con Del.Aut.gar.com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Provv.Comm.Vig.Rai 18 dicembre 2002.

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

zione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmet-

tere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in euro 6,20 e per le emittenti televisive in euro 20,66, indipendentemente dalla durata del messaggio^(16bis). La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249⁽¹⁷⁾.

6.⁽¹⁸⁾

7.⁽¹⁹⁾

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali [e locali] comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo⁽²⁰⁾.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla

(16bis) Gli importi originari in lire devono intendersi, ora, espressi in euro.

(17) Alla ripartizione dei contributi alle emittenti locali si è provveduto con D.M. 22 marzo 2000 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118), con D.M. 5 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 11 aprile 2001, n. 85), con D.M. 3 aprile 2002 (Gazz. Uff. 7 maggio 2002, n. 105), con D.M. 6 maggio 2003 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 110), con D.M. 7 maggio 2004 (Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124), con D.M. 30 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 aprile 2005, n. 81), con D.M. 29 marzo 2006 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114) e con D.M. 23 luglio 2007 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2007, n. 294).

(18) Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(19) Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(20) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾

Art. 5.

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi.

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della

(21) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto" ⁽²³⁾⁽²⁴⁾.

Art. 6.

Imprese radiofoniche di partiti politici.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti ⁽²⁵⁾.

Art. 7.

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1 ⁽²⁶⁾⁽²⁷⁾.

(23) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

(25) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(26) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(27) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 8.

Sondaggi politici ed elettorali.

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio ⁽²⁸⁾.

Art. 9.

Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle

(28) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali ⁽²⁹⁾.

Art. 10.

Provvedimenti e sanzioni.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge ⁽³⁰⁾:

(29) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(30) Alinea così modificato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche ⁽³¹⁾;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. ⁽³²⁾ ⁽³³⁾.

(31) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(32) Comma abrogato dal numero 22) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

(33) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 11.

Obblighi di comunicazione.

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,56 a 51.645,68 ⁽³⁴⁾.

Capo II - Disposizioni particolari per le emittenti locali ⁽³⁵⁾
Art. 11-bis.

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale ⁽³⁶⁾.

(34) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313. Gli importi originari in lire devono intendersi, ora, espressi in euro.

(35) Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-bis a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

(36) Omissis

Art. 11-ter.
Definizioni.

1. Ai fini del presente Capo si intende:

- a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
- b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;
- c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni ⁽³⁷⁾.

Art. 11-quater.
Tutela del pluralismo.

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti

(37) Omissis

Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei

confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

Art. 11-quinquies.

Vigilanza e poteri dell'Autorità.

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾.

(38) Omissis

(39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 aprile 2004.

(40) Comma abrogato dal numero 22) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

(41) Omissis.

Art. 11-sexies.

Norme regolamentari e attuative dell'Autorità.

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo ⁽⁴²⁾.

Art. 11-septies.

Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali.

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8 ⁽⁴³⁾

Capo III - Disposizioni finali ⁽⁴⁴⁾

Art. 12.

Copertura finanziaria.

Omissis

Art. 13.

Abrogazione di norme.

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(42) Omissis

(43) Omissis

(44) L'intitolazione "Capo III" e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 ⁽¹⁾.

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Epigrafe

Premessa

Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Capo II - Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

- 5.

Capo III - Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici pubblici

- 6.
- 7.

Capo IV - Disposizioni generali e finali

- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2000, n. 112

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

Art. 1.

1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata "la legge":

a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;

b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;

c) all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).

2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:

a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale);

b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;

c) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previ-

sti dall'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di ciascuna università, nonché nelle sedi principali delle singole facoltà e scuole.

5. Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.

Art. 2.

1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.

2. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.

Art. 3.

1. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

Art. 4.

1. Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione Art. esterna delle bandiere è regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge, nonché di quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in corrispondenza dell'orario di attività dei rispettivi uffici.

3. Le bandiere all'esterno delle scuole e delle università statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

5. L'esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze diplomati-

che, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero è effettuata secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri.

6. Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

Capo II - Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

Art. 5.

1. Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.

2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.

Capo III - Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici pubblici

Art. 6.

1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici:

- a) dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;
- b) dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonché dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
- c) dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b);
- d) dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità indipendenti;
- e) dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma 3;
- f) i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione è facoltativa.

2. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.

3. Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

Art. 7.

1. Nei casi indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.
2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

Capo IV - Disposizioni generali e finali

Art. 8.

1. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniera, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.

Art. 9.

1. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.
2. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.

Art. 10.

1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.
2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.

Art. 11.

1. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.

Art. 12.

1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 ⁽¹⁾.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

Epigrafe

Premessa

TITOLO I

Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

1. Istituzione della tessera elettorale.
2. Caratteristiche della tessera elettorale.
3. Consegna della tessera elettorale.
4. Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale.
5. Protezione dei dati personali.
6. Nomina di un commissario.
7. Impossibilità di consegna della tessera.
8. Sperimentazione della tessera elettorale elettronica.

TITOLO II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente.

9. Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.
10. Voto dei degenti nei luoghi di cura.
11. Annotazione del voto assistito.
12. Annotazione dell'esercizio del voto.
13. Ammissione al voto dei detenuti.
14. Norma di chiusura.
15. Norme abrogate.

Tabella A - Parte 1

Tabella A - Parte 2

Tabella B - Parte 1

Tabella B - Parte 2

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2000, n. 249.

Tabella C - Parte 1
Tabella C - Parte 2
Tabella D - Parte 1
Tabella D - Parte 2

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;
Considerato di dover disciplinare le modalità di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;
Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente regolamento:

TITOLO I

Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

Art.1.

Istituzione della tessera elettorale.

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.
2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2.

Caratteristiche della tessera elettorale.

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.
2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:
 - a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) indirizzo;
 - d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
 - e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.
3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.
4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è

inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3.

Consegna della tessera elettorale.

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4.

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale.

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rila-

sciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5.

Protezione dei dati personali.

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comu-

ne, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

Art. 6.

Nomina di un commissario.

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7.

Impossibilità di consegna della tessera.

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8.

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica.

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'inter-

no sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

TITOLO II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente.

Art. 9.

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali. ⁽²⁾

Art. 10.

Voto dei degenti nei luoghi di cura.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.
2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11.

Annotazione del voto assistito.

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 12.

Annotazione dell'esercizio del voto.

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di vota-

(2) Articolo abrogato dalla lett. g) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

zione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13.

Ammissione al voto dei detenuti.

1. ... ⁽³⁾.

Art. 14.

Norma di chiusura.

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 15.

Norme abrogate.

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Si riporta esclusivamente la Tabella A, come modificata dal D.M. 16 novembre 2000 (Gazz. Uff. 23 novembre 2000, n. 274).

(3) Abroga e sostituisce l'ultimo comma dell'art. 8, L. 23 aprile 1976, n. 136.

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

Circoscrizione o Regione _____ Collegio _____

Federativo europeo _____


Senato della Repubblica _____

Camera dei deputati _____

Regionali _____

Provinciali _____

Circoscrizionali _____



TESSERA ELETTORALE

N. 000000000

Comune di _____

Coppione _____

Libero _____

Luogo e data di nascita _____

Data di nascita _____ # Sindaco/Commissionario _____

Numero Tessera Elettorale _____

Indirizzo della sezione _____

Indirizzo dell'intersezione _____

Data di aggiornamento _____ # Sindaco/Commissionario _____

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio **unitamente ad un documento di identificazione.**

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto, qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 30157 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.



















In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune titolare provvede per posta al titolare un tagliando di cartavola adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono annessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58 primo comma, della Costituzione).

(4) Tabella così sostituita dal D.M. 16 novembre 2000 (Gazz. Uff. 23

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

novembre 2000, n. 274).
Tabella A (2a parte) ⁽⁵⁾

(5) Tabella così sostituita dal D.M. 16 novembre 2000 (Gazz. Uff. 23 novembre 2000, n. 274).

Legge 27 gennaio 2006, n. 22 ⁽¹⁾.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

Epigrafe

1.
Allegato

Art.1.

1. Il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche ⁽²⁾.

Epigrafe

Premessa

1. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
2. Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006.
3. Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE.
- 3-bis. Disposizioni transitorie.
- 3-ter. Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2006, n. 23.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 22 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2006, n. 23), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

- 3-quater. Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.
- 3-quinquies. Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale.
- 3-sexies. Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali.
- 4. Entrata in vigore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;
Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione ⁽³⁾.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore ⁽⁴⁾.

(3) Rubrica così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

(4) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali ⁽⁵⁾.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi ⁽⁶⁾.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto ⁽⁷⁾.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore anti-

(5) Comma prima modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

(6) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

(7) Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

meridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta ⁽⁸⁾.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su propo-

(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

sta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori ⁽⁹⁾.

Art.2.

Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006.

1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio è effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici.

3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di difficoltà tecniche o operative nell'effettuazione della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti ⁽¹⁰⁾.

4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente del-

(9) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

l'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza per quanto procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee ⁽¹¹⁾.

5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, è avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficoltà tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare rallentamenti nell'effettuazione delle operazioni di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalità degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e regione ed è svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.

6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti ⁽¹²⁾:

a) per euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266⁽¹³⁾;

(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(12) Alinea così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(13) L'attuale lettera a) così sostituisce le originarie lettere a), b), c), d), ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

b) ... ⁽¹⁴⁾;

c) ... ⁽¹⁵⁾;

d) ... ⁽¹⁶⁾;

e) per euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ⁽¹⁷⁾.

Art. 3.

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE.

1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 3-bis.

Disposizioni transitorie.

1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:

a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e can-

(14) L'attuale lettera a) così sostituisce le originarie lettere a), b), c), d), ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(15) L'attuale lettera a) così sostituisce le originarie lettere a), b), c), d), ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(16) L'attuale lettera a) così sostituisce le originarie lettere a), b), c), d), ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(17) Lettera così modificata dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

didature è ridotto alla metà;

b) le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ⁽¹⁸⁾.

Art. 3-ter.

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.

1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6";

c) al comma 4 è soppresso l'ultimo periodo;

d) al comma 6, terzo periodo, le parole: "euro 6.500,24" sono sostituite dalle seguenti: "euro 20.000" ⁽¹⁹⁾.

Art. 3-quater.

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.

1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

"1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candi-

(18) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(19) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

dati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati"

(20).

Art. 3-quinquies.

Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale.

1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole: "due nomi" sono sostituite dalle seguenti: "un nome".
2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre" (21).

Art. 3-sexies.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali.

1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:
 - a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
 - b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
 - c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005,

(20) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(21) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.

4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.

5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.

9. Per le finalità di cui comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari

situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalità e della segretezza del voto⁽²²⁾.

4. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(22) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

Decreto Legge 1 aprile 2008, n. 49 ^{(1) (2)}.

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

Epigrafe

Premessa

Art. 1.

Art. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'in-

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 2008, n. 80.

(2) Convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 30 maggio 2008, n. 96.

terno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.⁽³⁾

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(3) Comma così modificato dall' art. 1, comma 400, lett. l), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Legge 13 ottobre 2010, n. 175 ⁽¹⁾.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Art. 2 Effetti della condanna

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

"5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione".

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2010, n. 252.

Art. 2

Effetti della condanna

1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ⁽¹⁾.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Epigrafe

Premessa

CAPO I

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Art. 1 Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

Art. 2 Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Art. 3 Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare

Art. 4 Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Art. 5 Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

CAPO II

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo

Art. 6 Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale

CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali

Art. 8 Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

Art. 9 Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

CAPO IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

Art. 11 Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

Art. 12 Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

CAPO V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13 Durata dell'incandidabilità

Art. 14 Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

Art. 15 Disposizioni comuni

Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 Abrogazioni
Art. 18 Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali";
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica";
Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero";
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, recante "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215;
Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo regionali recata dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, recante: "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale";
Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo locale recata dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Art. 1

Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 2

Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione,

dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Art. 3

Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare

1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'articolo 1.

Art. 4

Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 1.

Art. 5

Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.

5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei con-

fronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.

CAPO II

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo

Art. 6

Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale

1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 1 per le cariche di deputato e senatore.

2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 1.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e determinano la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, asses-

sore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;⁽²⁾
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 16 dicembre 2016, n. 276 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost.; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.

definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sen-

tenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

CAPO IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della

reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) ⁽³⁾;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 19 novembre 2015, n. 236 (Gazz. Uff. 25 novembre 2015, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione.

emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

Art. 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candida-

ti per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

CAPO V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13

Durata dell'incandidabilità

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

Art. 14

Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.
4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

- a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;
- c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
- d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: "contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55", del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.